

Prot. n. 259 MD/PV/10

**RELAZIONE
DEL MAGISTRATO DIRIGENTE DEL TRIBUNALE UNICO
SULLO STATO DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO 2009**

**(predisposta *ex art. 6, ultimo comma, della Legge qualificata
30 ottobre 2003, n. 145*)**

DOTT. VALERIA PIERFELICI

INDICE

<i>Premessa</i>	4
1. Quadro generale relativo al lavoro giudiziario	7
1.1. Situazione del lavoro giudiziario dei Giudici per la Terza istanza	8
1.2. Situazione del lavoro giudiziario dei Giudici d'Appello	8
1.3. Situazione del lavoro giudiziario dei Commissari della Legge e dei Giudici Amministrativi di I grado.	12
1.3.1. <i>Sezione Specializzata della giurisdizione ordinaria</i>	12
I – Settore Civile, della tutela dei minori e della famiglia e commerciale	17
II – Settore Penale	30
1.3.2. <i>Sezione specializzata della giurisdizione amministrativa</i>	43
1.3.3. <i>Prospetti riassuntivi relativi al lavoro giudiziario dei giudici di primo grado</i>	48
1.4. Situazione del lavoro giudiziario dei Giudici Conciliatori e del Procuratore del Fisco.	57
1.5. Situazione del lavoro giudiziario degli Uditori Commissariali.	67
2. Considerazioni sull'attività giudiziaria e proposte	73
3. Alcune questioni sugli uffici giudiziari	119
3.1. Situazione del personale amministrativo: riqualificazione e dotazione organica minima	119

3.2. Alcune iniziative sugli Uffici Giudiziari.....	122
<i>ELENCO DEGLI ALLEGATI.....</i>	<i>127</i>

PREMESSA

L'art. 6 della Legge qualificata 30 ottobre 2003, n. 145 impone al Magistrato Dirigente del Tribunale di presentare annualmente “al Consiglio Grande e Generale, per il tramite del Segretario di Stato per la Giustizia, la relazione sullo stato della giustizia, comprensiva dei rilievi sul lavoro giudiziario svolto dai magistrati di ogni grado”.

Tale documento è preordinato a consentire la valutazione dell'attività svolta nell'anno di riferimento ed a suggerire proposte per il miglior funzionamento dell'amministrazione della Giustizia, ponendo la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia ed il Consiglio Grande e Generale in condizione di apprestare gli interventi ritenuti opportuni.

Si deve sottolineare come il 2009 sia stato un anno particolarmente significativo, in ragione del c.d. “reclutamento straordinario” di cui alla legge qualificata 4 maggio 2009 n. 1. Dopo l'espletamento delle operazioni concorsuali, hanno preso servizio la prof. Laura di Bona, che ha assunto l'incarico di Commissario della Legge, l'avv. Isabella Pasini quale giudice amministrativo di primo grado a seguito della mancata presa di servizio da parte dell'avv. Giacomo Nicolucci, e gli avv. Fabio Giovagnoli, Antonella Volpinari e Massimiliano Simoncini quali Uditori commissariali.

Si è trattato di un importante intervento per assicurare la funzionalità del Tribunale, e che ha già consentito di conseguire alcuni importanti risultati nel recupero dell'efficienza, di cui si darà conto nel prosieguo.

Nel 2010 si sono presentate e si presenteranno alcune situazioni e scadenze.

Si evidenzia, ancora una volta, ed in primo luogo, che devono ancora essere nominati il Giudice per i rimedi straordinari esperto in materia civile, ed i Giudici per la responsabilità civile dei Magistrati, al fine dell'attuazione della legge costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144, per cui valgono tutte le considerazioni espresse nelle Relazioni relative agli anni scorsi.

Si ricorda, altresì, che è scaduto l'incarico di Magistrato Dirigente, le cui funzioni vengono esercitate ormai da troppo tempo in regime di *prorogatio*: è necessario, pertanto, che il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria provveda alla nomina, anche tenuto conto che il protrarsi della situazione delegittima il ruolo e le funzioni.

Devo anche ricordare che, come risulta dalla comunicazione in data 4 gennaio 2010, e di cui il Consiglio Giudiziario ordinario ha preso atto, il prof. Massimo Nobili ha cessato le funzioni di Giudice d'Appello penale per raggiunti limiti di età il 1° marzo 2010. Al prof. Nobili va la profonda riconoscenza da parte della Magistratura sammarinese per l'opera svolta: la costruzione del sistema processuale penale sammarinese, l'adattamento evolutivo dell'ormai superato codice di procedura penale, e l'ardua armonizzazione delle numerose modifiche apportate negli anni in maniera frammentaria connotano la sua giurisprudenza, che costituirà una guida sicura per tutti i giudici sino alla approvazione del nuovo codice di procedura penale, di cui si fa sempre più sentire l'urgenza.

Non sussiste, al riguardo, alcuna emergenza, in quanto il prof. Brunelli, in caso di incompatibilità, potrà essere sostituito dal prof. Ferroni e dal prof. Guidi, secondo i criteri che sono stati stabiliti di concerto con gli stessi. Solo l'esperienza potrà consentire di valutare l'eventuale sostituzione, anche tenuto conto della prossima riforma dell'ordinamento giudiziario che è allo studio della Segreteria di Stato alla Giustizia e della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia.

E' altresì noto che, con effetto dal 1° aprile 2010, ha cessato dall'incarico di Commissario della Legge l'avv. Vittorio Ceccarini, a seguito di dimissioni, di cui il Consiglio Grande e Generale ha preso atto nella seduta del 25 febbraio 2010.

Nessuna disfunzione si è verificata, sia in ragione della gestione complessiva del lavoro assegnato a questo Giudice, sia per il fatto che l'art. 7 della legge qualificata n. 1 del 2009 ha consentito di ricoprire con estrema sollecitudine l'incarico mediante il ricorso alle graduatorie del concorso espletato. L'avv. Manlio Marsili è stato già nominato dal Consiglio Grande e Generale, e si spera possa assumere le funzioni, con la prestazione del prescritto giuramento, al più presto, tenuto conto che l'avv. Battaglino continua a svolgere le funzioni di Giudice Inquirente a tempo pieno, ma si è dovuto fare carico – come si vedrà – della decisione di processi importanti, alcuni dei quali a rischio della prescrizione del reato.

Infine, mi permetto di segnalare che sono a scadenza il Giudice per i rimedi straordinari esperto in materia penale, prof. Stefano Canestrari, il Giudice per la terza istanza esperto in materia penale, dott. Lamberto Emiliani, ed il Giudice per la terza istanza esperto in materia civile, prof. Michele Sesta: tali giudici sono stati nominati dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria il 6 giugno 2005, e, come noto, l'incarico è quinquennale.

Parimenti, nel mese di dicembre 2010 cesserà dall'incarico di Giudice Conciliatore per sopraggiunti limiti di età l'avv. Raimondo Fattori: vi è la necessità urgente di avviare le procedure per la sostituzione, al fine di evitare il blocco delle cause a lui assegnate.

1. QUADRO GENERALE RELATIVO AL LAVORO GIUDIZIARIO

Si illustra per ciascun ruolo lo stato del lavoro giudiziario assegnato e svolto. Tale esposizione non può prescindere dalla considerazione dell'arretrato pregresso e delle situazioni di sofferenza che tuttora permangono. I dati sono stati forniti dalla Cancelleria, che li ha confrontati con quelli messi a disposizione dai Magistrati.

Viene prima esposto il lavoro svolto e, successivamente, sono predisposti quadri riassuntivi globali per settore e individuali per i singoli giudici, per meglio focalizzare gli aspetti rilevanti, anche in ragione dell'esercizio, da parte di alcuni di essi, di attribuzioni in settori diversi, in applicazione dell'art. 6, ultimo comma, della legge qualificata 30 ottobre 2003 n. 145.

1.1. Situazione del lavoro giudiziario dei Giudici per la Terza istanza

Nel 2009 il dott. Emiliani, quale giudice per la terza istanza esperto in materia penale ha pronunciato **n. 6 sentenze**, di cui n. 1 in un procedimento di esecuzione e n. 5 in ricorsi in materia di rogatorie internazionali. Non ha alcun arretrato.

Al prof. Sesta, invece, per quanto riguarda la **giurisdizione civile**, sono state trasmesse **n. 5 cause**, di cui n. 3 relative a ricorsi per la terza istanza e n. 2 afferenti all'eccezione di difetto di giurisdizione. Al 31 dicembre 2009 il prof. Sesta ha pronunciato **n. 6 sentenze**, e non ha arretrato, in quanto trattiene n. 5 ricorsi nei termini.

Relativamente alla **giurisdizione amministrativa**, al 31 dicembre 2009 gli sono stati trasmessi **n. 2 ricorsi** per la terza istanza, che si sono aggiunti ai n. 6 pendenti al 1° gennaio. Ha depositato **n. 4 sentenze**; tratteneva in decisione n. 4 ricorsi, di cui n. 1 sospeso, con sentenze da depositare nei termini.

1.2. Situazione del lavoro giudiziario dei Giudici d'Appello

Per quanto riguarda l'**appello penale**, nel 2009 sono state complessivamente depositate **n. 26 decisioni comprensive di sentenze ed ordinanze**, di cui n. 14 dal prof. Nobili (n. 7 sentenze e n. 7 ordinanze) e n. 12 dal prof. Brunelli (n. 5 sentenze e n. 7 ordinanze). Nel 2009 sono pervenuti n. 9 appelli e n. 5 reclami avverso provvedimenti emessi in rogatorie.

Si evidenzia, altresì, che sono in carico al prof. Brunelli n. 2 reclami da decidere e n. 5 appelli, per n. 4 dei quali è stata già fissata l'udienza dibattimentale. Al prof. Nobili, invece, sono in carico n. 7 appelli e reclami, per i quali devono essere depositate n. 3 sentenze per processi già discussi, e n. 4 provvedimenti su reclami: all'atto della cessazione dall'incarico aveva evaso tutti il lavoro assegnato.

*

In ordine all'**appello civile** si evidenzia che al 31 dicembre 2009 sono state depositate **n. 41 sentenze d'appello, di cui n. 24 dal prof. Ferroni (oltre a n. 4 ordinanze), n. 5 dal prof. Guidi e n. 12 dal prof. Brunelli. Rimangono da decidere n. 48 cause civili e di conciliazione, di cui n. 39 costituenti arretrato.** Il prof. Ferroni ne ha assegnate n. 46 (di cui n. 9 nei termini), il prof. Guidi n. 2 (per le quali ha dichiarato la sua incompatibilità).

E' agevole comprendere come la situazione dell'appello civile sta via via risolvendosi, e ciò è evidente sol se si pone mente al fatto che ben n. 32 cause in *pro servato* sono state irrotulate nel 2009.

Le sentenze depositate nel 2009 hanno riguardato procedimenti iscritti nei seguenti anni:

1995	n. 1
1996	n. 1
1997	n. 1
1998	n. 1
1999	n. 1
2000	n. 1
2001	n. 2
2002	n. 3
2003	n. 2
2004	n. 5
2005	n. 5
2006	n. 9
2007	n. 5

2008	n. 4
Totale	n. 41

Le cause civili e di conciliazione **da decidere al 31 dicembre 2009** sono così suddivise in base all'anno di irrotulazione:

2001	n. 2
2004	n. 2
2007	n. 1
2008	n. 11
2009	n. 32
Totale	n. 48

Tabella riassuntiva dell'appello civile

ANNO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Totale dei fascicoli a sentenza al 31 dicembre	n. 43	n. 49	n. 98	n. 119	n. 64	n. 44	n. 48
Sentenze depositate	n. 18	n. 22	n. 17	n. 51	n. 93	n. 61	n. 41
Sentenze in arretrato	n. 32	n. 36	n. 86	n. 104	n. 49	n. 37	n. 39

L'elenco del *pro servato* viene fornito in allegato (Allegato A).

*

Per quanto concerne l'**appello amministrativo** si deve ricordare che a partire dal 15 febbraio 2006 gli appelli sui ricorsi amministrativi sono assegnati al prof. Guido Guidi, mentre il prof. Ferroni provvede alle sostituzioni, in caso di incompatibilità del primo.

I dati forniti dalla Cancelleria della Sezione specializzata della giurisdizione amministrativa relativi al 2009 sono i seguenti:

- sono state depositate **n. 3 sentenze su ricorsi giurisdizionali** (tutte dal prof. Guidi);
- sono state depositate **n. 18 sentenze in materia di violazioni amministrative**.
- relativamente ai ricorsi in appello, ne sono pervenuti n. 3; non vi è alcun pendente al 31 dicembre 2009.
- in ordine ai ricorsi per la violazione di sanzioni amministrative, al 31 dicembre 2009 ne risultano pendenti n. 7, oltre a n. 27 ricorsi assegnati al prof. Ferroni, per i quali devono essere depositate le motivazioni, ed in relazione alle quali il Cancelliere ha dichiarato che “comunque le motivazioni, in un cospicuo numero di sentenze, sono già contenute, sia pure in forma succinta, nella parte che precede il dispositivo di cui si è già data lettura in udienza”.

1.3. Situazione del lavoro giudiziario dei Commissari della Legge e dei Giudici Amministrativi di I grado.

1.3.1. Sezione Specializzata della giurisdizione ordinaria

Si ricorda che secondo la vigente distribuzione del lavoro per il 2009 sono stati assegnati al settore civile e commerciale a tempo pieno i Commissari della Legge dott. Pierfelici e avv. Felici; limitate e settoriali competenze civili hanno continuato ad essere svolte dal dott. Costanzo, ed ora dall'avv. Isabella Pasini, mentre l'avv. Battaglino sta esaurendo il lavoro assegnatogli sino al 31 dicembre 2006; all'istruttoria penale, per effetto delle modifiche intervenute il 19 febbraio, 3 agosto e 2 dicembre 2009, sono stati assegnati la prof. Di Bona e l'avv. Battaglino, mentre la dott. Vannucci svolge l'istruttoria per i reati di riciclaggio, bancari e finanziari; le rogatorie internazionali sono assegnate alla dott. Vannucci assieme, dal 2 dicembre 2009, all'avv. Buriani, che si occupa anche delle estradizioni, mentre all'avv. Ceccarini sono state assegnate le rogatorie nelle quali (indipendentemente dal reato per cui l'Autorità Giudiziaria estera procede) si richiede esclusivamente l'identificazione del presentatore per l'incasso di un titolo di credito; alla decisione penale, infine, sono assegnati l'avv. Buriani e l'avv. Ceccarini.

Si deve in proposito evidenziare che il 6 febbraio 2009 il Segretario di Stato alla Giustizia, a nome del Congresso di Stato, richiedeva di modificare la distribuzione del lavoro tra i Commissari della Legge "affinché i procedimenti per i reati in materia finanziaria e valutaria non cadano in prescrizione con conseguente mancata emissione di provvedimenti e sentenze", e ciò in vista del giudizio di Moneyval. Il Consiglio Giudiziario ordinario, nella seduta del 18 febbraio 2009, alla unanimità, ha deliberato di

accogliere la proposta, trasferendo i procedimenti pendenti in materia di riciclaggio e di reati finanziari e bancari in istruttoria alla dott. Vannucci, che si sarebbe dovuta occupare anche di quelli iscritti successivamente a tale data. In applicazione di tale deliberato, con provvedimento del 19 febbraio 2009, alla dott. Vannucci erano assegnate le funzioni istruttorie nei “procedimenti penali iscritti attualmente pendenti e quelli iscritti a ruolo a far tempo dalla data di questo provvedimento per i reati in materia finanziaria e per i reati di riciclaggio”, mentre si stabiliva, di conseguenza, che “i procedimenti penali in dibattimento già fissati dalla dott. Vannucci e per i quali non è stata pronunciata la sentenza, vengono trasferiti all’avv. Vittorio Ceccarini; all’avv. Ceccarini sono assegnati anche i processi che perverranno in tale fase dopo la data di questo provvedimento nelle materie assegnate alla dott. Vannucci. In ragione della transitorietà del presente provvedimento, nella celebrazione dei processi si dovrà tenere in considerazione: la rilevanza per l’economia, la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico, l’esistenza di vittime minori ovvero di parti civili costituite (con particolare riferimento alle lesioni derivanti da infortuni sul lavoro e da incidente stradale), l’allarme sociale generato dai fatti oggetto del processo e l’imminente prescrizione del reato”.

Con la distribuzione del lavoro del 3 agosto 2009, a seguito della assunzione delle funzioni da parte della prof. Di Bona e degli Uditori Commissariali, e, poi dell’avv. Pasini, in applicazione dei criteri già approvati dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 19 novembre 2003 e del 19 febbraio 2009, e di cui ha preso atto il Consiglio Giudiziario nella seduta dell’11 febbraio 2010, sono state confermate tutte le precedenti attribuzioni, con l’unica variazione della assegnazione all’avv. Buriani della decisione penale e dell’esecuzione penale (applicando il criterio riportato nella distribuzione del lavoro del 20 novembre 2003 tuttora in vigore, secondo cui solo “*lo svolgimento a pieno titolo delle funzioni inquirenti consente di acquisire la maturità e conoscenza delle problematiche necessarie per il raggiungimento dell’equilibrio richiesto per l’esercizio della funzione giudicante*”); il lavoro giudiziario è distribuito secondo il criterio della

materia, e nella assegnazione dei processi si è tenuto conto della professionalità acquisita e delle attitudini individuali

Nella riunione del 17 luglio 2009 indetta dal Segretario di Stato alla Giustizia, alla presenza di tutti i vincitori (prof. Di Bona, avv. Nicolucci, avv. Giovagnoli, avv. Volpinari e avv. Simoncini), e del dott. Emiliani in qualità di Presidente della Commissione di concorso, prima che la prof. Di Bona (vincitrice della selezione) effettuasse l'opzione per la nomina a Commissario della Legge, si era anticipato che il Commissario della Legge avrebbe dovuto assumere competenze penali e si era ribadito che il Giudice amministrativo di primo grado avrebbe dovuto occuparsi anche di competenze civili (contenzioso in materia di imposte e tasse, ricorsi avverso le deliberazioni degli organi dell'ISS, ove risultava un arretrato di sentenze da emettere, oltre ad altre competenze, tra cui quelle necessarie per completare l'assetto del Tribunale Unico con il settore dei minori e della famiglia), che il lavoro a San Marino, a termini della legge sull'ordinamento giudiziario, avrebbe comportato incompatibilità e, per le attività non incompatibili, lo svolgimento delle stesse in via del tutto subordinata. Si ritiene che, ai sensi dell'art. 1 della legge qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 (di cui a più riprese è stata sollecitata la modifica, per pervenire alla piena integrazione tra le due sezioni), solo il Commissario della Legge sia pienamente intercambiabile nei settori della giurisdizione ordinaria, mentre al Giudice amministrativo di primo grado (che appartiene alla sezione della giurisdizione amministrativa) possano essere affidate competenze della giurisdizione ordinaria solo in caso di necessità, e, ovviamente, affini a quelle svolte, come più volte anticipato nelle sedi istituzionali preposte, ed anche secondo i criteri per la distribuzione del lavoro approvati dal Consiglio Giudiziario ordinario del 19 novembre 2003. Si ricorda, altresì, che, in caso di incompatibilità, il Giudice amministrativo di primo grado è sempre stato sostituito dai Commissari della Legge esercenti funzioni civili, e viceversa.

Si deve evidenziare, per quanto riguarda le funzioni penali inquirenti, che alla prof. Di Bona sono stati assegnati processi per reati che implicano anche conoscenze civilistiche (si pensi ai reati contro l'onore, ai reati contro la fede pubblica, al diritto

penale commerciale e dell'ambiente), o che impongono particolari sensibilità (come avviene negli abusi sessuali), mentre all'avv. Battaglino, per l'esperienza maturata, gli sono stati assegnati gli infortuni sul lavoro e stradali (in precedenza curati dall'avv. Buriani), ed i reati che attengono, in generale, al patrimonio e all'ordine pubblico; entrambi hanno materie che implicano adempimenti di *routine* e materie complesse. I reati assegnati all'avv. Buriani per la decisione tengono invece conto della sua pregressa esperienza effettuata quale inquirente. Per quanto riguarda le attribuzioni civili assegnate al Giudice amministrativo di primo grado è stata mantenuta la sorveglianza sugli enti morali e sul registro dei trust, sono state aggiunte le cause in materia di imposte e tasse e di ricorsi contro le delibere degli organi dell'ISS (già più volte anticipata nelle Relazioni sullo stato della giustizia e in comunicazioni ufficiali agli organismi competenti) ed il diritto di famiglia e minorile, quest'ultimo subordinato allo smaltimento dell'arretrato nelle altre materie. Non si è reputato opportuno procedere allo spostamento di processi già assegnati soprattutto al fine di evitare l'insorgere di incompatibilità incrociate (l'esperienza recente ha dimostrato come, al di là dell'incompatibilità tra le funzioni inquirenti e quelle decidenti, ne possano sussistere altre, non prevedibili a priori, da determinare l'inidoneità di tutti i giudici assegnati ad un settore).

Con provvedimento del 2 dicembre 2009, infine, sono state assegnate all'avv. Buriani le estradizioni, mentre per quanto concerne le rogatorie internazionali passive rimangono assegnate alla dott. Vannucci quelle che riguardano procedimenti stranieri per reati di riciclaggio, bancari, finanziari e tributari, e tutte le altre nelle quali, indipendentemente dal reato per il quale procede l'Autorità Giudiziaria estera, siano richiesti accertamenti ed acquisizioni di documentazione presso banche e finanziarie; all'avv. Buriani sono assegnate le restanti rogatorie internazionali passive, ad eccezione di quelle nelle quali, indipendentemente dal reato per il quale l'Autorità Giudiziaria estera procede, viene richiesta esclusivamente l'identificazione del soggetto che ha posto all'incasso assegni presso banche sammarinesi, che sono rimaste assegnate all'avv. Ceccarini.

A partire dal 1° gennaio 2007 sono venute meno le attribuzioni civili, relativamente alle nuove assegnazioni, agli avv. Ceccarini e Battaglino, in quanto trasferite alla dott. Pierfelici, per cui, da quella data, tutto il lavoro civile è distribuito tra due giudici. Deve anche essere evidenziato che dal 19 febbraio 2009 sono state trasferite alla dott. Pierfelici tutte le cause pendenti già assegnate all'avv. Ceccarini, il quale, dunque, non aveva più alcun carico civile.

Per quanto concerne gli Uditori, l'avv. Massimiliano Simoncini, in ragione dell'esperienza maturata e dell'urgenza di risolvere in via preliminare situazioni critiche, è stato destinato a collaborare con l'avv. Felici e con l'avv. Pasini nello smaltimento delle sentenze civili costituenti arretrato, e, altresì, con l'avv. Ceccarini per la redazione delle motivazioni in arretrato delle sentenze già pronunciate in dibattimento con la lettura del dispositivo; nonché, infine, alla preparazione di relazioni, studi e testi normativi e ad ogni altra attività che non implichi relazioni esterne, necessari in vista di Moneyval: tali attività gli saranno delegate di volta in volta dal Commissario della Legge incaricato dei relativi adempimenti. All'avv. Antonella Volpinari, per l'esperienza maturata in qualità di avvocato, è stato demandato di coadiuvare la prof. Di Bona ai fini del suo proficuo inserimento, e di affiancare la dott. Vannucci per lo svolgimento delle attribuzioni che le sono assegnate, attese la priorità qui esistenti. L'avv. Fabio Giovagnoli è stato destinato ad affiancare l'avv. Felici per lo svolgimento delle attribuzioni a lui assegnate, in vista del superamento delle situazioni di arretrato o di sofferenza tuttora in essere; a collaborare con l'avv. Pasini per le attività relative agli enti morali e trusts; di concerto tra i Giudici che trattano le materie civili, gli saranno delegate, di volta in volta, la preparazione di studi, relazioni e pareri.

I – Settore Civile, della tutela dei minori e della famiglia e commerciale

Al 31 dicembre 2009 le **cause civili pendenti sono n. 802**, delle quali solo **n. 569 effettivamente pendenti**, vale a dire in istruttoria e comunque per le quali si dovrà provvedere alla emissione della sentenza, alle quali si aggiungono **n. 42 cause in materia di lavoro subordinato**, iscritte nell'apposito registro. Sono invece comprese **n. 4** cause per la responsabilità civile dei magistrati, che dovrebbero essere decise dal prof. Sacchetti a termini dell'art. 10 della legge costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144: peraltro, come già più volte segnalato, il prof. Sacchetti è dimissionario ormai da tempo, per cui tali cause sono ferme, sebbene vi siano istanze delle parti su cui nessuno provvede. Si evince, pertanto, che il pendente costituente carico "reale" è costituito dal 70,2% delle cause pendenti (e cioè non ancora archiviate e, dunque, formalmente pendenti).

Nel 2009 sono state depositate **n. 196 sentenze civili**, di cui n. 127 dalla dott. Pierfelici, n. 66 dall'avv. Felici, n. 2 dall'avv. Battaglino, e n. 1 dal dott. Costanzo.

L'arretrato al 31 dicembre 2009 è costituito da **n. 40 sentenze da depositare**, le quali possono essere così distinte sulla base della data dell'irrotulazione:

2005	n. 15
2006	n. 6
2007	n. 1
2008	n. 3
2009	n. 15

Si osserva che l'arretrato del periodo 2005-2008 è relativo interamente alle cause tributarie (n. 25). L'arretrato, invece, relativo a cause civili vertenti in materie diverse è pari a n. 15 cause, rilevando che la data più risalente del *pro servato* in queste ultime è il 12 febbraio 2009.

Tabella relativa all'arretrato civile in primo grado

ANNO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Sentenze depositate	n. 146	n. 226	n. 249	n. 195	n. 186	n. 193	n. 196
Arretrato	n. 57	n. 55	n. 27	n. 30	n. 44	n. 44	n. 40

Il *pro servato* nei termini al 31 dicembre 2009 è complessivamente pari a n. 9 cause, di cui n. 6 assegnate alla dott. Pierfelici, n. 2 all'avv. Felici e n. 1 all'avv. Pasini.

Nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009 sono state iscritte a ruolo **n. 425** nuove cause civili (n. 403 cause civili più n. 22 cause in materia di lavoro subordinato privato), oltre a n. 32 procedimenti di esecuzione, per un totale di n. 457 procedimenti, cui si aggiungono n. 3 procedimenti relativi ad incidenti sulla competenza del Giudice Conciliatore. I dati nel periodo 1999-2009 (n. 392 nel 2008, n. 417 nel 2007, n. 367 nel 2006, n. 456 nel 2005, n. 423 nel 2004, n. 457 nel 2003, n. 461 nel 2002, n. 403 nel 2001, n. 338 nel 2000, n. 370 nel 1999) mostrano un andamento oscillante e, per il 2009, in controtendenza, anche se quasi il 40% del ruolo delle cause civili riguarda quelle in materia di diritto di famiglia.

Nello stesso periodo sono stati iscritti n. 140 procedimenti di volontaria giurisdizione, di cui n. 96 già archiviati in corso dell'anno.

Nel 2009 sono state **archivate n. 415 cause civili**, iscritte in anni diversi.

Le **cause civili relative alla responsabilità dei magistrati** pendenti al 31 dicembre 2008 **sono n. 4**, di cui n. 2 del 2002 e n. 1 del 2003 e n. 1 del 2008. Sullo stato di tali cause ci si soffermerà nel prosieguo.

La situazione del settore della giurisdizione civile contenziosa può, pertanto, essere riassunta secondo la tabella seguente:

Tabella 1

Pendente globale cause civili pendenti avanti al Commissario della Legge

PENDENTE RISULTANTE DAL RUOLO	PENDENTE EFFETTIVO	SENTENZE DEPOSITATE	SENTENZE IN ARRETRATO	<i>PRO SERVATO</i> NEI TERMINI	CAUSE ARCHIViate
n. 802 cause, oltre n. 42 cause in materia di lavoro	n. 569 cause	n. 196 sentenze	n. 40 sentenze per le quali sono scaduti i termini di legge	n. 9 cause	n. 415 cause

*

Per quanto attiene al Settore della **tutela dei minori e della famiglia**, si ricorda che il contenzioso è, per la maggior parte, relativamente tipizzato e destinato a risolversi in breve tempo con provvedimenti spesso di *routine*. A partire dal 1° gennaio 2007 le attribuzioni relative al diritto di famiglia (separazioni e divorzi) sono state trasferite alla dott. Pierfelici, che già si occupava delle cause in materia di filiazione, sì che, con l'accorpamento, è venuto meno da parte di alcuni giudici, l'esercizio congiunto di

attribuzioni civili e penali. In tal modo, si sta attuando – di fatto – la creazione della Sezione della tutela dei minori e della famiglia, atteso che le attribuzioni di Giudice minorile in senso stretto sono esercitate dall'avv. Felici, mentre quelle di Giudice della famiglia dalla dott. Pierfelici. Con la distribuzione del lavoro del 3 agosto 2009 le cause in materia di diritto di famiglia e minorile sono state assegnate all'avv. Pasini, esclusi, per il momento, i divorzi: si è peraltro precisato che tali attribuzioni saranno comunque effettivamente trasferite solo dopo lo smaltimento dell'arretrato nelle altre materie, e continueranno ad essere esercitate dalla dott. Pierfelici e dall'avv. Felici, sino a diversa disposizione. In ragione dell'assunzione delle funzioni avvenuta il 26 ottobre 2009 e dell'arretrato ancora presente, tali materie non sono ancora state trasferite.

Al 31 dicembre 2009 risultano effettivamente pendenti n. 84 cause in materia di separazione, divorzio e modifica delle condizioni; n. 26 sono i procedimenti in materia filiazione, di tutela ed adozione dei minori.

Nel 2009 sono state iscritte a ruolo n. 166 cause in materia di separazione e divorzio, di cui n. 106 sono già state archiviate e n. 14 già definite, per cui al 31 dicembre 2009 ne rimangono pendenti effettivamente n. 46. Ne deriva, pertanto, che il pendente effettivo è pari al 27,7% circa delle cause pervenute nell'anno.

Le sentenze pronunciate in tali materie per cause pervenute nell'anno sono complessivamente n. 47, mentre le separazioni consensuali omologate n. 59, dato che conferma la relativa semplicità della maggior parte del contenzioso, che impone, peraltro, la tenuta di udienze di comparizione delle parti che comunque appesantiscono il ruolo.

Per quanto attiene alla tutela e protezione dei minori in senso stretto, e cioè ai procedimenti relativi ad osservazione e vigilanza da parte del Servizio Minori nonché affidamenti temporanei, si rileva che nel 2009 ne sono pervenuti n. 5; risultano in essere n. 4 affidamenti temporanei, mentre ne è cessato n. 1.

I dati relativi all'andamento delle cause in materia di diritto di famiglia sono forniti in allegato alla presente Relazione.

La situazione può pertanto essere così riassunta:

Tabella 2
Cause e procedimenti relativi al diritto di famiglia e minorile

CAUSE ISCRITTE DAL 1/1 AL 31/12/2009	CAUSE CONCLUSE NEL 2009	SENTENZE DEPOSITATE NEL 2009	AFFIDAMENTI TEMPORANEI E VIGILANZA SU MINORI PERVENUTI NEL 2009
n. 166 cause	n. 120 per cui sono pendenti al 31/12 n. 46 cause, essendo n. 14 cause già definite	n. 47 sentenze	n. 5 procedimenti

*

Il pendente globale relativo alle **procedure concorsuali è pari a n. 193 fascicoli**, mentre il pendente effettivo è pari a n. 160 procedure, in quanto per n. 33 è già stata depositata la sentenza. In questo settore si conferma la tendenza decisa verso l'aumento nel periodo 1998-2009 (n. 155 nel 2008, n. 164 nel 2007, n. 147 nel 2006, n. 145 nel 2005, n. 133 nel 2004, n. 112 nel 2003, n. 95 nel 2002, n. 89 nel 2001, n. 78 nel 2000, n. 75 nel 1999, n. 70 nel 1998). Al 31 dicembre 2009 vi sono **n. 49** istanze di apertura di

procedure concorsuali in attesa di essere definite (con il decreto di apertura ovvero con l'archiviazione), mentre sono state depositate **n. 14 sentenze**.

Nel corso del 2009 sono state aperte n. 30 procedure (anche relative ad istanze pervenute negli anni precedenti) e ne sono state chiuse n. 5. Sono pervenute n. 71 istanze di apertura, tutte evase o in corso di definizione, essendone ancora pendenti n. 49.

Vi sono n. 3 procedure nelle quali deve essere emessa la sentenza.

La situazione riassuntiva è, di conseguenza, quella riportata nello schema che segue:

Tabella 3
Pendente globale relativo alle procedure concorsuali

PROCEDURE CONCORSALE APERTE E TUTTORA PENDENTI	ISTANZE DI APERTURA IN ATTESA DI DEFINIZIONE	SENTENZE DEPOSITATE	PROCEDURE ARCHIVIALE
n. 160 procedure per le quali deve ancora essere emessa la sentenza sullo stato attivo e passivo, sulle n. 193 aperte	n. 49 istanze (che devono essere risolte: con decreto di apertura della procedura o con l'archiviazione)	n. 14 sentenze depositate n. 3 sentenze da depositare	n. 5 procedimenti archiviati

In allegato alla presente relazione seguono gli elenchi del *pro servato* del Commissario della Legge (Allegato B), nonché le tabelle del pendente effettivo globale suddiviso in relazione alla materia e all'anno di iscrizione della causa a ruolo (Allegato C), le tabelle comparative riferite al settore civile, con la disaggregazione dei dati relativi al diritto di famiglia (Allegato D), i prospetti riepilogativi delle procedure concorsuali (Allegato E), e relativi alle società, cooperative, consorzi ed enti morali (Allegato F).

*

Passando all'esame del lavoro assegnato ai singoli Commissari della Legge in questo settore, si forniscono i dati che seguono.

1) DOTT. VALERIA PIERFELICI

Le cause civili assegnate alla dott. Pierfelici al 31 dicembre 2009 sono complessivamente **n. 393**, oltre a **n. 13** procedimenti di volontaria giurisdizione, nei quali è stato già emesso il provvedimento, e, dunque, in attesa di definizione delle procedure amministrative per poter procedere alla archiviazione, **n. 61** procedimenti relativi alla istruttoria d'appello, e **n. 29** procedure esecutive iscritte nell'apposito registro, un totale complessivo di **n. 496** procedimenti civili.

Più in dettaglio, il pendente è così strutturato:

- **n. 294 cause civili costituenti il pendente effettivo**, vale a dire cause ancora in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza.
- n. 99 cause nelle quali è già stata emessa la sentenza, e, dunque in esecuzione, e comunque non ancora archiviate, oltre a n. 29 esecuzioni iscritte nell'apposito registro.
- n. 61 procedimenti relativi alla istruttoria del grado d'appello ovvero dei rimedi straordinari (per i quali la definizione spetta ad altri organi: il numero è comprensivo anche delle cause già decise che rimangono pendenti per altri incumbenti)

I dati relativi al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009 sono i seguenti:

- le sono state assegnate n. 294 cause civili iscritte nel ruolo del 2009, di cui n. 120 sono già state archiviate e n. 5 trasmesse ad altro giudice; sono stati altresì assegnati n. 3 procedimenti relativi a questione di competenza del Giudice Conciliatore, già definiti con sentenza; n. 17 fascicoli relativi alla istruttoria per

gravami avverso provvedimenti emessi da altro magistrato; n. 21 esecuzioni iscritte nell'apposito registro, di cui n. 4 già archiviate; n. 57 procedimenti di volontaria giurisdizione, di cui n. 46 già archiviati: **il numero dei procedimenti pervenuti nel 2009 e pendenti al 31 dicembre 2009 è pertanto pari a n. 214, di cui n. 169 cause civili costituenti pendente effettivo.**

- sono state archiviate n. 265 cause civili, indipendentemente dall'anno di iscrizione a ruolo (n. 120 del 2009).
- **ha pronunciato n. 127 sentenze**, di cui n. 1 interlocutoria.
- alla data del 31 dicembre 2009 ha n. 6 cause in *pro servato*, nei termini, essendo la data più risalente della irrotulazione il 22 ottobre 2009.

Alla data del 31 dicembre 2009 non ha in carico alcuna istanza sulla quale non abbia provveduto, per cui non ha nulla di arretrato.

Le sono state assegnate, come ricordato n. 48 cause pendenti avanti all'avv. Ceccarini, di cui: n. 14 definite (n. 2 già archiviate), n. 7 sospese, n. 7 separazioni omologate, n. 14 in corso; n. 1 istruttoria d'appello e n. 5 esecuzioni: il carico effettivo era pertanto pari a n. 14 cause.

Per quanto riguarda il settore commerciale, le competono i provvedimenti in materia di società, cooperative e consorzi prescritti dalla legge, tra cui la decisione dei ricorsi avverso i dinieghi di iscrizione dei Cancellieri, le liquidazioni, ivi comprese quelle *ex officio*.

- Le società complessivamente iscritte e vigenti al 31 dicembre 2009 sono n. 5.432; nel 2009 sono state iscritte n. 342 società, e radiate n. 92; sono n. 564 le liquidazioni, ivi comprese quelle aperte *ex officio*, di cui n. 233 aperte nel 2009.
- Le cooperative vigenti al 31 dicembre 2009 sono n. 68, i consorzi n. 5, le cooperative e consorzi agricoli n. 8.

Non ha mai avuto arretrato.

Alla data del 31 dicembre 2009 non ha istanze da evadere, avendo emesso tutti i provvedimenti conseguenti.

Le è stata assegnata **n. 1** procedura concorsuale per incompatibilità del Commissario Felici.

*

2) AVV. GILBERTO FELICI

Le cause civili assegnate all'avv. Felici al 31 dicembre 2009 sono complessivamente **n. 379**, oltre a **n. 67** procedimenti di volontaria giurisdizione, **n. 58** istruttorie d'appello, e **n. 30** procedure esecutive iscritte nell'apposito registro, per un totale complessivo di **n. 534** procedimenti civili.

Più in dettaglio, il pendente di tale Giudice è così strutturato:

- **n. 255 cause civili costituenti il pendente effettivo**, vale a dire cause ancora in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza.
- n. 124 cause nelle quali è già stata emessa la sentenza, e, dunque in esecuzione, e comunque non ancora archiviate, oltre a n. 30 esecuzioni iscritte nell'apposito registro
- n. 58 procedimenti relativi alla istruttoria del grado d'appello ovvero dei rimedi straordinari (per i quali la definizione spetta ad altri organi: il numero è comprensivo anche delle cause già decise che rimangono pendenti per altri incombenti).

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009:

- gli sono state assegnate n. 103 cause civili e n. 22 cause in materia di lavoro subordinato, di cui n. 17 già archiviate e n. 4 trasmesse ad altro Giudice, n. 11 esecuzioni iscritte nell'apposito registro, di cui n. 1 archiviata, n. 9 relative ad istruttoria d'appello, e n. 83 procedimenti di volontaria giurisdizione, di cui n. 50

già archiviati: **il numero dei procedimenti pervenuti nel 2009 e pendenti al 31 dicembre 2009 è pertanto pari a n. 156, di cui n. 104 effettivi.**

- **ha pronunciato n. 66 sentenze.**
- sono state archiviate n. 151 cause civili, indipendentemente dall'anno di iscrizione a ruolo, e n. 82 fascicoli di volontaria giurisdizione.
- alla data del 31 dicembre 2009 trattiene per la decisione n. 2 cause civili nei termini e n. 15 cause civili costituenti arretrato (si osserva che la data più risalente dell'irrotulazione è il 12 febbraio 2009).
- quale Magistrato del Lavoro gli compete la sorveglianza su n. 9 sindacati ed associazioni di categoria

Alla redazione di n. 14 sentenze relative a ricorsi avverso delibere degli organi dell'I.S.S. ha collaborato attivamente l'avv. Massimiliano Simoncini, mentre l'avv. Giovagnoli ha collaborato alla stesura di sentenze in altre materie, come verrà illustrato nel prosieguo.

Per quanto riguarda il settore commerciale, all'avv. Felici sono state affidate le procedure concorsuali, comprensive di quelle già pendenti al 20 novembre 2003.

I dati relativi alle procedure concorsuali sono i seguenti:

- alla data del 31 dicembre 2009 **sono pendenti** n. 170 concorsi dei creditori e liquidazioni coattive, n. 3 concordati e n. 17 liquidazioni giudiziali dei beni, per un totale complessivo di **n. 190 procedure concorsuali aperte**. Di queste:

- n. 33 sono di fatto concluse, in quanto manca esclusivamente il provvedimento di archiviazione, o comunque è stata già pronunciata la sentenza che rende esecutivo lo stato attivo e passivo e il progetto di graduazione.

Ne deriva, pertanto, che **il pendente effettivo risulta pari a n. 157 procedure concorsuali** (n. 190 – n. 33).

Vi sono poi **n. 47 istanze di creditori** in relazione alle quali deve essere ancora assunto il provvedimento (di apertura della procedura ovvero di archiviazione), ma che non costituiscono arretrato.

L'avv. Felici ha depositato **n. 14 sentenze di esecutorietà dello stato attivo e passivo e di omologazione di concordati**, alla redazione delle quali ha collaborato attivamente l'Uditore avv. Fabio Giovagnoli; ha aperto n. 30 procedure concorsuali, e ne ha chiuse n. 5 con il passaggio degli atti all'archivio. Rimangono da depositare **n. 3** sentenze di esecutorietà dello stato attivo e passivo.

*

3) AVV. ROBERTO BATTAGLINO

Le cause civili assegnate all'avv. Battaglino e pendenti al 31 dicembre 2009 sono complessivamente n. 4, tutte relative a divorzi, alle quali si aggiungono n. 2 procedimenti esecutivi, per cui il pendente effettivo è pari a **n. 4** cause.

I dati relativi al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2009 sono i seguenti:

- sono state archiviate n. 5 cause civili, indipendentemente dall'anno di iscrizione a ruolo.
- **ha pronunciato n. 2 sentenze** relative a divorzi.
- alla data del 31 dicembre 2009 non trattiene alcuna causa in *pro servato*

*

4) DOTT. GIUSEPPE COSTANZO

In applicazione del principio per cui il carico di lavoro tra i giudici del Tribunale Unico deve essere equilibrato, facendo peraltro salva la professionalità e l'esperienza acquisita dai singoli giudici, al dott. Costanzo sono stati affidati i procedimenti relativi al riconoscimento e alle attribuzioni di cui all'art. 4 della legge 13 giugno 1990 n. 68 sugli

enti morali (associazioni, fondazioni, ecc.), e, a far tempo dal 1° gennaio 2007, le funzioni di Giudice del Registro dei Trusts e di Giudice di sorveglianza sul Registro tenuto dalla Camera di Commercio. Si tratta dell'esercizio di giurisdizione volontaria, che implica controlli esclusivamente di legittimità, molto simili a quelli oggetto della giurisdizione amministrativa. Tali funzioni sono state esercitate sino al 26 ottobre 2009, allorché sono state trasferite all'avv. Pasini.

Alla data del 31 dicembre 2009 risultano iscritte e vigenti

- n. 299 associazioni
- n. 50 enti ecclesiastici
- n. 79 fondazioni
- n. 2 enti non lucrativi (fondazioni bancarie)

A seguito di contemporanea incompatibilità dei Commissari avv. Felici e Pierfelici, gli sono state assegnate **n. 2** cause civili e **n. 1** causa in materia di lavoro subordinato, tutte definite, o comunque in esecuzione, oltre a **n. 2** istruttorie per gravami su provvedimenti emessi da altro giudice, e **n. 1** procedimento esecutivo iscritto nell'apposito registro.

Nel 2009 ha depositato **n. 1 sentenza** in causa di lavoro subordinato.

*

5) AVV. ISABELLA PASINI

Ha assunto le funzioni il 26 ottobre 2009. In materia civile e commerciale le è stata assegnata la sorveglianza sugli enti morali, associazioni e fondazioni, oltre alle funzioni di Giudice di Sorveglianza sui trusts. Tratta le cause civili in materia tributaria, e le sono state trasferite le cause nella stessa materia in *pro servato* avanti all'avv. Felici, in attuazione delle determinazioni già illustrate al Consiglio Grande e Generale e della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia; le sono state assegnate alcune cause

civili e procedure concorsuali a seguito della contemporanea incompatibilità dell'avv. Felici e della dott. Pierfelici.

Il lavoro giudiziario può essere così riassunto:

- assegnate **n. 2** procedure concorsuali e n. 2 istanze di apertura del giudiziale concorso, in corso di definizione;
- assegnate e pendenti **n. 21** cause civili, di cui **n. 6** iscritte a ruolo nel 2009;
- cause in materia tributaria in *pro servato*: **n. 26**, di cui n. 25 costituenti arretrato, già assegnate all'avv. Felici. E' stato demandato all'avv. Massimiliano Simoncini di predisporre apposita relazione, contenente la trattazione degli aspetti in fatto ed in diritto, propedeutica alla redazione della sentenza.

II – Settore Penale

Sino al 19 febbraio 2009 alle funzioni istruttorie sono assegnati i Commissari della Legge avv. Buriani e avv. Battaglino, e, limitatamente alle rogatorie internazionali, la dott. Vannucci e l'avv. Ceccarini; la decisione spettava ai Commissari della Legge dott. Vannucci e avv. Ceccarini. Dal 19 febbraio 2009, e sino alla reintegrazione degli organici con le nuove nomine, tutto il giudizio penale è stato trasferito all'avv. Ceccarini, mentre alla dott. Vannucci sono state assegnate le funzioni istruttorie per i procedimenti riguardanti i reati di riciclaggio, finanziari e bancari. Dal 3 agosto 2009 la decisione penale è stata assegnata all'avv. Ceccarini ed all'avv. Buriani, mentre all'istruttoria la prof. Di Bona, l'avv. Battaglino e la dott. Vannucci.

Si deve ricordare che dal 1° dicembre 2006 sono stati assegnati all'avv. Ceccarini i procedimenti per rogatorie internazionali passive relativi esclusivamente alle richieste di identificazione del presentatore all'incasso di assegni o di altri titoli di credito presso gli istituti bancari o finanziari sammarinesi: si tratta di procedimenti estremamente standardizzati e ripetitivi. Dal 1° dicembre 2009 sono stati assegnati all'avv. Buriani i procedimenti di estradizione e le rogatorie internazionali passive nelle quali vengono richiesti atti istruttori diversi dalle indagini bancarie o presso finanziarie, eccettuate comunque quelle per i reati di riciclaggio, finanziari e bancari.

A) Istruttoria penale

Il 2009 per l'istruttoria penale è stato un anno estremamente significativo in quanto ai sensi dell'art. 10 della legge 17 giugno 2008 n. 93 i processi penali iscritti precedentemente all'entrata in vigore della legge non definiti al 1° giugno 2009 con provvedimento di archiviazione ovvero con rinvio a giudizio dovevano passare

all'archivio. Si è pertanto determinata una intensa attività dei Giudici Inquirenti che ha portato alla definizione praticamente di tutto l'arretrato presente. Il riferimento dettagliato sugli effetti dell'applicazione della legge richiamata verrà fornito nel prosieguo.

Al fine di indicare il quadro del lavoro effettivo, verranno scorporati dal numero dei procedimenti pendenti, quelli relativi ai reati di furto, falsità in monete e danneggiamento commessi da ignoti ed ai reati di emissione di assegni a vuoto, conformemente anche a quanto indicato nella Relazione annuale sullo stato della giustizia dal precedente Magistrato Dirigente, ove si chiarisce che per tali procedimenti non vi è lavoro effettivo sotto il profilo della qualità, ma solo quantitativo. Si deve poi ricordare che il numero dei rinvii a giudizio non dà luogo ad un pari numero di processi pervenuti al dibattimento, atteso che, come si vedrà, soprattutto per i reati di emissione di assegni a vuoto viene operata la riunione di tutti i procedimenti pendenti contro lo stesso soggetto, per cui il rinvio a giudizio comprende tutte le condotte.

Ciò premesso si evidenzia che al 31 dicembre 2009 risultano pendenti complessivamente **n. 349 procedimenti penali**, oltre a n. 73 procedimenti per reati di furto, danneggiamento, e spendita di moneta falsa commessi da ignoti e n. 43 per il reato di emissione di assegni a vuoto.

Il pendente effettivo (n. 349 procedimenti) è così strutturato in relazione all'anno di iscrizione a ruolo:

2006	n. 4
2007	n. 11
2008	n. 22
2009	n. 312

Nel corso del 2009 sono stati conclusi, indipendentemente dall'anno di iscrizione a ruolo: a) con **rinvio a giudizio n. 141** procedimenti penali; b) con **decreto penale, provvedimento di ammissione alla oblazione volontaria o perdono giudiziale n. 141** procedimenti; c) con provvedimento di **archiviazione n. 665** procedimenti.

Sono stati altresì depositati n. 278 rinvii a giudizio per reati di emissione di assegni a vuoto e n. 576 provvedimenti di archiviazione per reati commessi da ignoti (furto, danneggiamento e spendita di moneta falsa) e per il reato di emissione di assegni a vuoto.

Nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2009 sono stati iscritti n. 1.458 nuovi procedimenti penali (n. 1.331 nel 2008, n. 1.441 nel 2007, n. 1.438 nel 2006, n. 1.375 nel 2005, n. 1.322 nel 2004, n. 1.588 nel 2003, n. 1.141 nel 2002, n. 1.056 nel 2001, n. 1.170 nel 2000, n. 1.221 nel 1999, e n. 1.665 nel 1998). Il dato relativo ai reati per emissione di assegni a vuoto, pari a n. 166 è apparentemente in flessione: (erano n. 184 nel 2008, n. 198 nel 2007, n. 432 nel 2006, n. 456 nel 2005, n. 478 nel 2004, n. 667 nel 2003, n. 283 nel 2002, n. 262 nel 2001, n. 177 nel 2000, n. 225 nel 1999), ma, in realtà, la riduzione significativa è dovuta al fatto che viene iscritto un unico procedimento penale a carico dell'emittente, indipendentemente dal numero degli assegni protestati, anziché procedere alla riunione dei singoli fascicoli, aperti sulla base dei singoli atti di protesto, e, quindi, non è ascrivibile al ridimensionamento del fenomeno. Il numero dei reati di furto e danneggiamento e falsità in moneta commessi da ignoti è pari a n. 530 (erano n. 591 nel 2008, n. 519 nel 2007, n. 438 nel 2006, n. 455 nel 2005, n. 390 nel 2004, n. 285 nel 2003, n. 471 nel 2002, n. 514 nel 2001, n. 591 nel 2000 e n. 484 nel 1999), con una timida inversione di tendenza. Ne deriva che il numero dei procedimenti penali "effettivi" iscritti nel 2009 è **n. 762**, pari al 52,2% del totale.

La situazione riassuntiva del lavoro giudiziario relativo alla istruttoria penale per il 2009 è, pertanto, la seguente:

Tabella 1
Situazione globale del lavoro nell'istruttoria penale

PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI AL 31/12/09	RINVII A GIUDIZIO	ARCHIVIAZIONI	DECRETI PENALI, OBLAZIONI VOLONTARIE E PERDONO GIUDIZIALE
n. 349 effettivi oltre n. 116 per reati commessi da ignoti e per il reato di emissione di assegni a vuoto	n. 141 effettivi oltre n. 278 per il reato di emissione di assegni a vuoto	n. 665 effettivi oltre n. 576 per reati commessi da ignoti	n. 141 provvedimenti

I dati disaggregati relativi ai titoli di reato e all'anno di iscrizione a ruolo dei procedimenti penali pendenti in istruttoria, di quelli definiti con rinvio a giudizio, con decreto penale e con archiviazione sono forniti in allegato alla presente Relazione (Allegato G), assieme ai grafici relativi ai reati per emissione di assegni a vuoto e quelli commessi da ignoti.

*

Per quanto concerne le rogatorie internazionali, nel 2009 sono pervenute **n. 212** richieste di assistenza giudiziaria internazionale, tutte evase. E' opportuno segnalare che tra le rogatorie n. 4 sono pervenute dalla Svizzera, n. 1 dall'Olanda, n. 1 dal Belgio, n. 1 dalla Germania, n. 1 dalla Gran Bretagna, n. 1 dalla Francia, n. 1 dagli Stati Uniti d'America, e tutte le altre dall'Italia.

La situazione riassuntiva, è, pertanto, la seguente:

Tabella 2
Rogatorie internazionali

RICHIESTE PERVENUTE	DA EVADERE AL 31/12/2009
n. 212	n. 0

I prospetti relativi alle rogatorie sono forniti in allegato (Allegato H).

*

Passando all'esame del lavoro assegnato ai singoli Commissari della Legge in questo settore si forniscono i dati che seguono.

1) AVV. ALBERTO BURIANI

I procedimenti penali pendenti a carico dell'avv. Buriani al 31 dicembre 2009 sono **n. 15**, cui si aggiungono n. 2 procedimenti per i reati di furto e danneggiamento commessi da ignoti.

Sono stati definiti, nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2009:

- **n. 52 procedimenti con rinvio a giudizio**, oltre a n. 179 per il reato di emissione di assegni a vuoto.
- **n. 419 procedimenti con provvedimento di archiviazione**, di cui n. 253 riferiti a procedimenti aperti prima del 1° settembre 2008 e definiti entro il 1° giugno 2009, oltre a n. 19 per il reato di emissione di assegni a vuoto e n. 179 per i reati commessi da ignoti.
- **n. 34 procedimenti con decreto penale di condanna, di ammissione alla oblazione volontaria o di concessione del perdono giudiziale**

Nel corso del 2009 (e cioè sino al 3 agosto 2009) gli sono stati assegnati **n. 166 procedimenti penali**, di cui, al 31 dicembre, ne risultano pendenti n. 12, oltre a n. 91 per i reati di emissione di assegni a vuoto e n. 290 per i reati di furto e danneggiamento commessi da ignoti.

A far tempo dal 1° dicembre 2009 è stato incaricato delle procedure di estradizione e delle rogatorie internazionali, ad eccezione di quelle per reati di riciclaggio e reati bancari e finanziari, e di quelli relativi a reati diversi per i quali siano chiesti atti istruttori diversi dalle indagini bancarie e finanziarie.

Dal 2 dicembre al 31 dicembre 2009:

- sono pervenute **n. 5** richieste di assistenza giudiziaria internazionale e **n. 1** richiesta di estradizione.
- sono state tutte evase, o comunque sono stati adottati i provvedimenti ritenuti del caso.

*

2) PROF. LAURA DI BONA

Si ricorda che la prof. Di Bona ha assunto le funzioni il 3 agosto 2009.

I procedimenti penali pendenti a carico della prof. Di Bona al 31 dicembre 2009 sono **n. 109**.

Sono stati definiti al 31 dicembre 2009:

- **n. 3 procedimenti con rinvio a giudizio**
- **n. 27 procedimenti con provvedimento di archiviazione.**

Nel corso del 2009 gli sono stati assegnati **n. 139 procedimenti penali**. Di questi, al 31 dicembre, ne risultano pendenti n. 109.

*

3) AVV. ROBERTO BATTAGLINO

I procedimenti penali pendenti a carico dell'avv. Battaglino al 31 dicembre 2009 sono **n. 188**, cui si aggiungono n. 115 procedimenti per i reati di emissione di assegni a vuoto, nonché relativi a furti, danneggiamenti e falsità in monete commessi da ignoti.

Sono stati definiti, nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2009:

- **n. 78 procedimenti con rinvio a giudizio** (oltre a n. 16 provvedimenti di rinvio a giudizio per il reato di emissione di assegni a vuoto, per n. 99 procedimenti penali)
- **n. 208 procedimenti con provvedimento di archiviazione** (oltre a n. 267 provvedimenti di archiviazione per il reato di emissione di assegni a vuoto e n. 55 per i reati di furto, danneggiamento e spendita di moneta falsa commessi da ignoti, ivi compresi suicidi e decessi).
- **n. 107 con decreto penale o con il perdono giudiziale o con ingiunzione amministrativa**

Nel corso del 2009 gli sono stati assegnati **n. 444 procedimenti penali**, oltre a n. 313 relativi ai reati commessi da ignoti, e comprensivi delle indagini per suicidi. Di questi, al 31 dicembre, ne risultano pendenti n. 180, cui si aggiungono n. 115 procedimenti per i reati di emissione di assegni a vuoto.

Cura l'esecuzione penale; nell'esercizio di tali funzioni ha dichiarato di avere emesso n. 57 provvedimenti significativi (non ripetitivi), causati da detenzioni per espiazione pena.

Gli è stata assegnata **n. 1 rogatoria internazionale**, evasa.

*

4) DOTT. RITA VANNUCCI

La dott. Vannucci è incaricata dell'esecuzione delle rogatorie internazionali, ad eccezione di quelle relative alla identificazione del presentatore di assegni presso istituti bancari, e, a far tempo dal 1° dicembre 2009, ad eccezione di quelle per reati diversi dal riciclaggio e dai reati bancari e finanziari, e di quelle nelle quali, indipendentemente da reato, sono chiesti atti istruttori diversi dalle indagini bancarie e finanziarie.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009:

- sono pervenute **n. 119** richieste di assistenza giudiziaria internazionale
- sono state tutte evase, o comunque sono stati adottati i provvedimenti ritenuti del caso.

Per quanto concerne le funzioni istruttorie, i procedimenti penali pendenti a carico della dott. Vannucci al 31 dicembre 2009 sono **n. 37**, di cui n. 19 aperti prima dell'entrata in vigore della legge n. 93 del 2008.

Sono stati definiti, nel periodo 19 febbraio-31 dicembre 2009:

- **n. 8 procedimenti con rinvio a giudizio**
- **n. 11 procedimenti con provvedimento di archiviazione.**

Il 19 febbraio 2009 ha preso in carico n. 43 procedimenti penali per il reato di riciclaggio, per reati bancari, finanziari e tributari: di questi, n. 10 sono stati trasmessi ad altro Giudice per competenza; successivamente le sono stati assegnati **n. 13 procedimenti penali**, di cui ne risultano pendenti n. 12.

*

5) AVV. VITTORIO CECCARINI

L'avv. Ceccarini è incaricato dell'esecuzione delle rogatorie internazionali limitatamente a quelle nelle viene richiesta alla identificazione del presentatore di assegni presso istituti bancari.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009:

- sono pervenute **n. 86** richieste di assistenza giudiziaria internazionale
- sono state tutte evase, o comunque sono stati adottati i provvedimenti ritenuti del caso.

B) Decisione penale

Con la distribuzione del lavoro del 20 novembre 2003 il giudizio penale è stato affidato alla dott. Vannucci e all'avv. Ceccarini; a partire dal 19 febbraio 2009 la dott. Vannucci è stata assegnata all'istruttoria per i reati di riciclaggio, bancari, finanziari e tributari, mentre dal 3 agosto 2009 l'avv. Buriani è stato destinato a svolgere le funzioni dibattimentali.

Si deve nuovamente ricordare che la differenza tra i dati della decisione penale e quelli dei rinvii a giudizio in istruttoria è dovuto al fatto che questi ultimi sono relativi ai singoli processi iscritti a ruolo, senza tenere conto dei provvedimenti di riunione per connessione soggettiva: alla riunione consegue infatti la definizione con un unico dibattimento e con un'unica sentenza di tutti i procedimenti riuniti. Inoltre, si deve evidenziare che una ulteriore ragione della discrepanza si deve al fatto che i Giudici inquirenti considerano conclusa l'istruttoria alla data del provvedimento di rinvio, mentre è solo con il deposito presso la Cancelleria che il processo passa alla fase della decisione, ed il fascicolo entra a far parte del carico di lavoro del Giudice decidente.

Nel 2009 sono pervenuti alla decisione penale, a seguito di rinvio a giudizio dei giudici inquirenti, **n. 146** procedimenti, oltre a n. 215 per il reato di emissione di assegni a vuoto, che hanno dato luogo a n. 29 processi, in ragione della connessione soggettiva (più assegni a vuoto emessi dallo stesso imputato). Il pendente per dibattimenti già fissati ma da celebrare o da concludere con la sentenza, con riferimento ai rinvii pervenuti anche negli anni precedenti, è costituito da n. 118 processi, oltre n. 191 (pari a n. 6 processi) per il reato di emissione di assegni a vuoto.

Il numero dei dibattimenti celebrati e definiti con la sentenza è pari a **n. 58**, oltre a n. 22 per il reato di emissione di assegni a vuoto (n. 49 dall'avv. Ceccarini, n. 5 dalla dott. Vannucci e n. 4 dall'avv. Buriani), mentre quello delle sentenze penali di primo

grado depositate in cancelleria con le motivazioni è pari a **n. 81**, di queste n. 68 (di cui n. 22 per il reato di emissione di assegni a vuoto) dall'avv. Ceccarini, n. 9 dalla dott. Vannucci e n. 4 dall'avv. Buriani.

Tutti i dibattimenti sono stati fissati, sebbene soggetti a ripetuti rinvii: **per n. 40 processi (di cui n. 6 per il reato di emissione di assegni a vuoto) si sono tenute più udienze dibattimentali senza pervenire alla definizione.**

Sul rispetto dei criteri impartiti per l'evasione del lavoro con le disposizioni del 19 febbraio 2009 ci si soffermerà nel prosieguo.

Sinteticamente il quadro riassuntivo del lavoro giudiziario è il seguente:

Tabella 1
Quadro riassuntivo della decisione penale

RINVII PERVENUTI NEL 2009	DIBATTIMENTI DA CELEBRARE	DIBATTIMENTI CELEBRATI NEL 2009	SENTENZE DEPOSITATE NEL 2009	DIBATTIMENTI DA FISSARE (ARRETRATO)	SENTENZE DA DEPOSITARE
n. 146 oltre a n. 29 processi per il reato di emissione di assegni a vuoto	n. 40	n. 58 oltre a n. 22 per il reato di emissione di assegni a vuoto	n. 81 , di cui n. 22 per il reato di emissione di assegni a vuoto	n. 0	n. 3

I dati dettagliati relativi ai procedimenti penali in decisione viene fornito in allegato (Allegato I).

*

Passando all'esame del lavoro svolto dai singoli giudici si osserva quanto segue:

1) DOTT. RITA VANNUCCI

Il quadro del lavoro svolto dalla dott. Vannucci nel periodo 1 gennaio-18 febbraio 2009 può essere così riassunto:

- **dibattimenti celebrati nel 2009 e conclusi con la decisione: n. 5**
- **sentenze depositate n. 9**, di cui n. 4 relative a processi celebrati e conclusi con la lettura del dispositivo nel 2008.

Alla data del 31 dicembre 2009 non aveva sentenze da depositare.

*

2) AVV. VITTORIO CECCARINI

Nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2009 il quadro del lavoro da lui svolto può essere così riassunto:

- **n. 118 rinvii a giudizio** pendenti al 31 dicembre 2009, riferiti anche a processi pervenuti alla decisione in anni precedenti.
- **dibattimenti già fissati ma da celebrare o rinviati senza pervenire a sentenza: n. 39** di cui n. 6 per il reato di emissione di assegni a vuoto.
- **dibattimenti celebrati nel 2009 e conclusi con la decisione: n. 49**, oltre a n. 22 per il reato di emissione di assegni a vuoto.
- **sentenze depositate: n. 68**, di cui n. 22 per il reato di emissione di assegni a vuoto.
- **sentenze da depositare nei termini: n. 3.**

*

3) AVV. ALBERTO BURIANI

Ha assunto le funzioni di giudice decidente a partire dal 3 agosto 2009.

Nel periodo 3 agosto-31 dicembre 2009 il quadro del lavoro da lui svolto può essere così riassunto:

- **n. 17 rinvii a giudizio** pervenuti nel 2009.
- **dibattimenti già fissati ma da celebrare: n. 13**
- **dibattimenti celebrati nel 2009 e conclusi con la decisione: n. 4**
- **sentenze depositate: n. 4.**
- tutti i dibattimenti relativi a processi pervenuti nel 2009 sono stati fissati.

*

4) AVV. GILBERTO FELICI

Nel corso del 2009 è stato assegnato all'avv. Felici **n. 1** procedimento penale per la decisione a seguito dell'astensione dell'avv. Vittorio Ceccarini e per l'incompatibilità di tutti gli altri Commissari. Si tratta di un procedimento il cui rinvio a giudizio è stato depositato il 13 febbraio 2007, la prima udienza dibattimentale si è tenuta il 26 settembre 2007, e vi sono stati, prima dell'astensione, ben n. 12 rinvii. Tale procedimento è tuttora pendente a seguito della presentazione di reiterate istanze di ricusazione dei giudici, ed ora di una questione di legittimità costituzionale sollevata *ex officio* dal giudice che investe la disciplina della prescrizione del reato.

1.3.2. Sezione specializzata della giurisdizione amministrativa

Deve essere ricordato che tra le competenze assegnate al Tribunale amministrativo vi è il controllo della legittimità sugli atti amministrativi nonché la giurisdizione sui ricorsi, e che dall'esercizio associato di tali attribuzioni in capo ad uno stesso magistrato sorgono incompatibilità (art. 28, comma 3, della legge 28 giugno 1989 n. 68).

Ciò premesso, si deve evidenziare che al dott. Giuseppe Costanzo, in considerazione della specifica esperienza professionale, è stato affidato il contenzioso. Il controllo preventivo di legittimità dal febbraio 2006 è stato assegnato al Giudice Conciliatore avv. Fattori, sostituito, in caso di impedimento, dal Giudice Conciliatore avv. Belluzzi. Si deve anche sottolineare che, esistendo un unico Giudice Amministrativo di primo grado, lo stesso è stato sostituito per i ricorsi giurisdizionali dal Commissario della Legge avv. Felici nei casi di incompatibilità. Con l'assunzione dell'incarico da parte dell'avv. Isabella Pasini, le è stato assegnato il controllo preventivo di legittimità su tutti gli atti amministrativi ad eccezione di quelli in materia urbanistica, per i quali esercita le funzioni giurisdizionali in caso di ricorsi.

Sulla base dei dati forniti dalla Cancelleria della Sezione Specializzata della giurisdizione amministrativa del Tribunale Unico risulta il quadro seguente.

Nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2009 sono stati assegnati al Giudice Amministrativo di primo grado **n. 46 ricorsi**, oltre a n. 37 pendenti all'inizio dell'anno.

Sono state **depositate n. 15 sentenze**, oltre a n. 5 decreti di archiviazione del procedimento. Restano da depositare n. 50 sentenze, mentre al 31 dicembre risultano pendenti n. 12 ricorsi.

In sede di **controllo preventivo di legittimità** sono stati emessi **n. 3.633 provvedimenti**, cui si aggiungono n. 27 dichiarazioni di incompetenza e n. 427 ordinanze di rinvio per chiarimenti e n. 2 rimessione di atti all'Amministrazione.

Il quadro del lavoro espletato può essere così riassunto:

Tabella 1
Quadro riassuntivo del lavoro svolto
dalla Sezione Specializzata della giurisdizione amministrativa

RICORSI ASSEGNATI NEL 2009	SENTENZE DEPOSITATE NEL 2009	SENTENZE DA DEPOSITARE O RICORSI DA DEFINIRE	CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ
n. 46	n. 15	n. 50	n. 3.633 , oltre a n. 27 dichiarazioni di incompetenza e n. 427 ordinanze di rinvio per chiarimenti e n. 2 rimessione alla PA

I dati relativi all'arretrato in questo settore sono indicati nell'Allegato P alla presente Relazione.

*

Passando all'esame del lavoro svolto dai singoli giudici, i rilievi sono quelli che seguono.

1) DOTT. GIUSEPPE COSTANZO

Al dott. Costanzo sono assegnati, in via esclusiva dal 20 novembre 2003, i ricorsi giurisdizionali; fino al 26 novembre 2009 gli sono state, inoltre, affidate le funzioni di giudice di sorveglianza sugli enti morali (si vedano i dati nell'Allegato F), ed alcune cause civili in caso di incompatibilità dei Commissari della Legge Pierfelici e Felici.

Il quadro del lavoro svolto nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2008 è il seguente:

- **Ricorsi assegnati:** n. 45, oltre a n. 35 pendenti al 1 gennaio 2009, per un totale di **n. 80 ricorsi**.
- **sentenze depositate:** **n. 13**, oltre n. 6 decreti di archiviazione del ricorso per rinuncia;
- sentenze da depositare **n. 50**.

Dal 29 ottobre 2009 svolge le funzioni di controllo preventivo di legittimità sugli atti in materia edilizia ed urbanistica: ha emesso n. 5 pronunce, di cui n. 1 di illegittimità e n. 2 ordinanze di rinvio per chiarimenti

Egli svolge inoltre le funzioni di Garante per la tutela della riservatezza dei dati personali, per la quale egli riferisce di avere ricevuto n. 191 richieste, di cui n. 32 non evase, nonché di Presidente della Commissione di Controllo per la finanza pubblica, nell'esercizio della quale ha dichiarato di avere esaminato, nel 2009, n. 1.625 pratiche.

*

2) AVV. ISABELLA PASINI

Come già riferito, l'avv. Pasini ha assunto l'incarico il 26 ottobre 2009.

In tale periodo:

- Le è stato assegnato **n. 1** ricorso amministrativo, tuttora pendente;

- ha emesso **n. 598** pronunce in sede di controllo preventivo di legittimità, di cui n. 2 rimessioni alla Pubblica Amministrazione e n. 55 rinvii.
- Inoltre, partecipa al Collegio *ex art. 4* della legge n. 115/2000

*

3) AVV. GILBERTO FELICI

All'avv. Felici è stato assegnato nel 2009 n. 1 ricorso amministrativo per incompatibilità del dott. Costanzo, e ne aveva già pendente n. 1. Ha depositato **n. 2 sentenze**.

*

4) AVV. RAIMONDO FATTORI

L'avv. Fattori ha svolto il controllo preventivo di legittimità dal mese di marzo 2006 sino al 26 ottobre 2009.

Il quadro del lavoro svolto nel 2009 è il seguente:

- provvedimenti emessi in sede di controllo preventivo di legittimità: n. 3004, oltre a n. 27 dichiarazioni di incompetenza e n. 370 provvedimenti di rinvio per chiarimenti.

*

5) AVV. GIOVANNI BELLUZZI

L'avv. Belluzzi ha provveduto alla sostituzione dell'avv. Fattori per impedimento di questi.

Il quadro del lavoro svolto nel 2009 è il seguente:

- provvedimenti emessi in sede di controllo preventivo di legittimità: n. 26.

1.3.3. Prospetti riassuntivi relativi al lavoro giudiziario dei giudici di primo grado

Al fine di consentire la valutazione dei carichi di lavoro assegnati a singoli Giudici di primo grado, vengono forniti specchietti riassuntivi alla data del 31 dicembre 2009.

Si evidenzia che sono indicati esclusivamente i procedimenti costituenti pendente “effettivo” e, dunque, per il civile, detratte le delibazioni, le rogatorie, le esecuzioni, le istruttorie d’appello, le terze istanze ed i rimedi straordinari, ecc., mentre per il penale dell’istruttoria il dato è stato defalcato dei procedimenti relativi ai reati di emissione di assegni a vuoto nonché di furto, falsità in monete e danneggiamento commessi da ignoti, e per il penale dibattimentale sono segnalati i processi per reati di emissione di assegni a vuoto ed i rinvii dei dibattimenti già fissati e non ancora conclusi.

Nella prima riga è indicato il lavoro effettivamente pendente affidato al 31 dicembre 2009, nella seconda riga il lavoro svolto dal singolo Giudice, mentre nella terza riga, invece, l’arretrato, o comunque il lavoro in attesa di essere espletato ma per il quale non sono ancora scaduti i termini di legge.

Tabella A – Lavoro giudiziario dott. Valeria Pierfelici

CAUSE CIVILI	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	SOCIETÀ, COOPERATIVE E CONSORZI E PROCEDURE CONCORSUALI
- n. 294 cause in istruttoria, per quali dovrà essere emessa la sentenza	n. 13 procedure pendenti	n. 5432 società, di cui n. 564 in liquidazione; n. 68 cooperative; n. 5 consorzi; n. 8 cooperative e consorzi agricoli. n. 1 procedura concorsuale
- n. 127 sentenze depositate	tutte evase	
- nessun arretrato - n. 6 cause in <i>pro servato</i> nei termini	nessun arretrato	nessun arretrato

Tabella B – Lavoro giudiziario avv. Vittorio Ceccarini

ISTRUTTORIA PENALE	DECISIONE PENALE
<p>- n. 86 rogatorie pervenute</p>	<p>- n. 118 rinvii a giudizio pendenti al 31/12/2009 - n. 39 dibattimenti rinviati e non conclusi con la decisione - n. 49 dibattimenti celebrati nel 2009 conclusi con la decisione, oltre a n. 22 per il reato di emissione di assegni a vuoto</p>
<p>tutte evase o in corso di definizione</p>	<p>- n. 68 sentenze depositate, di cui n. 22 per il reato di emissione di assegni a vuoto</p>
	<p>- tutti i processi sono stati fissati</p> <p>- n. 3 sentenze da depositare nei termini</p>

Tabella C – Lavoro giudiziario avv. Alberto Buriani

ISTRUTTORIA PENALE	DECISIONE PENALE
<ul style="list-style-type: none"> - n. 15 procedimenti penali pendenti in istruttoria - n. 166 procedimenti assegnati fino al 3/8/2009, oltre n. 91 procedimenti per i reati di emissione di assegni a vuoto, e n. 290 per reati commessi da ignoti - n. 6 rogatorie internazionali ed estradizioni 	<ul style="list-style-type: none"> - n. 17 rinvii a giudizio pervenuti - n. 13 dibattimenti già fissati ma da celebrare - n. 4 dibattimenti celebrati nel 2009 e conclusi con la decisione
<ul style="list-style-type: none"> - n. 52 rinvii a giudizio depositati - n. 419 provvedimenti di archiviazione - n. 34 decreti penali, oblazioni volontarie, perdono giudiziale 	<ul style="list-style-type: none"> - n. 4 sentenze depositate
	<p>tutti i processi sono stati fissati nessun arretrato</p>

Tabella D – Lavoro giudiziario dott. Rita Vannucci

DECISIONE PENALE	ISTRUTTORIA PENALE
<ul style="list-style-type: none"> - n. 5 rinvii a giudizio pervenuti nel 2009 - n. 5 dibattimenti celebrati nel 2009 e conclusi con la decisione 	<ul style="list-style-type: none"> - n. 37 procedimenti penali pendenti. - n. 13 assegnati nel 2009 - n. 119 rogatorie internazionali
<ul style="list-style-type: none"> - n. 9 sentenze depositate 	<ul style="list-style-type: none"> - n. 8 rinvii a giudizio - n. 11 archiviazioni tutte evase le rogatorie
nessun arretrato	

Tabella E – Lavoro giudiziario prof. Laura Di Bona

ISTRUTTORIA PENALE
<ul style="list-style-type: none"> - n. 109 procedimenti penali pendenti in istruttoria - n. 139 procedimenti assegnati dal 3/8/2009
<ul style="list-style-type: none"> - n. 3 rinvii a giudizio depositati - n. 27 provvedimenti di archiviazione
nessun arretrato

Tabella F – Lavoro giudiziario avv. Gilberto Felici

CAUSE CIVILI	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	PROCEDURE CONCORSUALI	DECISIONE PENALE
<p>- n. 255 cause in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza</p> <p>- n. 1 ricorso amministrativo assegnato</p>	<p>n. 67 procedure</p> <p>n. 9 sindacati e associazioni di categoria</p>	<p>- n. 157 procedure effettive, per le quali deve ancora essere pronunciata la sentenza di esecutorietà dello stato attivo e passivo, su n. 190 procedure aperte</p>	<p>n. 1 processo assegnato</p> <p>Dibattimento fissato</p>
<p>- n. 66 sentenze depositate</p> <p>- n. 2 sentenze depositate a definizione di ricorso amministrativo</p>	<p>tutte evase</p>	<p>- n. 14 sentenze sullo stato attivo e passivo depositate</p> <p>- n. 30 procedure aperte</p> <p>- n. 5 procedure archiviate</p>	
<p>- arretrato: n. 15 cause in <i>pro servato</i></p> <p>- n. 2 cause in <i>pro servato</i> nei termini</p>	<p>nessun arretrato</p>	<p>- n. 47 istanze sulle quali si deve provvedere (apertura procedura o archiviazione)</p> <p>arretrato: n. 3 sentenze da emettere.</p>	

Tabella G – Lavoro giudiziario avv. Roberto Battaglino

CAUSE CIVILI	ISTRUTTORIA PENALE
- n. 4 cause in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza	- n. 188 procedimenti penali in istruttoria - n. 444 procedimenti assegnati nel 2009, oltre n. 313 procedimenti per reati commessi da ignoti - n. 1 rogatoria
- n. 2 sentenze depositate	- n. 78 rinvii a giudizio - n. 208 provvedimenti di archiviazione - n. 107 decreti penali e perdono giudiziale - n. 57 provvedimenti significativi emessi nell'esecuzione penale
nessun arretrato	nessun arretrato

Tabella H – Lavoro giudiziario dott. Giuseppe Costanzo

RICORSI GIURISDIZIONALI E CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ	ENTI MORALI E CAUSE CIVILI
<p>- n. 45 ricorsi pervenuti - n. 35 ricorsi pendenti al 1 gennaio 2009 (iscritti in anni precedenti)</p> <p>- n. 5 provvedimenti emessi in sede di controllo preventivo di legittimità</p>	<p>n. 299 associazioni, n. 50 enti ecclesiastici, n. 79 fondazioni, n. 2 fondazioni bancarie</p>
<p>- n. 13 sentenze depositate (oltre n. 6 decreti di archiviazione)</p>	<p>- n. 1 sentenza civile depositata</p>
<p>n. 50 sentenze da depositare in arretrato</p>	

Tabella I – Lavoro giudiziario avv. Isabella Pasini

RICORSI GIURISDIZIONALI AMMINISTRATIVI	CAUSE CIVILI E PROCEDURE CONCORSUALI	CONTROLLO PREVENTIVO LEGITTIMITÀ
- n. 1 ricorso pervenuto	- n. 21 cause in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza - n. 2 procedure concorsuali	- n. 598 pronunce, di cui n. 2 rimessioni alla PA e n. 55 rinvii
- n. 0 sentenze depositate		
- n. 0 sentenze da depositare	- arretrato: n. 25 cause in <i>pro servato</i> - n. 1 causa in <i>pro servato</i> nei termini - n. 2 istanze di apertura di procedure concorsuali sulle quali si deve provvedere	

1.4. Situazione del lavoro giudiziario dei Giudici Conciliatori e del Procuratore del Fisco.

Ai Giudici Conciliatori sono attribuite le cause civili relative a beni mobili il cui valore, in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 28 ottobre 2005 n. 145, non ecceda €50.000, nonché – sino al 31 dicembre 2004 – le procedure di mano regia di qualunque valore. Con l'approvazione della legge sulla istituzione della Esattoria unica, i Giudici Conciliatori sono stati liberati del carico relativo alle procedure di mano regia, vale a dire delle attività di riscossione dei crediti dello Stato, anche se residuano le funzioni di Giudice dell'esecuzione, per le eventuali opposizioni, oltre alcune procedure che sono rimaste al Tribunale in applicazione di quanto previsto dalla legge.

Si deve altresì segnalare che i Giudici Conciliatori, sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, svolgono anche le funzioni di Procuratore del Fisco e di Pro Fiscali, e che ad essi, come più volte segnalato, è stato assegnato sino al 26 ottobre 2009 il controllo preventivo di legittimità sugli atti della Pubblica Amministrazione.

Nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2009 sono state assegnate ai Giudici Conciliatori n. 466 cause (n. 476 nel 2008, n. 310 nel 2007, n. 325 nel 2006, n. 379 nel 2005, n. 324 nel 2004, n. 285 nel 2003, n. 349 nel 2002, n. 309 nel 2001, n. 264 nel 2000, n. 255 nel 1999 e n. 251 nel 1998).

Le cause di conciliazione pendenti al 31 dicembre 2009 **sono n. 1001**, oltre a n. 110 procedimenti di esecuzione, di cui **n. 476 effettive**, per le quali deve essere pronunciata la sentenza. Il pendente effettivo è pertanto pari al 47,5% delle cause pendenti.

Le sentenze pronunciate sono state complessivamente **n. 139**, di cui **n. 17 interlocutorie** (produzione in manica di documenti, dichiarazione di nullità di atti istruttori, riapertura dell'istruttoria per una nuova perizia).

Il *pro servato* nei termini è complessivamente pari a **n. 19 cause** di cui **n. 5 in arretrato**.

Nel corso del 2009 sono state archiviate **n. 285** cause, indipendentemente dall'anno di iscrizione a ruolo.

La situazione delle cause affidate all'Ufficio di Conciliazione è pertanto la seguente:

Tabella 1

Pendente globale cause civili pendenti avanti al Giudice Conciliatore

PENDENTE RISULTANTE DAL RUOLO	PENDENTE EFFETTIVO	SENTENZE DEPOSITATE	<i>PRO SERVATO</i>	CAUSE ARCHIViate
n. 1001 cause	n. 476 cause	n. 122 sentenze definitive n. 17 sentenze interlocutorie	n. 14 cause nei termini n. 5 cause in arretrato	n. 285 cause

Per quanto concerne le **procedure di mano regia** si evidenzia che al 31 dicembre 2009 risultavano **pendenti n. 343 procedure**. Nel 2009 sono state archiviate n. 16 procedure, aventi la più diversa anzianità di iscrizione. Come noto, a partire dalla fine del mese di ottobre 2004 la gestione è stata progressivamente trasferita alla Banca Centrale. Nel corso del 2009 sono state trasmesse alla Banca Centrale n. 4 procedure; sono n. 15 le istanze non evase, oltre a n. 2 procedimenti per i quali devono essere indette le procedure per la vendita coattiva.

In allegato alla presente relazione seguono gli elenchi del *pro servato* del Giudice Conciliatore (Allegato M), nonché le tabelle del pendente effettivo globale suddiviso in relazione alla materia e all'anno di iscrizione della causa a ruolo (Allegato N), e delle procedure di mano regia (Allegato O).

*

Passando all'esame del lavoro assegnato ai singoli Giudici Conciliatori in questo settore si forniscono i dati che seguono.

1) AVV. GIOVANNI BELLUZZI

Si deve ricordare che l'avv. Belluzzi svolge anche le funzioni di Pro Fiscale, e quindi sostituisce il Procuratore del Fisco in caso di assenza o incompatibilità. Di conseguenza, egli svolge in via principale le funzioni di Giudice Conciliatore, ed ha sostituito l'avv. Raimondo Fattori per il controllo preventivo di legittimità.

Le cause civili assegnate all'avv. Belluzzi al 31 dicembre 2009 sono complessivamente **n. 588**.

Più in dettaglio, il pendente è così strutturato:

- **n. 237 cause di conciliazione costituenti il pendente effettivo**, vale a dire cause ancora in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza
- n. 33 procedimenti relativi alla istruttoria d'appello nei quali la decisione spetta al Giudice delle Appellazioni
- n. 91 cause nelle quali è già stata emessa la sentenza, e, dunque in esecuzione, e comunque non ancora archiviate, n. 48 procedimenti di esecuzione iscritti nell'apposito registro, e n. 179 procedure strumentali non opposte.

I dati relativi al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009 sono i seguenti:

- cause civili iscritte nel ruolo del 2009 assegnate n. 233, di cui n. 45 già archiviate o comunque riunite.
- sono state archiviate n. 155 cause civili, indipendentemente dall'anno di iscrizione a ruolo
- **ha pronunciato n. 69 sentenze**, di cui n. 9 interlocutorie.
- alla data del 31 dicembre 2009 ha n. 3 cause in *pro servato*, nei termini.

Gli è stato assegnato il compito di raccogliere la giurisprudenza civile, di sovrintendere alla attuazione dell'informatizzazione dei registri di cancelleria e delle procedure interne, e di curare la predisposizione di programmi di *data base* per alcuni servizi, al fine di agevolare la raccolta dei dati e delle informazioni.

*

2) AVV. RAIMONDO FATTORI

Si deve ricordare che l'avv. Fattori svolge anche le funzioni di Pro Fiscale, e quindi sostituisce il Procuratore del Fisco in caso di assenza o incompatibilità. Di conseguenza, egli svolge in via principale le funzioni di Giudice Conciliatore. Dal febbraio 2006 si occupa anche del controllo preventivo di legittimità sugli atti della Pubblica Amministrazione, venuto meno con l'assunzione delle funzioni dal parte dell'avv. Pasini.

Le cause civili assegnate all'avv. Fattori al 31 dicembre 2009 sono complessivamente **n. 583**.

Più in dettaglio, il pendente è così strutturato:

- **n. 239 cause di conciliazione costituenti il pendente effettivo**, vale a dire cause ancora in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza
- n. 27 procedimenti relativi alla istruttoria d'appello nei quali la decisione spetta al Giudice delle Appellazioni

- n. 99 cause nelle quali è già stata emessa la sentenza, e, dunque in esecuzione, e comunque non ancora archiviate, oltre a n. 62 esecuzioni iscritte nell'apposito registro, e n. 156 procedure strumentali non opposte.

I dati relativi al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009 sono i seguenti:

- cause civili iscritte nel ruolo del 2009 assegnate n. 233, di cui n. 41 già archiviate
- sono state archiviate n. 130 cause civili, indipendentemente dall'anno di iscrizione a ruolo
- **ha pronunciato n. 70** sentenze, di cui n. 8 sentenze interlocutorie.
- alla data del 31 dicembre 2009 ha n. 11 cause in *pro servato* nei termini e **n. 5 in arretrato**.

*

3) AVV. ROBERTO CESARINI

Svolgendo a tempo pieno le funzioni di Procuratore del Fisco, quale Giudice Conciliatore gli sono state assegnate solo le procedure di mano regia, che avevano una gestione totalmente informatizzata, che lasciava poco spazio all'attività diretta del Giudice, salvo che per l'eventuale contenzioso. I dati complessivi delle procedure di mano regia sono già stati riportati.

A seguito del trasferimento della gestione di tali procedure alla Banca Centrale, gli rimangono le cause di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi e n. 343 procedure di mano regia, secondo le disposizioni transitorie contenute nella legge istitutiva del Servizio di Esattoria (legge 25 maggio 2004, n. 70) e dell'Accordo attuativo intervenuto tra il Tribunale Unico e la Banca Centrale. Di queste, n. 210 sono relative a mano regie nelle quali è stato eseguito il pignoramento di 1/5 dello stipendio del debitore, che rimangono aperte sino a che non si sarà raggiunta, attraverso gli accantonamenti mensili da parte del datore di lavoro, la somma pari al credito dello

Stato. Le restanti si trovano nella fase dell'opposizione alla procedura, dell'opposizione alla stima, ovvero nella fase delle attività relative alla vendita dei beni pignorati. Per n. 86 fascicoli, relativi a n. 6 debitori, i beni pignorati sono stati valutati senza valore dalla Banca Centrale, mentre in n. 4 procedure, relative a n. 2 debitori, vi sono beni pignorati in data antecedente al 1993.

L'arretrato è costituito da n. 15 istanze non evase, e da n. 2 procedure nelle quali devono essere indette le vendite coattive.

Quale Procuratore del Fisco, pur non essendo soggetto al Magistrato Dirigente ed al Consiglio Giudiziario, ha richiesto che anche nella presente Relazione fossero inseriti i dati dell'attività compiuta nel corso del 2009, per consentire l'apprezzamento del carico di lavoro da lui svolto.

Tale lavoro può essere così riassunto:

- n. 1.302 pareri sulle proposte di archiviazione avanzate dal Giudice Inquirente, di cui n. 95 per il reato di emissione di assegni a vuoto e n. 595 per reati commessi da ignoti, e n. 142 per il reato di truffa, comprensive di n. 42 archiviazioni parziali e n. 9 perdoni giudiziali. La discrepanza tra il dato dei pareri e quelli dei procedimenti archiviati è dovuto sia al fatto che sono computati anche i pareri per le archiviazioni "parziali", relative, cioè, a procedimenti rimasti pendenti, sia al fatto temporale, atteso che la Procura Fiscale nel 2009 ha redatto pareri anche a margine di procedimenti trasmessi nel 2008, e deve, per converso, rendere pareri su archiviazioni disposte nel 2009.
- ha trattato n. 108 procedimenti penali nella fase del dibattimento, di cui n. 80 conclusi, e n. 28 pendenti, a seguito di rinvii. Ad alcune udienze dibattimentali sono intervenuti i due Pro Fiscali, ciò che giustifica la differenza tra il numero dei dibattimenti celebrati e quello ora indicato.
- per quanto concerne l'appello penale, ha trattato n. 14 processi. Tra appelli contro sentenze di primo grado e redazione di memorie d'appello ha posto in essere n. 11 atti.

- Ha trattato n. 2 procedimenti avanti al Collegio Garante ed ha presentato n. 2 memorie.
- Ha trattato n. 2 procedimenti avanti al Giudice per i Rimedi straordinari ed ha redatto n. 2 memorie.
- Ha presentato n. 4 ricorsi in terza istanza e n. 7 memorie.
- Ha assistito a n. 1 udienza per l'interrogatorio di inabilitandi ed interdicensi ed ha depositato n. 5 pareri nelle relative cause.
- Ha presentato n. 1 memoria in un procedimento di esecuzione.

*

L'attività dei Giudici Conciliatori può essere riassunta, pertanto, con i prospetti che seguono:

Tabella A – Lavoro giudiziario avv. Belluzzi

CAUSE CIVILI ASSEGNATE	CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ	PIANO INFORMATICO
- n. 237 cause in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza	- n. 26 provvedimenti emessi	Si occupa: - del controllo sulla attuazione del programma informatico delle Cancellerie; - della raccolta della giurisprudenza civile informatizzata; - della predisposizione di programmi di data base per alcuni adempimenti di cancelleria.
- n. 69 sentenze depositate di cui n. 9 interlocutorie		
nessun arretrato n. 3 cause in <i>pro servato</i> nei termini	nessun arretrato	

Tabella B – Lavoro giudiziario avv. Fattori

CAUSE CIVILI ASSEGNATE	CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ
- n. 239 cause in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza	- n. 3004 provvedimenti emessi - n. 27 dichiarazioni di incompetenza - n. 370 provvedimenti di rinvio per chiarimenti
- n. 70 sentenze depositate di cui n. 8 interlocutorie	
- n. 11 cause in <i>pro servato</i> nei termini n. 5 sentenze in arretrato	nessun arretrato

Tabella C – Lavoro giudiziario avv. Cesarini

PROCEDURE DI MANO REGIA	ATTIVITÀ QUALE PROCURATORE DEL FISCO
- n. 343 procedure pendenti	- n. 1302 pareri per l'archiviazione di procedimenti penali in istruttoria, di cui n. 595 per reati commessi da ignoti, n. 142 per il reato di truffa, e n. 95 per il reato di emissione di assegni a vuoto, n. 42 per archiviazioni parziali e n. 9 perdoni giudiziali
- n. 16 procedure archiviate	- n. 108 procedimenti penali trattati nel dibattimento di 1° grado - n. 14 procedimenti penali trattati nel dibattimento di appello - n. 2 procedimenti trattati avanti al Collegio Garante - n. 2 procedimenti trattati avanti al Giudice per i rimedi straordinari
arretrato: - n. 15 istanze non evase, - n. 2 procedure nelle quali devono essere indette le vendite coattive	- n. 11 appelli e memorie d'appello depositate - n. 2 memorie avanti al Giudice per i Rimedi straordinari - n. 2 memorie avanti al Collegio Garante - n. 5 pareri per cause di interdizione e di inabilitazione

1.5. Situazione del lavoro giudiziario degli Uditori Commissariali.

La nomina degli Uditori impone di relazionare anche sul prezioso lavoro che è stato svolto da questi giovani magistrati: le valutazioni sono rimandate al prosieguo della presente Relazione.

1) AVV. FABIO GIOVAGNOLI

Come già riferito, all'avv. Giovagnoli affianca l'avv. Felici per lo svolgimento delle attribuzioni a lui assegnate, in vista del superamento delle situazioni di arretrato o di sofferenza tuttora in essere; collabora con l'avv. Pasini per le attività relative agli enti morali e trusts. Vista la situazione di difficoltà in cui versa il dott. Costanzo, gli è stato anche assegnato il compito di redigere la minuta della parte della sentenza relativa allo svolgimento del processo, in maniera da sollevare il Giudice dalla trascrizione della narrazione "in fatto", nonché di assistere l'avv. Pasini ed il dott. Costanzo nella trattazione di cause civili, procedimenti concorsuali e di esecuzione loro assegnati per la contemporanea incompatibilità dei Commissari della Legge Felici e Pierfelici.

L'attività svolta può essere così sintetizzata:

- ha redatto per intero **n. 13 sentenze** in materia concorsuale, procedendo all'ammissione dei crediti, all'accertamento dello stato passivo ed alla approvazione della graduazione dei crediti.
- ha redatto per intero **n. 7 sentenze** civili in materie diverse, ed anche nuove, che hanno imposto lo studio della responsabilità civile da contratto della Pubblica Amministrazione; della delibazione di una decisione straniera di adozione di un maggiorenne; dell'iscrizione nei registri dello stato civile dell'*adoptio semiplena* di un minore; della responsabilità aquiliana da sinistro stradale; dei rapporti interbancari e sistema dei pagamenti; dell'inadempimento al patto di non concorrenza da parte di agente di commercio.

- ha redatto la parte “in fatto” di **n. 12** sentenze completate dal Commissario della Legge;
- ha predisposto **n. 14 decreti** civili a contenuto decisorio, vale a dire provvedimenti il cui contenuto attiene a situazioni complesse, che implicano valutazioni approfondite, in materia di cambiamento di cognome, mandati *ad expellendum* in cause civili in materia di locazione di immobili; in materia concorsuale; esecutorietà di lodi arbitrali; ammissione rogatorie internazionali passive; ed in materia processuale.
- ha predisposto **n. 303 decreti** istruttori, acquisendo esperienza sul fascicolo processuale.
- ha assistito a numerose udienze istruttorie, accessi giudiziali e interrogatori di interdicensi tenute dall’avv. Felici, Pierfelici e dall’avv. Pasini.
- ha condotto diverse udienze alla presenza del Commissario della Legge Felici;
- ha tenuto autonomamente per delega del Giudice titolare n. 9 udienze di audizione di testimoni, giuramento di calunnia, comparizione del perito d’ufficio per il giuramento, tentativo di conciliazione in cause di locazione di immobili.
- ha partecipato alle *Giornate di formazione sui diritti umani* organizzato dalla Segreteria di Stato agli Affari Esteri, e tenuto dalla Suola Superiore Sant’Anna, conseguendo il relativo diploma.
- assiste l’avv. Pasini negli incombenti relativi agli enti morali ed ai trust, anche in vista della redazione del rapporto e della visita da parte degli esperti di Moneyval.

*

2) AVV. MASSIMILIANO SIMONCINI

All’avv. Massimiliano Simoncini, in ragione dell’esperienza maturata e dell’urgenza di risolvere in via preliminare situazioni critiche, è stato assegnato il

compito di collaborare con l'avv. Felici e con l'avv. Pasini nello smaltimento delle sentenze civili costituenti arretrato; di collaborare, altresì, con l'avv. Ceccarini per la redazione delle motivazioni in arretrato delle sentenze già pronunciate in dibattimento con la lettura del dispositivo, qualora ve ne fossero; di collaborare, infine, alla preparazione di relazioni, studi e testi normativi e ad ogni altra attività che non implichi relazioni esterne, necessarie in vista di Moneyval. A queste, si sono aggiunti, per affidamento diretto da parte della sottoscritta, il compito di redigere la minuta della parte della sentenza relativa allo svolgimento del processo per i ricorsi amministrativi in arretrato, in maniera da sollevare il Giudice dalla trascrizione della narrazione "in fatto"; di collaborare alla predisposizione delle statistiche penali in via informatica necessarie per il rapporto da inviare a Moneyval a preparazione della visita degli esperti che si terrà a settembre; di attendere all'esame delle questioni relative alla elaborazione del programma informatico delle notizie di reato; di aiutare il Commissario della Legge avv. Battaglino nello studio dei processi penali assegnatigli per la decisione con disposizioni del Magistrato Dirigente del 3 marzo 2010, tenuto conto che l'avv. Battaglino – in attesa dell'assunzione dell'incarico da parte dell'avv. Marsili – conserva le funzioni di Giudice Inquirente, che svolge a tempo pieno.

L'attività da lui svolta può essere così riassunta:

- ha provveduto alla predisposizione dello schema dei procedimenti penali n. 1419/2007 e n. 523-531/2008, ed ha redatto la motivazione della sentenza penale.
- in attuazione delle disposizioni del 6 agosto 2009, tenuto conto della necessità di porre comunque rimedio all'arretrato civile, ha predisposto, sulla scorta dell'esame degli atti, apposita relazione, contenente la trattazione degli aspetti in fatto ed in diritto, propedeutica alla redazione della sentenza per tutte le cause civili costituenti arretrato in materia di ricorsi su provvedimenti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale: ha quindi redatto **n. 14 sentenze per intero**, sulle quale si è avuto il confronto con il Commissario Felici e Pierfelici, che hanno trattato temi difficili e nuovi, quali ha convivenza *more uxorio* e famiglia di fatto in relazione al diritto alla pensione privilegiata; rapporti tra convenzioni pensionistiche italo-svizzere-sammarinesi;

ricostruzione dell'istituto dell'integrazione al minimo nel trattamento pensionistico pensionistico. A seguito dell'assunzione delle funzioni da parte dell'avv. Pasini ha iniziato, dopo il confronto con la stessa e con la sottoscritta, l'elaborazione dello schema delle sentenze costituenti arretrato in materia tributaria, al fine della predisposizione dei criteri di evasione, ed ha redatto **n. 10 schemi di motivazione**, sui quali deve svolgersi il confronto.

- ha redatto un parere in merito alla possibilità dell'assistenza dell'Autorità Giudiziaria estera agli atti di esecuzione della rogatoria, su incarico della dott. Vannucci.
- ha coordinato assieme al Cancelliere la costituzione di banche di dati estratti dai registri di cancelleria ai fini delle richieste di Moneyval: sono stati acquisiti dati riferiti al periodo 2005-2009 dati sufficienti a produrre le statistiche sui reati che generano proventi finanziari, sui reati di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, nonché sulle rogatorie internazionali attive e passive; si tratta di una attività complessa, che implica valutazioni alla luce delle Raccomandazioni GAFI e dei rilievi di Moneyval, e che impone l'esame non solo dei registri, ma anche dei fascicoli processuali.
- esamina e studia il progetto informatico del registro delle notizie di reato, al fine di eseguirne una valutazione complessiva da porre in raffronto con le esigenze statistiche richieste dagli organismi internazionali.
- ha partecipato alle udienze dibattimentali pubbliche.
- ha preso in consegna dal dott. Costanzo n. 10 ricorsi amministrativi per la predisposizione della motivazione "in fatto".
- in stretta collaborazione con il prof. Guidi ha predisposto le modifiche da apportare al decreto sulle sanzioni amministrative per l'anno 2009.
- ha partecipato alle *Giornate di formazione sui diritti umani* organizzato dalla Segreteria di Stato agli Affari Esteri, e tenuto dalla Suola Superiore Sant'Anna, conseguendo il relativo diploma.

*

3) AVV. ANTONELLA VOLPINARI

Come già riferito, l'avv. Volpinari coadiuva la prof. Di Bona ai fini del suo proficuo inserimento, ed affianca la dott. Vannucci per lo svolgimento delle attribuzioni che le sono assegnate, attese le priorità qui esistenti.

L'attività svolta dall'avv. Volpinari può essere così riassunta nel modo che segue

A) in relazione alla collaborazione con la prof. Di Bona:

- Ricerca, studio e preparazione di modelli di decreti istruttori da utilizzare nell'attività inquirente ed approfondimento di fascicoli concernenti reati contro l'onore, minaccia, atti di libidine su minori o incapaci consenzienti; rivelazione di segreti d'ufficio;
- studio dei processi penali iscritti a ruolo, con l'individuazione degli atti utili e necessari allo svolgimento delle indagini e la conseguente stesura dei decreti concernenti i vari incumbenti istruttori. In particolare, ha predisposto **n. 50 decreti relativi alla comunicazione giudiziaria** di cui all'art. 4 delle legge 17 giugno 2008 n. 93; **n. 36 decreti di delega** di indagini ovvero di alcuni incumbenti istruttori alla Polizia Giudiziaria; **n. 19 decreti istruttori**, quali giuramenti di calunnia, rogatorie attive, riunione per connessione, interrogatori; a seguito di espressa autorizzazione del Commissario della Legge, ha richiesto documentazione alla Cancelleria Commerciale, la verifica di residenze e sono stati effettuati colloqui con le Forze dell'Ordine e con gli Uffici Pubblici per il coordinamento delle indagini; ha predisposto **n. 17 decreti di archiviazione parziale** e **n. 7 decreti di archiviazione**.

B) in relazione alla collaborazione con la dott. Vannucci:

- ha prestato collaborazione collegata ad adempimenti relativi a Moneyval, mediante lo studio delle sentenze del 2008 e del 2009, ed ha effettuato la raccolta dei dati

concernenti i processi penali per il reati di emissione di assegni a vuoto, ed ha partecipato a due riunioni con le Forze dell'Ordine coinvolte;

- ha predisposto le minute di **n. 3 sentenze penali** per i reati di violazione degli obblighi patrimoniali della famiglia e di inosservanza degli obblighi civili imposti dal Giudice, lesioni derivanti da sinistri stradali;
- ha realizzato una raccolta di leggi penali, classificate per argomento, concernenti il riciclaggio, i trusts, le società, la procedura penale, le intercettazioni, le estradizioni e le rogatorie; ha provveduto allo studio di tali normative, al fine di individuare nelle varie disposizioni, gli obblighi posti a carico dei notai, redigendo un prospetto sintetico dei medesimi;
- ha collaborato con il Commissario della Legge nello svolgimento dell'attività istruttoria di **n. 2 procedimenti penali** per reati in materia bancaria, finanziaria e societaria; sono stati effettuati colloqui con rappresentanti di Banca Centrale per il coordinamento delle indagini, e si è provveduto alla redazione delle contestazioni di reato.

2. CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA E PROPOSTE

I dati che precedono consentono di trarre alcune valutazioni sull'andamento complessivo del lavoro giudiziario.

Il quadro generale della giustizia sammarinese nel 2009 è finalmente abbastanza confortante, anche se stanno consolidandosi emergenze nel settore della giurisdizione amministrativa di primo grado, e si evidenziano disfunzioni nella gestione complessiva della decisione penale, ove, come si vedrà, in apparenza non esiste arretrato "tecnico", ma la prassi dei continui rinvii per i dibattimenti relativi ai processi più importanti, sta determinando la necessità per i Giudici assegnatari di intervenire in maniera estremamente rapida per evitare prescrizioni dei reati, soprattutto in materia di infortuni sul lavoro, e per poter pervenire alla definizione dei processi rilevanti per l'esame di Moneyval. Si sta invece risolvendo – grazie all'apporto determinante degli Uditori – l'arretrato presente nel settore civile. Con riferimento all'appello civile, che tante preoccupazioni aveva destato negli anni passati, si consolida una sostanziale ripresa, che consente un moderato ottimismo. Nell'istruttoria penale, infine, si sono risolti definitivamente i problemi di arretrato e di difficoltà, anche grazie all'applicazione della legge n. 93 del 2008 ai processi iscritti prima dell'entrata in vigore della stessa.

E' indubbio che l'assunzione delle funzioni da parte del Commissario della Legge, del Giudice Amministrativo di primo grado e degli Uditori a seguito della provvidenziale legge sul reclutamento straordinario ha portato gli auspicati benefici sull'attività complessiva del Tribunale, che – con le sole eccezioni sopra riportate – va definitivamente normalizzandosi, anche e soprattutto grazie alla continua abnegazione ed ai sacrifici personali dei giudici, tra l'altro sempre più chiamati a collaborazioni extragiudiziarie.

Sono, peraltro, state evidenziate nuove questioni che rivestono gli organici da parte degli organismi internazionali. Come noto, il rapporto adottato da Moneyval il 24 settembre 2009 stabilisce che “la situazione delle risorse, integrità e formazione è stata migliorata per molte istituzioni chiave. Tuttavia, è importante sollevare a questo punto preoccupazioni in ordine al lavoro dei magistrati responsabili per i reati di riciclaggio, della mutua assistenza giudiziaria e delle richieste di estradizione (che sono anche coinvolti nel processo di riforma, delle riunioni di coordinamento, della formazione, ecc.) dal momento che ciò può incidere negativamente sull’effettività del sistema”. Il Fondo Monetario Internazionale nella nota tecnica del gennaio 2010, per quanto concerne le risorse ha precisato che “il quadro istituzionale dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo è stato significativamente rafforzato a tutti i livelli e l’impegno delle autorità per un serio contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo rimane alto; tuttavia, le risorse umane sono limitate. Questa situazione può costituire un ostacolo alla effettiva implementazione del regime del contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo. Mancanza di risorse umane è un problema per la FIA, che è investita di molte altre responsabilità (compresa la sorveglianza) che si aggiungono alle funzioni essenziali della FIU, come pure del Dipartimento di Vigilanza della Banca Centrale ed in modo particolare per il potere giudiziario, dove al momento solo un giudice inquirente e due aiuti sono responsabili per le istruttorie in tema di reati di riciclaggio e per provvedere ad un numero crescente di richieste in tema di riciclaggio”.

Al di là delle valutazioni obiettive sui carichi di lavoro che dovranno essere comunque attuate su tutti i Giudici (come ormai da tempo si sollecita), è da rilevare il dato – confermato anche nell’occasione della Plenaria di Moneyval di marzo 2009 da esponenti del Segretariato – che è necessario, al fine di consentire una valutazione positiva dell’effettività del sistema per il contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, aumentare il numero complessivo dei Giudici da dedicare a queste materie. Nonostante alla cooperazione internazionale siano ormai dedicati tre Giudici, ed il coinvolgimento di altri nel processo di riforma e nelle riunioni di coordinamento, rimane

comunque ormai ferma la convinzione dell'insufficienza delle risorse della magistratura dedicate a questi settori, per cui è doveroso segnalare l'esigenza per un positivo superamento del 4° *round* di valutazione che si terrà a settembre procedere al reclutamento di un nuovo Commissario della Legge da destinare alle materie ritenute sensibili da Moneyval, unitamente agli altri Magistrati già in servizio. Devo significare che la Segreteria di Stato alla Giustizia ha assicurato che quanto prima verranno avviate le procedure di reclutamento, consentendo così di rinforzare il contrasto al riciclaggio ed al terrorismo.

Devo anche rilevare, in questa sede, che nel mese di dicembre 2010 cesserà dall'incarico per raggiunti limiti di età il Giudice Conciliatore avv. Raimondo Fattori, il quale potrà assentarsi dall'ufficio per il godimento delle ferie arretrate sin da mese di luglio, per cui, da quella data rimarrà in servizio un unico Giudice Conciliatore. E' pertanto necessario provvedere con tempestività alla sostituzione dell'avv. Fattori, e a tal fine, anche in ragione del fatto che le graduatorie formate a seguito del reclutamento straordinario sono ancora aperte, si devono adottare opportuni interventi per potenziare tale ufficio, sgravando da alcune incombenze più semplici il Commissario della Legge sia in materia civile che in materia penale.

Parimenti, ancorché non soggetto alla sorveglianza del Magistrato Dirigente e non facente parte del Consiglio Giudiziario, si palesa la necessità di rinforzare l'ufficio del Procuratore del Fisco con un altro magistrato che possa paritariamente dividere il lavoro con questi. Infatti, attualmente il Procuratore del Fisco ha ritenuto che i Pro-Fiscali potessero intervenire solo in caso di suo impedimento o di incompatibilità, per cui non ha ritenuto fosse possibile una divisione del lavoro fra questi (come risulta dalla nota del 14 novembre 2003). Ritengo comunque doveroso rappresentare che per assicurare il corretto funzionamento della giustizia penale, in ragione della necessità per i Giudici decidenti di recuperare le disfunzioni (che li costringe a tenere udienze dibattimentali ormai per l'intera settimana lavorativa, mattina e pomeriggio), e per l'adeguato approfondimento delle importanti questioni giuridiche che sono sottese ai

ricorsi in materia di rogatorie internazionali (per il ruolo di garante della legalità che gli è assegnato), sussiste l'esigenza di superare la rigida impostazione sulle incompatibilità ed impedimenti, procedendo ad una ragionata distribuzione del lavoro con i Pro-Fiscali.

Devo ripetere nuovamente che anche l'assenza del Giudice per la responsabilità civile dei Magistrati – a seguito delle dimissioni del prof. Lamberto Sacchetti, di cui si è dato diffusamente conto nella Relazione per l'anno 2005 – sta creando sempre maggiori problemi al “sistema giustizia”. Infatti, oltre alle questioni già più volte evidenziate (derivanti dalla pendenza di n. 3 cause nelle quali vi sono istanze in relazione alle quali nessuno provvede), si rappresenta che nel corso del 2008 è pervenuta una nuova istanza di citazione, che rimane ferma all'iscrizione a ruolo, senza alcuna possibilità per la parte convenuta di venirne a conoscenza, e, a maggior ragione, di iniziare la trattazione: non è chi non veda come ciò sia frustrante sia per la parte attrice, che per il Magistrato interessato, che si trova ad avere pendente una causa nella quale viene in considerazione un suo provvedimento o un suo comportamento senza alcuna prospettiva di arrivare sollecitamente alla definizione. L'aggravamento della situazione complessiva è evidente sol che si rifletta sul fatto che la eventuale nomina del giudice dopo l'instaurazione della causa espone lo Stato all'eccezione relativa al giudice naturale. Ma al di là di tale aspetto, puramente interno, sono evidenti i riflessi in sede internazionale, aprendosi la possibilità di ricorsi giurisdizionali alla Corte Europea per i diritti dell'uomo.

*

B) Devono ora essere svolte alcune considerazioni sui dati relativi all'attività giudiziaria; saranno altresì fornite indicazioni che si ritengono comunque utili per apportare alcuni miglioramenti.

B1) In primo luogo si deve rilevare che la **giurisdizione d'appello penale** non presenta alcun problema. I dati confermano che il numero dei Giudici in rapporto al numero dei processi pervenuti in questa fase è più che adeguato. Gli effetti della recente cessazione dal servizio del prof. Nobili potranno essere compiutamente apprezzati dopo un congruo periodo di osservazione sull'andamento degli appelli e dei reclami. Nel frattempo, in applicazione dell'art. 1 della legge qualificata 30 ottobre 2003 n. 145, i Giudici d'appello civile ed amministrativo provvedono alle sostituzioni del prof. Brunelli in caso di incompatibilità dello stesso.

B2) Segnali positivi di sostanziale mantenimento del recupero si sono evidenziati in ordine alla **giurisdizione dell'appello civile**: l'arretrato è in via di smaltimento. Nel 2009, infatti, si è consolidata quella significativa l'inversione di tendenza – verificatasi grazie all'impegno profuso dal prof. Ferroni, dal prof. Guidi e dal prof. Brunelli -, che si spera possa condurre alla soluzione definitiva del problema, consentendo ai cittadini di poter contare, finalmente, in una recuperata efficienza nell'amministrazione della giustizia in questo settore.

Come già riportato, restano da decidere n. 48 cause, di cui n. 39 costituenti arretrato e n. 9 nei termini al 31 dicembre 2009. Si evidenzia che n. 32 cause sono state poste a sentenza nel 2009, mentre residuano solo n. 5 cause civili in *pro servato* prima del 2008. Il prof. Brunelli ha depositato tutte le sentenze nelle cause in materia di responsabilità aquiliana a lui assegnate a seguito della sua disponibilità a concorrere allo smaltimento dell'arretrato.

Nel corso del 2009 sono state depositate n. 41 sentenze. Significativo è il dato complessivo degli appelli pervenuti nel 2009, che sono n. 32 (erano n. 66 nel 2008), e che conferma il dato complessivo della sostanziale riduzione degli appelli. Come si aveva avuto modo di osservare nelle precedenti Relazioni sullo stato della giustizia, l'arretrato contribuisce – paradossalmente – ad autoalimentarsi: il ritardo nell'emanazione delle decisioni fomenta gli appelli dilatori, come pure l'incertezza negli orientamenti della giurisprudenza spinge alla presentazione di gravami; la sollecitudine

nel deposito delle decisioni elimina alla radice entrambi i problemi, sì che il carico di lavoro, progressivamente, va sgonfiandosi.

*

B3) In ordine alla **giurisdizione di primo grado nella Sezione specializzata della giurisdizione ordinaria** affidata ai Commissari della Legge si deve evidenziare – come già riportato – che l’assunzione delle funzioni da parte degli Uditori e del Giudice amministrativo di primo grado, al quale, come più volte rappresentato, sono state assegnate le cause in materia tributaria, sta determinando la progressiva riduzione dell’arretrato nel settore civile, mentre il riassetto delle funzioni a seguito della nomina di un nuovo Commissario della Legge, unitamente all’Uditore, ed alla applicazione (a far tempo del 1° giugno 2009) della legge n. 93 del 2008 ai processi penali iscritti precedentemente al 1° settembre 2008, hanno consentito la piena normalizzazione dell’istruttoria penale; i problemi della decisione penale sono invece in via di soluzione, grazie all’impegno dell’avv. Buriani e dell’avv. Battaglino.

Si è già detto che a partire dal 1° gennaio 2007 tutto il settore civile (compreso quello commerciale, dei minori e della famiglia) grava su due Commissari della Legge (avv. Felici e dott. Pierfelici), mentre dal 19 febbraio 2009 l’avv. Ceccarini è stato liberato del carico civile a lui assegnato (composto da fascicoli relativi a cause civili iscritte sino al 31 dicembre 2006). A partire dal 19 febbraio 2009, inoltre, l’avv. Ceccarini ha svolto in via esclusiva le funzioni di Giudice per la decisione penale sino al 3 agosto 2009, alla quale avrebbe dovuto attendere applicando i criteri di evasione impartiti, mentre alla dott. Vannucci è stata assegnata l’istruttoria nei procedimenti in materia di riciclaggio, per reati bancari e finanziari; dal 3 agosto 2009 la prof. Di Bona ha affiancato l’avv. Battaglino e la dott. Vannucci nell’istruttoria penale, mentre l’avv.

Buriani è stato destinato alla decisione penale, che svolge assieme all'esecuzione penale, a parte delle rogatorie e ai procedimenti di estradizione. Dal 26 ottobre 2009 l'avv. Pasini ha assunto cause civili in materia tributaria e le funzioni di giudice di sorveglianza sul settore *non profit* e sui trusts.

Segnalo che in sede di disamina dei singoli settori si darà conto delle osservazioni e delle segnalazioni che alcuni Giudici hanno ritenuto di dover formulare in riferimento al lavoro giudiziario loro assegnato.

B3a) Per quanto riguarda il *settore civile, comprensivo della tutela dei minori e della famiglia e delle materie commerciali*, si confermano inequivocabili segnali di normalizzazione.

Come più volte specificato nelle Relazioni sullo stato della Giustizia, sono state trasferite all'avv. Pasini le cause, anche costituenti arretrato, in materia tributaria, mentre l'Uditore Commissariale avv. Massimiliano Simoncini ha provveduto alla stesura delle minute delle sentenze sui ricorsi avverso decisioni degli organi dell'ISS (n. 14), ed ha già predisposto n. 10 bozze in cause tributarie. L'arretrato al 31 dicembre 2009 è costituito da n. 40 sentenze, di cui n. 25 in materia tributaria.

Si ricorda che l'arretrato del periodo 2005-2008 è relativo interamente alle cause tributarie, cui si aggiungono n. 15 cause relative a materie diverse, rilevando che la data più risalente del *pro servato* in queste ultime è il 12 febbraio 2009.

Devo anche evidenziare che il dato relativo alla sostanziale inversione di tendenza dell'arretrato civile si è potuto conseguire in quanto l'avv. Felici ha usufruito di un periodo di ferie nelle quali si è dedicato alla redazione delle sentenze, e grazie all'apporto determinante degli Uditori Commissariali. Si auspica che nel corso del 2010 possa essere definitivamente recuperato l'arretrato nella materia tributaria, pervenendo alla definitiva normalizzazione del settore civile. L'avv. Felici, in relazione al miglioramento della situazione relativa allo smaltimento dell'arretrato ha precisato che la situazione "non è dovuta ad un mutamento strutturale, tale da poter ritenere risolto il problema. A tale dato hanno infatti contribuito eventi assolutamente contingenti. In

primo luogo, a seguito delle procedure di nuova nomina dei magistrati, avviate e concluse nel 2009, sono state trasmessi [...] n. 26 fascicoli nella materia di ricorso avverso le decisioni della Giunta di Stima ed in materia tributaria indiretta, fascicoli già posti in *pro servato*. In secondo luogo [...] in relazione alle sentenze emesse in materia di ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, mi sono avvalso della collaborazione dell'Uditore Massimiliano Simoncini, il che ha consentito un risparmio, seppur non decisivo e quantificabile in meno della metà del tempo altrimenti necessario [...] In terzo luogo, va effettivamente dato atto di un miglioramento – almeno quantitativo – rispetto agli anni precedenti dell'attività svolta da questo Giudice [...] Ma va detto che tale risultato è stato ottenuto altresì in virtù del fatto che vicende di ordine personale-familiare non mi hanno consentito di svolgere vacanze all'estero che – negli altri anni – normalmente effettuavo. Pertanto, il periodo di congedo “goduto” (e mai come in questa occasione le virgolette sono appropriate) in novembre e in dicembre è stato interamente dedicato alla redazione di sentenze, non solo in parte come è accaduto negli anni precedenti. Dalla data di deposito delle stesse sarà poi agevole verificare come – per la ulteriore e maggior parte – risultano emesse nel periodo estivo, di sospensione delle udienze (nel quale appositamente non prendo ferie). E' un dato, anche questo, che deve far riflettere, e che avevo già segnalato nella relazione dello scordo anno, confermato ora come ancora attuale”.

Devo confermare che il recente reclutamento, in ragione delle emergenze presenti in altri comparti (che, addirittura, si chiede da parte degli organismi internazionali di potenziare, come sopra riportato) non ha comunque permesso di effettuare alcun significativo aggiustamento dei carichi di lavoro per i Giudici civili, di cui da tempo era stata sottolineata la estrema necessità. Ricordo ancora una volta come due giudici siano assolutamente insufficienti a far fronte a tutto il settore civile (comprensivo dei procedimenti in materia commerciale, minorile e della famiglia): questi due Giudici hanno depositato complessivamente n. 209 sentenze, provvedono mediamente alla redazione di circa duecento provvedimenti su base settimanale, tengono udienze istruttorie che impegnano 3-4 giornate settimanali, e, come emerge

dall'arretrato, si consolida il dato dell'impossibilità di far fronte nei termini a tutte le cause che pervengono a sentenza (n. 15 cause in *pro servato* irrotulate nel 2009). E' assolutamente indispensabile – come peraltro evidenziato nelle Relazioni sullo stato della giustizia degli anni scorsi – poter contare su risorse ulteriori.

Riguardo all'andamento delle cause civili, si nota una ripresa rispetto all'anno precedente. Il ruolo civile è in gran parte costituito da cause in materia di diritto di famiglia (40,9%), cui si associano cause in materia contrattuale ed aquiliana; si mantiene elevato il contenzioso in materia di lavoro subordinato.

Merita di essere altresì segnalato che si mantiene alto il numero delle delibazioni di provvedimenti esteri, soprattutto decreti ingiuntivi emessi dalla Autorità Giudiziaria italiana nei confronti di debitori residenti nel territorio di questo Stato. La semplificazione degli atti dello Stato Civile, avvenuta con l'art. 6 della legge 26 gennaio 2006 n. 17, ha eliminato la necessità di procedere alla delibazione di provvedimenti in materia matrimoniale ai fini dell'annotamento a margine degli atti dello Stato Civile, sì che ormai le richieste di delibazione riguardano, appunto, provvedimenti civili in materia contrattuale che vengono risolti velocemente in Italia con il ricorso al procedimento monitorio, e di cui si richiede il riconoscimento (a termini delle convenzioni internazionali) per fondare l'esecuzione forzata. Va detto che ha contribuito al crescente ricorso a tale forma di tutela giurisdizionale da parte dei creditori italiani la riforma introdotta dall'art. 9 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, che ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 633 c.p.c.. Tale disposizione, nel testo originario, escludeva il ricorso al procedimento monitorio se la notifica doveva essere effettuata all'estero, per cui la giurisprudenza aveva ritenuto non delibabili i decreti ingiuntivi emessi nei confronti dei residenti (cfr., per tutte la sentenza del Commissario della Legge in data 21 febbraio 1985, in *Giur. Samm.*, 1980-90, p. 1027 ss.): questa preclusione è caduta, per cui risulta attualmente possibile accordare esecutorietà al decreto ingiuntivo anche se lo stesso è stato notificato all'estero.

Parimenti, l'aumento delle procedure sommarie documentali è una conseguenza della compressione della rapidità della procedura che consente di pervenire all'esecuzione in tempi molto più rapidi di quelli richiesti per una normale causa civile (quand'anche fosse proposta l'opposizione): rimane comunque alto il numero delle cause di cognizione ordinaria proposte in presenza dei titoli idonei a supportare la procedura sommaria documentale. Si osserva che tale procedura è stata considerata equivalente in Italia al procedimento per decreto ingiuntivo, per cui è stata concessa la delibazione: tale circostanza, oltre ad integrare la condizione di reciprocità, consente l'adozione di tale procedura anche quando il debitore sia residente in Italia ed ivi debba avere luogo l'esecuzione.

L'aumento del numero delle esecuzioni, invece, è il frutto soprattutto di persistenti inadempimenti degli obblighi derivanti da separazioni e divorzi, per assegni di mantenimento e spese arretrate: si è finalmente compreso che il verbale della separazione consensuale e la sentenza nelle separazioni e nei divorzi sono titoli esecutivi, per cui non è necessario intraprendere nuove cause civili per la condanna agli assegni arretrati (come sinora purtroppo accadeva, con conseguenti enormi ritardi nell'adempimento di obblighi essenziali per il mantenimento dei figli e del coniuge economicamente più debole da parte degli obbligati).

In ordine alle *procedure concorsuali*, si conferma che il settore è normalizzato, e si stanno riducendo le sofferenze nel deposito delle sentenze che devono rendere esecutivo lo stato attivo e passivo, le quali sono indispensabili per la chiusura della procedura (n. 3 fascicoli contro n. 11 del 2008), e ciò anche grazie all'apporto determinante dell'Uditore Commissariale avv. Fabio Giovagnoli.

E' doveroso ancora una volta sottolineare l'elevato numero delle istanze dei creditori di apertura di procedure concorsuali e il numero di quelle effettivamente aperte.

Nel corso del 2009 sono state aperte n. 30 procedure (anche relative ad istanze pervenute negli anni precedenti) e ne sono state chiuse n. 5. Sono pervenute n. 71 istanze

di apertura, tutte evase o in corso di definizione, essendone peraltro ancora pendenti n. 49.

Negli anni si è assistito ad un continuo aumento delle procedure concorsuali, riferite anche a persone fisiche non imprenditori: tale dato è purtroppo destinato a consolidarsi anche in ragione della crisi economica che ha cominciato a far sentire i suoi pesanti effetti anche nel nostro Paese.

In ordine alla gestione di questo settore, l'avv. Felici ha rappresentato che l'aumento delle procedure e delle istanze, quasi esponenziale negli ultimi anni, ha determinato da un lato "aumento del lavoro in fase di istruzione; dall'altro la necessità di più tempo per emettere quei provvedimenti necessari al progresso della procedura. Da quanto riferito è chiara l'esistenza di uno squilibrio non secondario tra il numero di procedure che vengono aperte nell'arco dell'anno e quelle che vengono chiuse, con la conseguenza dell'aumento costante del pendente. Ho già avuto modo di segnalare che in forza di tali numeri non è possibile per il giudice svolgere alcuna attività di stimolo dell'andamento delle stesse, né tanto meno di controllo. Il tutto è rimesso alla volontà dei procuratori nominati, che invero non sempre vi provvedono. Confermo espressamente tale deduzione, che è più vera di quanto non lo fosse negli anni passati. A ciò si deve aggiungere la difficoltà nel reperire professionisti disponibili ad accettare l'incarico, atteso che sempre più di frequente per la maggior parte si tratta di procedure concorsuali interessanti persone giuridiche prive di ogni tipo di cespite patrimoniale (addirittura società che non hanno mai effettivamente operato, ed i cui unici debiti sono quelli relativi alla tassa sulle persone giuridiche e al compenso del liquidatore d'ufficio!), e ciò nonostante debba giudicarsi positivamente la nuova normativa – in ordine al rimborso spese e competenze dei procuratori – contenuta nel decreto n. 100 dell'anno 2008".

Con riferimento alle *società* appare per la prima volta, dopo la liberalizzazione, in sensibile flessione il numero delle nuove costituzioni ed in rilevante aumento il numero delle liquidazioni (n. 233 solo nel 2009 sul totale di n. 564). Molte delle società

che si sono poste in liquidazione erano effettivamente operative, mentre, al momento, sfugge il numero sommerso di quelle che hanno chiuso l'attività senza passare attraverso questa fase (e ci si riferisce, ovviamente, a quelle società che, non avendo effettuato investimenti, possono permettersi comportamenti del genere), che, comunque, si percepisce rilevante, attesa la difficoltà di effettuare le notifiche nelle cause civili ed in considerazione delle cause da parte del locatore per ottenere la restituzione dell'immobile adibito a sede.

Va anche rimarcato che senza adeguati controlli sulla operatività delle società il sistema non potrà svolgere il salto di qualità tanto auspicato, anche per effetto del nuovo contesto internazionale, che esige concorrenza tra gli operatori economici in un regime di trasparenza: la liberalizzazione, seppure idealmente positiva e condivisibile, senza la previsione contestuale di strumenti di controllo successivo efficaci (limitati a quelli previsti dalla disciplina vigente sulle licenze d'esercizio ed in materia tributaria, che hanno dimostrato, nel tempo, quanto meno l'insufficienza) ha purtroppo contribuito alla proliferazione di società praticamente improduttive e senza adeguati progetti imprenditoriali. La recente istituzione dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche e dell'Ufficio Centrale di Collegamento (di cui alla legge 18 giugno 2008 n. 95) è sicuramente positiva, ma per funzionare adeguatamente sono necessari mezzi e risorse, unitamente ad una normativa di contorno chiara ed efficace – *in primis* sulla disciplina delle licenze d'esercizio, ma anche in materia tributaria -, che sola può attrarre investimenti seri, evitando che si approfitti delle debolezze del sistema per provocare danni non solo di immagine, ma anche economici.

Ripeto e confermo che l'aumento del numero delle procedure concorsuali e delle liquidazioni aperte d'ufficio (anche a seguito dei controlli più penetranti dell'Ufficio Industria sulle società inattive) rende sempre più urgente risolvere il problema di reperire professionisti disponibili a ricoprire l'incarico di liquidatore o di procuratore, e confermo, altresì, la necessità di trovare forme rapide di estinzione delle persone giuridiche che di fatto hanno cessato da tempo l'attività: si tratta di esigenze palesate già

con le precedenti Relazioni sullo stato della giustizia sin dal 2003. Devo rimarcare che nell'attuale situazione oltre ad essere frustrante sotto il profilo della inutilità del lavoro (atteso che l'insufficienza dell'attivo è già nota *a priori*), comporta per lo Stato costi estremamente elevati, anche d'immagine, che si traducono in perdite secche che vanno spesso ad aggiungersi ai crediti insoluti.

A tal proposito, proprio in ragione del fatto che sempre più spesso liquidazioni aperte d'ufficio a seguito dei controlli dell'Ufficio Industria che hanno portato alla revoca della licenza, e, quindi, riguardanti società non operative da tempo, si trasformano in procedure concorsuali attesa la pluralità dei creditori e l'assenza di attività patrimoniali, si rende urgente ripensare anche alla disciplina penale dei c.d. reati concorsuali. Infatti, e come noto, nell'ordinamento sammarinese non esistono reati "fallimentari" speciali, bensì reati che trovano una condizione di procedibilità nell'apertura del concorso, e che sono collocati nel codice penale tra i "reati contro il patrimonio" (artt. 211 e seguenti). Tali reati, significativamente, seguono quello della "frode nel pignoramento" e della "distrazione di oggetti pignorati o sequestrati", e, come risulta dalla Relazione al codice penale, "con l'articolo 209 sulla frode nel pignoramento e con gli articoli da 211 a 216 e 218, relativi alle varie forme di bancarotta, il credito è stato tutelato nel momento della realizzazione, onde evitare che il debitore disonesto vanifichi con frode od altre manovre la garanzia costituita dal suo patrimonio. Il primo articolo protegge l'esecuzione individuale, mentre gli altri proteggono il buon fine dell'esecuzione concorsuale". Ciò esprime la natura e la funzione della procedura concorsuale – esecuzione collettiva – ed il bene tutelato, che non è l'economia pubblica, bensì il patrimonio. E, d'altra parte, si giustifica la circostanza che il termine di prescrizione del reato decorre dal giorno in cui è stato commesso il fatto, costituendo l'apertura della procedura concorsuale esclusivamente una condizione di procedibilità. La giurisprudenza ha, infatti, affermato, a proposito del reato di bancarotta fraudolenta, che "il provvedimento giudiziale di apertura del concorso dei creditori perfeziona il reato, anche se la condotta commissiva ed omissiva si sia esaurita in precedenza" (sentenza Commissario della Legge 6 giugno 2000, nel procedimento penale n. 793 del

1998, inedita), e, ancor più esplicitamente, che “l’apertura del concorso dei creditori o di altra procedura concorsuale, se rappresenta per espressa disposizione di legge condizione di procedibilità e di punibilità in concreto per i c.d. reati fallimentari (artt. 211 e seguenti c.p.), non costituisce causa di sospensione del termine di prescrizione del reato né può comunque produrre l’effetto sospensivo del termine *ex art. 55 del c.p.* Non può in particolar modo ritenersi che dal giorno di materiale commissione del fatto – reato (secondo l’art. 56 del codice) la prescrizione possa restar sospesa fino a decreto di apertura del concorso, considerandosi il tempo intermedio come “periodo necessario a definire il giudizio [...] su una questione pregiudiziale all’accertamento del reato” a mente dell’art. 56” (sentenza Commissario della Legge 13 ottobre 1998, nel procedimento penale n. 1027 del 1995, inedita). Ebbene, il fatto che l’apertura della procedura concorsuale, per le anomalie sistemiche sopra evidenziate, si abbia a distanza di anni dalle condotte penalmente rilevanti degli organi sociali, costituisce garanzia di impunità, e contribuisce a determinare le condizioni per il venir meno del senso della legalità da parte di alcuni operatori economici.

Parimenti, andrebbe sicuramente rivista la disciplina del privilegio dei lavoratori subordinati per uniformarla a quella degli artigiani, esigenza già palesata nelle precedenti Relazioni, atteso che, come fa notare l’avv. Felici, spesso induce i lavoratori “a svolgere istanze di apertura di procedure concorsuali che altrimenti sarebbero meglio valutate”.

L’avv. Felici ha inteso evidenziare un ulteriore aspetto sul quale dovrebbe appuntarsi l’attenzione: “il settore appare inflazionato anche in ragione del fatto che il titolo VI dell’integrazione al contratto per i lavoratori del settore industriale del 2005 prevede che il Fondo Servizi Sociali anticipi ai lavoratori subordinati la retribuzione non ottenuta, solo in caso di apertura di “procedura di liquidazione da almeno due anni con crediti *insinuati* ed *ammessi* alla procedura stessa”. Ripensando tale disposizione – che offre una importantissima tutela ai lavoratori dipendenti, per inciso assolutamente opportuna e da mantenere – si potrebbero probabilmente evitare numerose istanze che portano ad aperture di concorso che si concludono senza alcun attivo, come era

ampiamente prevedibile fin dal loro debutto (si consideri che le istanze di apertura concorso avanzate da portatori di crediti derivanti da prestazione di lavoro dipendente sono state n. 21; nel corrente anno 2010, ammontano a 10 su 36 complessive). Penso anche che non debba ritenersi peregrina la valutazione di una qualche forma di pubblicità che – a fronte dell’apertura di un giudiziale concorso di persona giuridica – renda nota l’identità dell’amministratore; troppo spesso rilevo la completa deresponsabilizzazione del ruolo, i legali rappresentanti candidamente dichiarano di non avere contezza dell’attività della società”.

Il settore degli *enti morali* (associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, ecc.) appare sistemato, avendo provveduto il Giudice preposto al controllo alla eliminazione di molti enti non operativi da anni. Si ribadisce la necessità – peraltro già fatta propria dal Congresso di Stato – di pervenire con sollecitudine alla approvazione della legge che disciplini tali enti, assoggettandone l’operatività a controlli più intensi: la nuova normativa – come più volte evidenziato – è anche richiesta dai valutatori di Moneyval, in ragione del rischio per il finanziamento al terrorismo che deriva dalla assenza di controlli sulle fonti di finanziamento e sulle erogazioni. A tal proposito devo sottolineare il positivo intervento del Consiglio dei XII, quale organo di vigilanza sul settore, che, in via regolamentare, ha posto rimedio, con la delibera del 27 maggio 2009, ai rilievi avanzati da Moneyval, ma molto ancora deve essere fatto per poter contare su un aumento dei *rating* sulle Raccomandazioni GAFI che li riguardano (erano purtroppo NC nel rapporto precedente). In particolare, l’avv. Pasini sta procedendo alla verifica della situazione, al fine di avanzare proposte all’autorità di vigilanza.

Nessuna ulteriore osservazione, rispetto a quelle avanzate nelle precedenti Relazioni sullo stato della giustizia (che sono tutte confermate) deve essere effettuata in ordine al settore del *diritto di famiglia e della tutela dei minori*: si ribadisce che in rapporto al contenzioso, il numero dei procedimenti civili dai quali emergono situazioni suscettibili di compromettere lo sviluppo armonico della personalità dei minori è

relativamente esiguo, mentre appare in aumento esponenziale la conflittualità dei genitori su questioni spesso del tutto marginali, rispetto alle quali viene invocato un intervento giurisdizionale, che oltre a non essere sovente consentito dalla legge, non è comunque adeguato per rimediare a dinamiche affettive deteriorate.

Devo pertanto nuovamente ribadire con forza la necessità di avviare la riflessione urgente sulla c.d. *mediazione familiare*, indispensabile per spostare la risoluzione del conflitto tra i genitori nelle situazioni della crisi della famiglia da un ambito totalmente e radicalmente giurisdizionale a quello di una raggiunta condivisione; solo così l'intervento autoritativo potrà cedere il passo ad una più diretta responsabilizzazione delle parti contendenti sottraendo alla giurisdizione la soluzione dei conflitti di natura familiare. D'altra parte, solo la mediazione familiare può decongestionare i servizi sociali dal contenzioso dei genitori sui calendari di visita ovvero dalle posizioni di contrasto (spesso strumentali ai fini economici), che finisce – in ragione della mole sempre più crescente – per distogliere risorse per far fronte alle situazioni nelle quali viene realmente in considerazione l'interesse del minore, la tutela e l'attuazione del quale deve essere riservata ad organi pubblici. Ovviamente si deve muovere dalla previsione di un sistema misto pubblico e privato, che passa attraverso l'istituzione di un servizio apposito (necessariamente dimensionato sui casi che la realtà sammarinese può esprimere) e, contemporaneamente, l'istituzione di un albo dei mediatori familiari, nel quale dovrebbero iscriversi i professionisti abilitati, ed ai quali le coppie potrebbero rivolgersi: in altre parole, occorre, in questa materia, istituire un sistema misto e sinergico pubblico e privato, presupponendo il successo della mediazione la fiducia che entrambi i genitori o i coniugi ripongono nel mediatore.

Si tratta di osservazioni condivise anche dall'avv. Felici, il quale precisa come si debba provvedere ad una separazione netta “tra le funzioni di ausilio alla genitorialità ovvero al minore e quelle di monitoraggio e controllo della situazione, esitanti in relazioni sulle quali il giudice può formare il proprio convincimento, allo stato non nettamente distinte. Anche in considerazione delle attuali difficoltà, tale scelta appare almeno necessaria; e deve trattarsi assolutamente di una separazione netta di luogo ben

visibile, concretamente percepita dagli utenti. Sembra poi giunta l'ora di pensare a percorsi alternativi, necessari o volontari, a quelli della via giudiziaria; preso atto del necessario fallimento – per ragioni molto ovvie e prevedibili – del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 110 della legge 26 aprile 1986 n. 49, peraltro nemmeno praticabile nell'ipotesi di cessazione della convivenza *more uxorio*, si potrebbe percorrere la via della mediazione familiare, sempre all'interno del servizio pubblico, fatta salva diversa opzione della coppia”.

Ancora una volta è necessario sottolineare il ruolo indispensabile e prezioso del Servizio Minori, senza il quale non si riuscirebbe nemmeno ad affrontare i casi sempre più difficili e complessi che si presentano: si tratta di un contributo che, oltre ad avere un proprio e specifico rilievo dal punto di vista tecnico, mira a fornire elementi di primaria importanza per la formazione del convincimento del giudice; l'opera del Servizio Minori rappresenta altresì un imprescindibile strumento esecutivo o di verifica delle disposizioni impartite dal provvedimento giudiziario. E' tuttavia da ribadire con forza l'estrema preoccupazione derivante dall'assoluta carenza di risorse umane e professionali: le encomiabili abnegazione e volontà degli addetti non sembrano più in grado di riuscire ad arginare la situazione di sofferenza, che ha provocato – attraverso l'insoddisfazione degli utenti o l'inadeguatezza dell'opera di ausilio, assieme al sostanziale disinteresse delle istituzioni – ad una perniciosa delegittimazione del Servizio medesimo, alla quale occorre rimediare con estrema sollecitudine, effettuando interventi mirati, diretti anche a contrastare la diffusione di notizie non veritiere su casi di cui si è occupato il Servizio, e rispetto ai quali gli operatori (ed a maggior ragione i Giudici) sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio.

L'avv. Felici, quale Giudice minorile, ha voluto testimoniare che la collaborazione con il Servizio Minori è proficua e soddisfacente, ha sottolineato come “gli stessi utenti raramente si rivolgono al giudice superiore, e quando lo fanno ancora più raramente ottengono una censura dell'operato del giudice di primo grado. Dal che se ne potrebbe dedurre anche una certa speciosità o strumentalità delle polemiche in atto, laddove riguardanti situazioni oggetto di giudizio civile”, ed ha evidenziato la necessità

che “le istituzioni provvedano – al di là delle strategie giustificate da ragioni contingenti – ad una rilegittimazione del Servizio ed anche dei singoli operatori, forte e decisa, anche attraverso azioni dirette nei confronti di coloro che sono latori ed organizzatori di tale attacco critico. Il quale ha ottenuto il risultato di rendere comunque ancora più difficoltoso l’approccio iniziale del Servizio con i nuovi utenti, e conseguentemente più lento (l’operatore non è riconosciuto, e si deve prima conquistare la fiducia dell’utente, in un contesto ove ovviamente le sensibilità sono molto marcate). Se tale non è l’intenzione, allora spetta alle stesse istituzioni trarne le conseguenze, in termini estremamente rapidi: non è ammissibile nemmeno l’apparenza di mancata fiducia o non legittimazione in capo ad un ausiliario del giudice quale è il Servizio Minori, attesa la materia di cui si occupa. Va da sé che, a mio parere, sarebbe assolutamente inopportuno ogni tipo di volontario contatto – al di fuori del fascicolo processuale, e di quanto richiesto al giudice in tale (unica) veste – con i protagonisti di tale conflitto sulle ragioni del medesimo”.

Con riferimento alle *adozioni internazionali*, ed all’entrata in vigore della legge n. 68 del 2008, l’avv. Felici ha voluto rappresentare come esistano alcuni non trascurabili aspetti problematici, quali “utilizzo degli enti italiani, fatto fino ad oggi, da parte di coppie sammarinesi su indicazione del Congresso di Stato, senza aver avvertito di tale procedura la Repubblica Italiana e la Commissione Adozioni Internazionali: a seguito dell’incontro avuto a Roma si è convenuto di rendere trasparente ogni futura idoneità adottiva, comunicando altresì i nominativi di coloro che hanno conferito e che conferiranno mandato, è stata inoltre elaborata una bozza di scambio di note amministrative che standardizzi la procedura; nuova normativa e attività diretta dell’Ufficio Adozioni internazionali: è in corso la sottoscrizione di un accordo affinché possano concludersi adozioni direttamente tra autorità centrali con la Repubblica delle Filippine [...]; nuove modalità di redazione della relazione di idoneità adottiva imposte dalla adesione alla Convenzione dell’Aja, incontri con il Servizio Minori; legittimazione per le coppie sammarinesi degli enti italiani presso l’autorità centrale straniera, allorché

trattano adozioni per conto di cittadini sammarinesi e risultano accreditati specificamente per l'Italia”.

Nel 2008 è stata approvata la legge 20 giugno 2008 n. 97, sulla “*prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere*”. Tale legge introduce un approccio integrato che mira soprattutto alla prevenzione ed a rendere le vittime consapevoli dei loro diritti. L'art. 19 pone, infatti, a carico dei Servizi sociali, delle Forze dell'Ordine e degli esercenti la professione sanitaria l'obbligo di segnalare al Giudice Civile i fatti di violenza di cui vengano a conoscenza per ragioni del loro ufficio o della professione, stabilendo che la segnalazione non comporta violazione del segreto d'ufficio o professionale. La segnalazione è propedeutica all'adozione delle misure di protezione della vittima previste dalla legge. Nel corso del 2009 sono pervenute al giudice civile **n. 28 segnalazioni**, mentre dall'entrata in vigore della legge sono state **n. 49**: il dato è importante, perché evidenzia e descrive ancor più del dato penale (influenzato dalla procedibilità a querela di alcuni reati), l'esistenza di una situazione reale di disagio sofferto. Non sono ancora stati richiesti, invece, ordini di protezione.

Devo ancora una volta segnalare che l'Authority per le Pari Opportunità potrà svolgere appieno l'importante ruolo assegnatole solo se potrà contare sulla messa a disposizione di una sede e di mezzi atti a consentire la creazione di una (seppur minimale) struttura operativa: tale istituzione, infatti, oltre ad esercitare le funzioni espressamente indicate dalla legge, deve assumere un ruolo di coordinamento efficace per tutti i soggetti, gli enti e le istituzioni coinvolti, creando quella “rete” indispensabile per creare la cultura e la sensibilità necessaria a rendere efficace la prevenzione, e per attivare le misure necessarie per la protezione delle vittime. In questo contesto, devo anche ricordare che l'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 97 del 2008 demanda ad apposito decreto delegato, “da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge”, “l'individuazione e l'organizzazione dei servizi e la determinazione in concreto delle misure” che lo Stato deve assicurare alle vittime, e che sono indicate dalla stessa disposizione, e si tratta di misure particolarmente importanti e significative per

l'effettività della nuova normativa: ci si riferisce alla "previsione di azioni di sostegno sociale, di protezione, di supporto all'istruzione, alla formazione e all'inserimento professionale", alla "predisposizione di programmi di protezione e di reinserimento sociale della vittima della violenza, qualora siano necessari, ivi compreso il soddisfacimento delle esigenze di alloggio ed il mantenimento del permesso di soggiorno, qualora siano necessari, ivi compreso il soddisfacimento delle esigenze di alloggio ed il mantenimento del permesso di soggiorno, qualora nelle more del giudizio venisse a scadere, almeno per la durata del processo penale, il reinserimento professionale e le esigenze di cura e di sostegno dei figli a carico". E', pertanto, urgente procedere alla adozione del decreto.

*

Per chiudere con le questioni afferenti in senso lato al settore civile, vorrei ribadire ancora una volta la necessità di superare gli istituti della inabilitazione e della interdizione mercè l'introduzione della "amministrazione di sostegno", per le ragioni diffusamente illustrate nella Relazione sullo stato della giustizia per il 2005: mi permetto di evidenziare che l'adesione della Repubblica alla Convenzione dell'ONU sui diritti dei disabili impone l'apprestamento di forme di tutela giudica non discriminanti ed invasive, per cui l'intervento normativo proposto si iscrive anche nell'attuazione di tale Convenzione.

Infine, mi permetto altresì di insistere per la riflessione del legislatore sulla opportunità di *ridurre i termini della prescrizione civile*, per le ragioni esposte nella Relazione sullo stato della giustizia del 2006.

*

B3b) In ordine alla situazione del *settore penale*, dai rilievi statistici emerge una situazione risolta nell'**istruttoria penale**.

Come sopra evidenziato, sono pendenti n. 349 procedimenti penali, di cui n. 312 iscritti nel 2009, ed i restanti a partire dal 2006.

L'art. 10 della legge 17 giugno 2008 n. 93 ha stabilito che “la presente legge si applica a tutti i processi per i quali la notizia di reato sia pervenuta al Giudice inquirente in epoca posteriore alla sua entrata in vigore” (avvenuta il 1° settembre 2008), proseguendo: “la presente legge non si applica ai processi pendenti alla data di entrata in vigore qualora essi vengano pubblicati ed archiviati entro i nove mesi successivi”, e cioè entro il 1° giugno 2009. Per i procedimenti iscritti anteriormente all'entrata in vigore della legge che non fossero stati definiti entro la data del 1° giugno 2009, ha trovato applicazione, in particolare, l'art. 6, per effetto del quale i processi non definiti in istruttoria (con il decreto di rinvio a giudizio o con l'archiviazione nel merito) e per i quali era decorso il periodo (dalla data di iscrizione al 1° giugno 2009) di un terzo del termine di prescrizione per il reato più grave, sarebbero passati all'archivio.

Come emerge dagli Allegati alla presente Relazione, sono stati definiti con archiviazione o con rinvio a giudizio (e, dunque, con provvedimenti di merito) praticamente tutti i procedimenti penali aperti prima dell'entrata in vigore della legge.

Dalla relazione del Cancelliere emerge che solo **n. 9 processi sono stati archiviati per effetto della mancata definizione al 1° giugno 2009**. Ne risultano pendenti **n. 19** per i quali deve essere emesso il decreto di passaggio degli atti all'archivio per decorrenza del termine: si tratta dei processi in istruttoria trasferiti per effetto delle disposizioni del 19 febbraio 2009, i quali versavano nello stato iniziale, che non avrebbe consentito comunque di pervenire a decisioni nel merito nel breve termine di tre mesi. A tal proposito, devo ricordare che avevo rappresentato al Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria del 18 febbraio 2009 la necessità di privilegiare i processi più recenti e comunque quelli che potevano essere agevolmente conclusi nel merito – in considerazione dello stato di avanzamento delle indagini – entro il 1° giugno 2009: diversamente, attesa la conclamata impossibilità di definire nel merito tutti i processi

pendenti iscritti prima del 1° settembre 2008, si sarebbero disperse inutilmente energie, con l'effetto di provocare l'estinzione non solo di quelli più datati, ma anche di quelli iscritti nel regime della nuova legge. Questo principio – di concerto tra il giudice inquirente e la sottoscritta - ha trovato applicazione soprattutto per quanto concerne i reati di riciclaggio, in materia bancaria e finanziaria, la cui conclusione riveste importanza strategica, anche in vista della valutazione degli esperti di Moneyval che si terrà a settembre.

Devo anche evidenziare che il Giudice Inquirente ha avanzato al Magistrato Dirigente la richiesta di proroga del termine per **n. 2** processi per infortuni sul lavoro, che non erano stati definiti per ritardi nel deposito del rapporto da parte della Polizia Giudiziaria: si è ritenuto che il ritardo nel deposito dei rapporti giudiziari costituisca causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 17 giugno 2008 n. 93, e, pertanto - unitamente al fatto che il termine di prescrizione era ancora lontano per il più vecchio dei due procedimenti -, giustificasse la dilazione di 30 giorni per adottare i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 2 della legge n. 93 del 2008; sono stati quindi depositati i rinvii a giudizio.

Con riferimento ai procedimenti penali aperti dopo il 1° settembre 2008 l'avv. Battaglino ha segnalato che in due casi “è stato necessario procedere alla archiviazione stante l'impossibilità di concludere le indagini nel termine previsto dall'art. 6 della legge 17 giugno 2008 n. 93. Rappresento che il numero sarebbe stato maggiore se non fosse stata contemplata una causa di sospensione eccezionale dall'art. 8 della legge qualificata 4 maggio 2009 n. 1 (Provvedimenti straordinari e urgenti per la nomina dei Magistrati)”.

In ordine alla valutazione dell'impatto della legge n. 93 del 2008, l'avv. Battaglino ha ritenuto di svolgere alcune osservazioni che riguardano il lavoro a lui assegnato e che reputo opportuno riportare: “il fatto che la percentuale di definizione dei procedimenti sia costante nel tempo, porta a considerare che anche prima dell'approvazione della legge 93 dell'anno 2008 (ossia la legge che ha introdotto un articolo – art. 6 – sulla “speditezza dei processi penali”) la durata dell'istruttoria era praticamente la medesima. In altre parole non sembra affatto che la legge 93 dell'anno

2008 abbia comportato una ancora più drastica riduzione dei tempi dell'istruttoria che, peraltro, sembravano del tutto ragionevoli anche prima dell'entrata in vigore della legge citata. Quanto alle polemiche ricorrenti sul numero sempre elevato di archiviazioni, rilevo che, nonostante l'entrata in vigore della legge 93 del 2008 (il cui articolo 7 – che modifica l'art. 135 c.p.p. – prevede la possibilità di presentare ricorso avverso le archiviazioni) [...] solamente in quattro casi è stato presentato ricorso (senza contare che due di questi sono stati respinti. Quanto ai restanti, un ricorso è stato accolto, per l'altro si è ancora in attesa della decisione), circostanza questa sintomatica di come la conduzione dell'istruttoria sia stata quanto meno condivisa anche dalla parte lesa”.

Devo nuovamente ribadire che l'attuale contesto in cui è venuto a trovarsi lo Stato ha comportato e comporta un impegno complessivo importante della Magistratura per quanto attiene non solo al lavoro giudiziario in senso stretto, ma anche alla necessaria collaborazione che deve essere prestata per la redazione di testi normativi, per la partecipazione a commissioni ed a riunioni, per la redazione dei rapporti richiesti dagli organismi internazionali, per la partecipazione alle delegazioni sammarinesi per la discussione degli stessi, ecc. A ciò si devono aggiungere le sempre più numerose attività e Commissioni diverse dall'esercizio della giurisdizione che anche in altre materie coinvolgono i Giudici (di pensi ai Gruppi di lavoro per l'adesione al G.r.e.c.o., per l'OCSE, alla partecipazione per la redazione di rapporti ed interventi normativi richiesti ormai da tutti gli organismi internazionali ai quali la Repubblica di San Marino ha aderito, al contributo per la redazione e l'esame di progetti di legge nelle più diverse materie, ecc.). La Magistratura è ben consapevole del ruolo che le è assegnato e non ha mai fatto mancare la sua collaborazione, anche se occorre sottolineare che tale lavoro (spesso non manifesto e non adeguatamente compreso) finisce per sottrarre tempo per l'esercizio della giurisdizione (dove, peraltro, in ogni settore si registra l'aumento dei casi e delle questioni rilevanti e complesse, a scapito di quelle ordinarie), e viene svolto a prezzo di sacrifici personali dei Giudici. Il Tribunale vive ormai da tempo in una situazione di perenne emergenza e di rincorsa alle questioni ed ai problemi extra

giudiziari, che purtroppo sembra destinata a protrarsi indefinitamente, e rispetto alla quale, nonostante l'impegno di tutti, si sta determinando l'impossibilità di continuare a farvi fronte in maniera adeguata.

Desidero in particolare sottolineare – per la rilevanza nell'attuale momento – come l'impegno richiesto alla Magistratura sotto il profilo del contrasto al riciclaggio e della criminalità finanziaria, come pure per la repressione delle frodi fiscali, sia importante, come pure importante è la collaborazione internazionale. Si deve ricordare che i procedimenti che riguardano la criminalità finanziaria sono complessi, anche per il fatto che le attività di indagine necessariamente coinvolgono diverse Autorità nazionali (l'Agenzia di Informazione Finanziaria, le Forze dell'Ordine, ecc.), che devono procedere in maniera sinergica con il Giudice, sul quale, inevitabilmente, viene a gravare tutto il coordinamento necessario per ottenere il risultato dell'accertamento della verità (come prescritto dall'art. 2 c.p.p.). Si deve, tuttavia, sottolineare che proprio la sinergia necessaria per affrontare adeguatamente i processi penali in tali materie, richiede che tutte le autorità coinvolte abbiano una dotazione di mezzi e di risorse umane sufficiente: non è chi non veda come i processi non possono essere definiti in difetto delle analisi finanziarie ad opera dell'Agenzia di Informazione Finanziaria o delle attività investigative delle Forze di Polizia. E' indispensabile, pertanto, che tutti gli operatori coinvolti siano messi in condizione di far fronte con la necessaria tempestività alle incombenze loro assegnate. Come già evidenziato, l'aspetto delle risorse disponibili (anche per la Magistratura) è il primo indice sul quale viene effettuata la valutazione dell'efficacia del sistema per il contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.

Devo anche rimarcare l'importanza della collaborazione internazionale in questo settore, nel quale le forme di criminalità sono transnazionali, poiché le condotte delittuose investono necessariamente più Stati, e non potrebbero essere adeguatamente comprese nei meccanismi e, quindi, represses in difetto di un approccio globale: segnalo in proposito che vi sono alcune disposizioni che sono state giudicate di ostacolo alla

efficace collaborazione internazionale, che sono attualmente soggette alla riflessione da parte del legislatore. Per quanto concerne le rogatorie passive, alla Magistratura sammarinese viene riconosciuto impegno efficace nella collaborazione, che avviene in ossequio alla normativa vigente, esclusivamente sulla quale si appuntano le critiche. Piuttosto si deve rimarcare come la complessità e vastità di alcune richieste, per l'ampiezza degli atti istruttori oggetto della domanda, stia evidenziando criticità sotto il profilo dell'esecuzione, dovute alla carenza di mezzi e di risorse umane, e che sempre di più impongono ai Giudici di sostituirsi alle forze dell'ordine ed al personale amministrativo per l'organizzazione degli incumbenti. Con l'attuale struttura amministrativa il Tribunale non è assolutamente in grado di far fronte con la necessaria tempestività alla duplicazione di migliaia di documenti ed alla preparazione di migliaia di atti da notificare; i componenti delle Forze dell'Ordine che possono essere impiegati nell'attività di polizia giudiziaria sono insufficienti per rispondere contemporaneamente alle esigenze dei processi penali interni e all'esecuzione delle rogatorie. Sta emergendo, poi, di pari passo con l'aumento della complessità dei casi e delle situazioni, la fondamentale esigenza della formazione del personale deputato alle indagini, che sola può consentire il salto di qualità che viene richiesto in sede internazionale: i Giudici possono prestare il massimo impegno e dedizione, ma senza un apparato esecutivo ed amministrativo adeguato, i risultati non possono essere conseguiti.

L'efficacia della collaborazione si misura anche sulla base dei tempi impiegati nell'esecuzione, e non solo nell'ammissione delle richieste, mentre l'effettività del sistema di contrasto alla criminalità si misura (anche) dal tempo impiegato nelle indagini (che la Magistratura dispone e coordina, ma istituzionalmente non esegue), dalla qualità delle stesse, oltre che dal numero e dalla qualità delle sentenze. Occorre pertanto poter disporre di un gruppo di funzionari di Polizia Giudiziaria adeguato nel numero, e professionalmente qualificato.

Ritengo doveroso ribadire che la valutazione del 4° *round* di Moneyval che si terrà a settembre riguarderà soprattutto l'effettività del sistema: risorse complessivamente destinate (comprendenti non solo i giudici, ma anche la polizia

giudiziaria ed il personale amministrativo), quantità e qualità dei processi penali e della collaborazione internazionale.

La Tabella comparativa del flusso dei reati allegata alla presente Relazione (Allegato L) è stata elaborata sulla base dei procedimenti iscritti in conseguenza delle denunce, esposti e segnalazioni pervenuti al Tribunale. E' doveroso ricordare – anche al fine di evitare facili incomprensioni - che l'instaurazione del processo penale presuppone la *notitia criminis*: “l'inquisizione è la ricerca diligente e coscienziosa che viene assunta dal Giudice Inquirente, appena giunge a lui cognizione la notizia di un reato, per iscoprirne l'autore” (art. 20 c.p.p.), e “viene intrapresa o per istanza dell'offeso o danneggiato, che assume la qualifica di querelante, o per denuncia di qualunque cittadino, o per rapporto della Forza Pubblica, o per qualunque altro mezzo atto a rendere informato il Giudice inquirente dell'avvenuto reato” (art. 21 c.p.p.). Il Giudice Inquirente, dunque, non ricerca le notizie di reato, e procede solo quando sia stato informato di un fatto costituente reato. E' evidente che la notizia deve essere circostanziata, e non può essere costituita da generiche affermazioni non supportate da precise indicazioni degli elementi di fatto integranti un reato: la *vox populi* non è sufficiente, di per sé, per l'apertura di un procedimento penale, spettando alle Forze dell'Ordine effettuare eventualmente indagini ed approfondimenti al fine di individuare la *notitia criminis*. Parimenti, non può essere aperto alcun procedimento penale sulla base di denunce anonime, le quali, invece, costituiscono informazione utile per le Forze dell'Ordine per attivare indagini: in proposito si ricorda che anche l'art. 333 del codice di procedura penale italiano stabilisce che “delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso”. In altre parole, i Corpi di polizia istituzionalmente svolgono attività di prevenzione e repressione dei reati, e vigilano sull'osservanza delle leggi e degli altri atti normativi, ed ai quali spetta, dunque, l'attività investigativa necessaria all'individuazione dei fatti costituenti reato: solo quando la *notitia criminis* è pervenuta all'Autorità Giudiziaria questa dirige e coordina le indagini, che sono svolte, tuttavia, dalla Polizia Giudiziaria.

Ciò premesso, come è agevole verificare, da tale prospetto non emergono fenomeni particolari, se si eccettua la incidenza (che si mantiene elevata) del reato di emissione di assegni a vuoto e di quelli di furto e danneggiamento commessi da ignoti, pari a circa la metà dei procedimenti iscritti.

Nel 2009 si deve anche notare l'iscrizione a ruolo di **n. 2 procedimenti per reati in materia tributaria**, come pure **n. 8 procedimenti per il reato di riciclaggio** (erano n. 12 nel 2008) e **n. 3 reati in materia bancaria e finanziaria**, i quali dimostrano come l'attenzione del sistema verso tali forme di criminalità si stia confermando. Peraltro, un aspetto che si deve evidenziare è relativo al fatto che in alcune indagini in corso risulta il coinvolgimento nelle attività delittuose di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata. Si tratta di un fenomeno di recente emersione, che conferma la preoccupazione manifestata ad ogni livello in ordine alla presenza di infiltrazioni in senso lato malavitose nel sistema sammarinese, e che impone rapide riflessioni sulla capacità di un effettivo contrasto. Si rappresentano, infatti, diversi aspetti di criticità: la sicurezza dei Giudici, l'assenza di competenze e mezzi da parte delle Forze dell'ordine, l'inevitabile rilievo sull'ordine pubblico e sulla sicurezza dei cittadini, ecc. E' necessario, pertanto, attivare forme di collaborazione più intensa con istituzioni estere che hanno una specifica formazione. La questione della sicurezza dei Giudici è oltremodo urgente da affrontare, iniziando dall'attuale sede del Tribunale, che non presenta i requisiti minimi per garantire l'incolumità degli operatori: come anche recenti episodi hanno dimostrato, chiunque può accedervi indisturbato in qualunque momento (anche negli orari di chiusura degli uffici).

Per quanto attiene **i reati di violenza contro le donne e di genere** ne sono stati iscritti, complessivamente, **n. 28** (comprensivi dei reati di minaccia, percosse, ingiuria, diffamazione), di cui 9 pendenti, n. 16 archiviati (per n. 3 non è stata presentata la querela e per n. 3 vi è stata remissione di querela), n. 2 definiti con ingiunzione amministrativa e n. 1 definito con decreto penale di condanna; sono state depositate per i reati di ingiuria, minaccia, diffamazione e percosse n. 4 sentenze, mentre n. 1 sentenza

per reati commessi contro minori; **i reati riguardanti i minori quali parti lese** sono n. 5, di cui n. 3 pendenti e n. 2 archiviati; nel 2009 sono stati iscritti anche n. 2 procedimenti per atti persecutori (*stalking*).

L'avv. Battaglino, con riferimento al carico di lavoro a lui assegnato, ha ritenuto di dover segnalare, che l'aumento dei procedimenti penali è stato causato "in particolare, dall'enorme ritardo con il quale la Polizia Civile ha trasmesso le segnalazioni di reato in materia di circolazione stradale (basti dire che nell'anno 2009 sono stati denunciati anche fatti commessi nell'anno 2007). In tal senso si spiega per quale motivo nell'anno 2008 sono stati aperti n. 68 procedimenti in materia di circolazione stradale e nel n. 170 nell'anno 2009. Così volendo considerare i procedimenti penali assegnati, ignorando i reati in materia di circolazione stradale, si può constatare come l'aumento dei procedimenti è stato costante già a partire dall'anno 2005 e che, in ogni caso, la definizione di un numero così elevato di procedimenti nell'anno 2009 ha indubbiamente comportato – anche in relazione agli incumbenti previsti dalla legge 93/08 – un rallentamento nella definizione più rapida di altri procedimenti. [...] Invero, anche senza contare che in ben 41 procedimenti si è in attesa dell'esito delle rogatorie internazionali inoltrate (oltre 100 trasmesse nell'anno 2009 per interrogatori e sequestri: si ricorda in particolare che sono state sequestrate 12 autovetture e una imbarcazione), il numero dei procedimenti penali definiti (e conseguentemente quello dei pendenti) deve considerarsi buono, posto che percentualmente è stato definito un numero di procedimenti in linea con quello degli anni precedenti (tuttavia con enorme sacrificio personale – permangono ferie non godute dell'anno 2006 – e a scapito di un accurato aggiornamento e studio della giurisprudenza) [...] Con riferimento all'attività svolta quale Giudice dell'Esecuzione, segnalo, in particolare, i diversi provvedimenti adottati in relazione a tre lunghe detenzioni in carcere e a due lunghe detenzioni domiciliari. Ricordo che il Consiglio di Aiuto Sociale si è riunito in sei occasioni, esaminando complessivamente dodici posizioni (in alcuni casi, infatti, la posizione di alcuni condannati è stata esaminata più volte, per la necessità di esprimere una valutazione sul periodo di prova

dell'affidato. In altri casi si è considerata la possibilità di concedere la detenzione domiciliare. Concludo ricordando il lavoro svolto come Presidente della Commissione di Disciplina sia perché designato quale magistrato sia perché in relazione all'entrata in vigore della legge 31 luglio 2009 n. 106 (norme di disciplina per i pubblici dipendenti) si prevede un maggior carico di lavoro per il sottoscritto (stante la previsione di sedute preliminari oltre alle usuali sedute di discussione, per non parlare delle sedute per la conferma dei provvedimenti di sospensione cautelare) con conseguente rallentamento nell'esecuzione del lavoro giudiziario assegnato. Ebbene con riferimento al lavoro svolto quale Presidente della Commissione di Disciplina rappresento che la Commissione di Disciplina si è riunita in sei diverse occasioni nel corso delle quali ha deliberato su tredici casi”.

Devo dare atto all'avv. Battaglini dell'impegno profuso nello svolgimento delle attribuzioni a lui assegnate, e naturalmente condivido, per le ragioni che ho già indicato, attesa l'eccezionalità delle circostanze, la preoccupazione in ordine alla definizione nel merito di tutti i procedimenti penali nel termine stabilito dalla legge.

Si deve anche confermare la preoccupazione per il ritardo segnalato nel deposito dei rapporti da parte della Polizia. In proposito ricordo nuovamente che ho effettuato nel giugno 2008, per conto della Segreteria di Stato alla Giustizia, una indagine in ordine ai tempi per il deposito dei rapporti da parte della Polizia Giudiziaria nei procedimenti penali iscritti dal 2006 al maggio 2008. L'esito dell'accertamento ha consentito di evidenziare che, effettivamente, le sofferenze sussistono, e l'esperienza successiva consolida il dato. Ritengo necessario analizzare le eventuali problematiche con il Coordinatore delle Forze di Polizia e con i Comandanti dei Corpi, per comprendere le ragioni ed individuare insieme possibili soluzioni.

Nella **decisione penale** la situazione risulta solo apparentemente normale. Non vi sono sentenze da depositare costituenti arretrato, ma lo stato precario di questo comparto deriva dalla gestione complessiva del lavoro.

Si deve ricordare che in conseguenza delle determinazioni assunte dal Consiglio Giudiziario del 18 febbraio 2009, con disposizioni del 19 febbraio 2009 all'avv. Ceccarini è stata assegnata, fino alla integrazione degli organici, tutta la decisione penale, precisando che, in ragione della transitorietà del provvedimento, nella celebrazione dei processi si sarebbe dovuto tenere in considerazione: la rilevanza per l'economia, la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico, l'esistenza di vittime minori ovvero di parti civili costituite (con particolare riferimento alle lesioni derivanti da infortuni sul lavoro e da incidente stradale), l'allarme sociale generato dai fatti oggetto del processo e l'imminente prescrizione del reato. Erano stati dettati dunque criteri da applicare nella fissazione dei processi, ai quali il Giudice si doveva attenere. Nel contempo, erano trasferite alla sottoscritta tutte le cause civili assegnate all'avv. Ceccarini, mentre il 3 agosto 2009 l'avv. Buriani era assegnato alla decisione penale.

Ricordo, altresì, che i criteri di evasione erano stati preventivamente illustrati al Consiglio Giudiziario nella seduta del 18 febbraio 2009, ove si era precisato che “in attesa dell'ampliamento dell'organico e perdurando la situazione di emergenza, non dovrebbero comunque essere fissati i dibattimenti per i casi di emissione di assegni a vuoto, stante l'assenza dell'allarme sociale”, ed era esclusa l'assegnazione di tutti i processi pervenuti alla fase dibattimentale “visto che comunque rimarrebbero fermi i processi in materia di assegni a vuoto e circolazione stradale”. In sostanza, era stato ben chiarito e formalizzato che si sarebbero dovuti celebrare (con la fissazione dell'udienza dibattimentale ed il deposito della sentenza) solo ed esclusivamente i processi penali che rientravano nei criteri sopra riportati (riciclaggio, reati in materia bancaria e finanziaria, reati con vittime minori, infortuni sul lavoro e tutti quelli a rischio di prescrizione), e che, in ogni caso, non si sarebbe dovuto procedere alla trattazione dei processi per i reati di emissione di assegni a vuoto e relativi alla circolazione stradale. Si è provveduto invece alla trattazione ed alla decisione quasi esclusivamente dei processi che, in applicazione dei criteri sopra riportati, non avrebbero dovuto essere celebrati. Si osserva che delle n. 68 sentenze depositate dall'avv. Ceccarini ben n. 42 riguardano processi per

il reato di emissione di assegni a vuoto (n. 22) e reati relativi alla circolazione stradale (n. 20).

Come emerge dall'allegato alla presente Relazione, ponendo a confronto i processi fissati, ma oggetto di ripetuti rinvii, e quelli decisi con sentenza, si nota palesemente come quelli per i reati "sensibili" siano tutti compresi tra quelli non decisi. Parimenti, emerge come i processi fissati ma oggetto di rinvii siano nella sostanza n. 39, di cui n. 6 per reati di emissione di assegni a vuoto: si osserva che per il Giudice decidente non conta il numero dei fascicoli interessati dal rinvio a giudizio, ma solo il fascicolo del dibattimento, che può riunire diversi fascicoli iscritti separatamente nella fase dell'istruttoria, proprio perché il processo che deve celebrare e decidere è uno, pur su diversi capi di imputazione, esattamente come avviene nel settore civile, quando con un'unica sentenza vengono decise più cause (fenomeno del tutto normale, e che non comporta un carico di lavoro diverso per il Giudice chiamato a rendere la sentenza). Il dato è agevolmente apprezzabile se solo si pone mente al fatto che n. 191 rinvii a giudizio per il reato di emissione di assegni a vuoto hanno dato luogo, a seguito di riunione per connessione soggettiva solo a n. 6 processi, e come gli altri rinvii a giudizio abbiano dato luogo solo a n. 33 dibattimenti fissati e purtroppo rinviati.

E' bene sottolineare che se i dibattimenti vengono continuamente rinviati, senza pervenire alla definizione degli stessi con la sentenza (che deve essere pronunciata a conclusione del dibattimento), il carico di lavoro assegnato al Giudice è destinato ad aumentare continuamente, perché i nuovi rinvii a giudizio vanno ad aggiungersi ai processi già pendenti: in altre parole, il carico di lavoro si autoalimenta artificialmente in ragione della mancata conclusione dei processi precedentemente pervenuti. Di conseguenza, se la valutazione dei carichi di lavoro dovesse essere effettuata secondo il criterio meramente numerico, si avrebbe il risultato paradossale di considerare oberati di lavoro i Giudici meno diligenti, che, ovviamente, hanno numeri del pendente più elevati rispetto ai colleghi che smaltiscono (concludendoli) i processi con regolarità.

L'esame della tabella relativa ai processi aperti e non conclusi, raffrontata a quella delle sentenze depositate dimostra come la prima comprenda, tra l'altro, il reato di

riciclaggio, i reati c.d. “fallimentari” ed altri reati contro il patrimonio, ed i procedimenti per lesioni da infortunio sul lavoro. Per quanto concerne il primo gruppo, si tratta dei reati rilevanti ai fini della valutazione da parte di Moneyval, mentre per gli infortuni sul lavoro si osserva che per molti di essi è vicina la prescrizione, sì che l’infortunato, in difetto di risarcimento spontaneo, dovrà affrontare anche il costo e subire i tempi della causa civile per ottenere il risarcimento, che, in tali casi, spesso è essenziale per la sua sopravvivenza e di quella della sua famiglia.

In particolare, la situazione degli infortuni sul lavoro pendenti nella fase della decisione sotto il profilo della prescrizione può essere riassunto dai dati che seguono. Al 26 aprile 2010 (data della rilevazione effettuata dal Cancelliere) risultano pendenti n. 1 procedimento iscritto nel 2003 e prescritto da aprile 2007, sebbene il Giudice decidente non l’abbia dichiarata e tale processo sia tuttora pendente; n. 1 procedimento iscritto nel 2005 che si prescriverà a giugno 2011; n. 1 procedimento iscritto nel 2006 per il quale la prescrizione del reato avrà luogo a settembre 2010; n. 7 procedimenti iscritti nell’anno 2007, per n. 3 dei quali la prescrizione si verificherà tra dicembre 2010 e marzo 2011, n. 2 si sarebbero prescritti nel mese di giugno 2010, e n. 1 per il quale la prescrizione si compirà nel gennaio 2011, ma a seguito delle disposizioni del 3 marzo 2010, è già stato celebrato il dibattimento, concluso con sentenza di primo grado; n. 2 procedimenti iscritti nel 2008 che non sono a rischio (la prescrizione si verificherà nel febbraio 2012).

Per quanto concerne l’esame di Moneyval è necessario aumentare il dato statistico relativo ai procedimenti penali per i reati di interesse, soprattutto con riferimento alle condanne: saranno oggetto di valutazione, peraltro, non solo il numero delle condanne, ma anche il dato qualitativo, vale a dire, l’importanza della situazione di fatto oggetto del processo. A tal fine, tutti i giudici decidenti penali, come risulta anche dalle recenti disposizioni transitorie impartite a seguito delle dimissioni dell’avv. Ceccarini (disposizioni del 3 marzo 2010), devono concentrarsi sulla definizione prioritaria di questi processi, celebrando celermente i dibattimenti, sussistendo un ritardo obiettivo.

Devo rappresentare che i Commissari della Legge interessati hanno già mostrato grande sensibilità e consapevolezza dell'importanza del loro lavoro per l'interesse dello Stato, e si stanno impegnando a tempo pieno per colmare i ritardi: si stanno tenendo udienze dibattimentali a ritmi estremamente serrati, con deposito delle sentenze praticamente contestuale, e anche gli operatori e gli utenti esprimono soddisfazione per la nuova svolta.

E' mio dovere ricordare che in via transitoria, sino alla nomina del nuovo Commissario della Legge, a parziale modifica delle disposizioni sulla distribuzione del lavoro si è stabilito che sono assegnati all'avv. Buriani i processi già in carico all'avv. Ceccarini per i quali non è incompatibile, indipendentemente dalla materia; che l'avv. Roberto Battaglino, in applicazione dei criteri vigenti sulla distribuzione del lavoro, procederà alla trattazione ed alla decisione dei processi penali già assegnati all'avv. Ceccarini per i quali l'avv. Buriani è incompatibile, limitatamente a quelli per i quali sussiste il rischio della prescrizione, la rilevanza per l'economia e la sicurezza dello Stato (quali, ad esempio, i processi per il reato di riciclaggio, ed i reati bancari e finanziari), l'esistenza di vittime minori ovvero di parti civili costituite (con particolare riferimento alle lesioni derivanti da infortuni sul lavoro), l'allarme sociale generato dai fatti oggetto del processo (trattasi dei criteri già impartiti con disposizioni del 19 febbraio 2009). L'avv. Roberto Battaglino tratta anche le rogatorie internazionali già assegnate all'avv. Ceccarini; nella fissazione delle udienze dibattimentali dovranno comunque ed in ogni caso essere osservati i criteri di cui alle disposizioni del 19 febbraio 2009, significando che, come noto, ed in applicazione delle disposizioni vigenti, una volta fissata l'udienza dibattimentale il processo dovrà essere definito dallo stesso Giudice, senza che possa farsi luogo a trasferimenti successivi.

In relazione ai procedimenti per il reato di emissione di assegni a vuoto, devo nuovamente ribadire che merita di essere valutata l'opportunità di procedere una seria riflessione in ordine alla possibilità di trasferire questa specifica competenza funzionale al Giudice Conciliatore, unitamente ai reati contravvenzionali, soprattutto in materia di

circolazione stradale, sempre che il Consiglio Grande e Generale non ritenga opportuno provvedere alla depenalizzazione: le ragioni sono state diffusamente illustrate nelle precedenti Relazioni. Il numero dei procedimenti rimane elevato (dimostrando che la sanzione penale non ha determinato effetti dissuasivi) e appesantisce complessivamente il lavoro della Cancelleria.

*

B4) In ordine al lavoro dei **giudici di primo grado nella Sezione specializzata della giurisdizione amministrativa** si deve rilevare che dal 26 ottobre 2009 risulta integrato l'organico del Giudice Amministrativo di primo grado.

In questo settore si conferma il progressivo formarsi di sacche di arretrato, dovute al fatto che, appunto, un unico giudice aveva dovuto occuparsi di tutto il carico giurisdizionale, oltre alle altre incombenze assegnate dalla legge al Giudice amministrativo di primo grado: n. 50 sentenze da depositare alla fine del 2009 (erano n. 38 nel 2008, ed il raffronto emerge dall'Allegato alla presente Relazione).

Con l'assunzione delle funzioni, all'avv. Pasini sono stati trasferiti i ricorsi amministrativi in materia di urbanistica, mentre è stato riportato ai Giudici amministrativi il controllo preventivo di legittimità. Sono altresì stati delegati gli Uditori di predisporre la parte "in fatto" delle sentenze per contribuire allo smaltimento dell'arretrato presente in questo comparto. Un bilancio potrà essere effettuato solo alla fine del 2010.

Devo anche nuovamente ricordare che il Consiglio Giudiziario, nella seduta del 22 novembre 2006, ha auspicato, alla unanimità che, *de jure condendo*, il Giudice Amministrativo di primo grado venga parificato in tutto e per tutto al Commissario della Legge, in ragione dell'istituzione del Tribunale Unico.

D'altra parte è essenziale pervenire alla integrazione delle due Sezioni del Tribunale unico, sia per avere carichi di lavoro equilibrati tra tutti i giudici, sia per poter far fronte regolarmente ad emergenze o anche incompatibilità incrociate, che sempre più spesso si verificano: i concorsi espletati recentemente hanno visto i candidati sostenere prove identiche per la funzione di Commissario e per quella di Giudice Amministrativo di primo grado, sì che vengono eliminati, anche sotto il profilo della professionalità, tutti i potenziali dubbi sulla sostanziale unicità del ruolo. D'altra parte, in questi anni vi è stata una sempre maggiore attribuzione di funzioni della giurisdizione ordinaria ai Giudici Amministrativi: si è già detto che sono state trasferite le cause civili in materia tributaria, la sorveglianza sugli enti morali, e che presto sarà trasferito il diritto di famiglia e minorile.

Purtroppo, la maggior parte delle risorse di questa Sezione è assorbita dal controllo preventivo di legittimità, che ha una incidenza quantitativa enorme, benchè spesso non abbia un rilievo effettivo. Il provvedimento del Giudice, come noto, “non è atto giurisdizionale, ma un provvedimento connesso alla formazione ed esecutività dell'atto amministrativo” (art. 22 della legge n. 68 del 1989), e si ricorda che, nonostante la dichiarazione di legittimità, non è impedito il ricorso giurisdizionale. Una Pubblica Amministrazione matura non deve avere bisogno di controlli esterni preventivi ai fini dell'esecutività degli atti, che devono sempre essere assistiti dalla presunzione di legittimità, rimanendo al destinatario che abbia un legittimo interesse il ricorso giurisdizionale; e, nel contempo, è anche fonte di equivoco la partecipazione di un Giudice (che non esercita poteri giurisdizionali) nell'attività amministrativa. Ragioni di economia, di efficienza, di trasparenza, ma anche di separazione ed autonomia tra i poteri dello Stato richiedono che il Tribunale sia liberato da tale attribuzione.

*

B5) Per quanto riguarda il *Giudice Conciliatore*, si evidenzia ancora un arretrato, sebbene non significativo, ma l'accumulo di sentenze da pronunciare mostrato nel 2008 si è sensibilmente ridotto.

E' mio dovere ricordare nuovamente (l'ho già rappresentato alla Segreteria di Stato alla Giustizia ed alla Commissione Consiliare per gli affari di giustizia con nota del 22 gennaio 2009 e nella Relazione sullo stato della giustizia relativo al 2008) che a dicembre di quest'anno l'avv. Fattori cesserà l'incarico per sopraggiunti limiti di età: è pertanto necessario che si provveda tempestivamente ad attivare le procedure per il reclutamento di un nuovo Giudice Conciliatore, al fine di evitare (come da sempre, purtroppo, avviene in caso di cessazione dell'incarico da parte dei giudici) il blocco delle cause a lui assegnate, con il formarsi di arretrato non facilmente recuperabile nel medio tempo.

In applicazione dell'art. 92 della legge 25 maggio 2004 n. 70 la Banca Centrale è subentrata nella riscossione dei crediti del Settore pubblico allargato "per i quali era stata inoltrata istanza di mano regia e per i quali è stata eseguita la notifica del precetto di cui al terzo comma della Legge 30 agosto 1873" a partire dal 1° novembre 2004. Sono state così trasferite alla Banca Centrale le procedure aperte giunte a tale fase, ad eccezione di: "1. procedure giunte alla fase dell'eseguito pignoramento nelle quali i beni risultano privi di alcun valore o si presentano deteriorati o in condizioni tali da renderne non possibile la vendita o l'assegnazione; 2. procedure giunte alla fase dell'eseguito pignoramento nelle quali non è stato possibile venire in possesso dei beni per mancato reperimento degli stessi presso il luogo di deposito indicato nel verbale di esecuzione; 3. procedure giunte alla fase dell'eseguito pignoramento con espropriazione effettuata prima del 31 dicembre 1993".

Dalla relazione predisposta dal Cancelliere emerge che presso la Cancelleria continuano a rimanere n. 343 fascicoli, dei quali n. 210 sono relativi a procedure nelle quali è stato eseguito il pignoramento di 1/5 dello stipendio del debitore: sono, pertanto,

procedure attive, destinate a chiudersi solo quando gli accantonamenti mensili ad opera del datore di lavoro raggiungeranno la somma totale del credito.

Sono poi rimasti n. 4 fascicoli, per due debitori, nei quali sono stati eseguiti pignoramenti prima del 1993, n. 86 fascicoli, relativi a n. 6 debitori, nei quali sono stati eseguiti pignoramenti di beni che la Banca Centrale, in sede di redazione della stima, ha valutato essere di nessun valore, e n. 3 fascicoli, relativi ad un unico debitore, per il quale i beni pignorati non sono più reperibili. A tal proposito devo nuovamente ricordare che l'art. 43 della legge 18 dicembre 2003 n. 165, "al fine di permettere un agevole coordinamento fra le norme che regoleranno il futuro sistema di riscossione dei tributi della Repubblica di San Marino e le vigenti procedure in materia di esecuzione forzata", aveva demandato ad "un successivo provvedimento di legge" la disciplina del "trattamento di tutti i beni pignorati in relazione ai debiti per procedure di mano regia non pagati, per i quali il valore di stima che costituisce il prezzo base di vendita dei beni all'asta risulti pari a zero". Si auspica nuovamente l'adozione di tale provvedimento legislativo, che appare indispensabile per risolvere definitivamente la annosa questione delle mano regie.

E' mio dovere sottolineare come la situazione delle mano regie sia sostanzialmente stabile e, dunque, incancrenita: senza interventi straordinari la situazione di sofferenza è destinata, purtroppo, a protrarsi *sine die*.

Un'altra osservazione, in prospettiva *de iure condendo*, è relativa alla modifica della legge 25 maggio 2004 n. 70 allorché prevede l'intervento degli Ufficiali Giudiziari nelle notificazioni e del Giudice Conciliatore nell'esecuzione. Poiché la Banca Centrale – Servizio di Esattoria provvede a mezzo del proprio personale a tutte le notificazioni, tranne quelle per affissione *ad valvas*, sarebbe opportuno rimettere a tale personale anche tali notificazioni. D'altra parte, poiché i messi della Banca Centrale provvedono a tutti i pignoramenti con l'eccezione di quelli presso terzi, per i quali è necessario l'intervento del Giudice Conciliatore, tra l'altro, in difetto di apposite disposizioni di garanzia, si ritiene che l'intervento dell'Autorità Giudiziaria debba essere escluso anche in questi casi, non comprendendosi la ragione del diverso trattamento.

*

C) La nomina degli *Uditori commissariali* rende necessario svolgere alcune osservazioni anche sull'attività espletata da questi giovani Magistrati, sebbene abbiano assunto le funzioni il 3 agosto 2009.

Devo evidenziare che il reclutamento è stato estremamente positivo: si tratta di professionisti preparati e, soprattutto, motivati e volenterosi.

In questi pochi mesi sono stati in grado di apportare il loro fondamentale contributo alla funzionalità complessiva del Tribunale, confermando quanto già rappresentato nelle Relazioni sullo stato della giustizia riferite agli anni precedenti.

I giovani vincitori di concorso hanno personalità ed attitudini diverse; sono purtroppo entrati in un momento di emergenza che ha determinato la loro applicazione immediata alla definizione dei procedimenti pendenti, e devo dire con grande soddisfazione che hanno affrontato il passaggio inevitabilmente traumatico alla gestione pratica dei problemi giuridici con entusiasmo ed abnegazione.

L'emergenza non ha consentito, sinora, una rotazione negli incarichi: il proficuo inserimento nei settori cui sono assegnati (atteso il ruolo operativo che svolgono) impone di non disperdere tali esperienze, sì che solo alla avvenuta normalizzazione di tutte le attività si potrà praticare senza danni la rotazione.

L'avv. Fabio Giovagnoli è stato destinato al settore civile – al quale, pur con le sofferenze cospicue manifestate negli anni e sulle origini e ragioni delle quali ci si è soffermati più volte nelle precedenti Relazioni, non sono state assegnate risorse a seguito del reclutamento straordinario, attese le emergenze presenti in altri comparti – ed è stato assegnato all'avv. Felici, che lo sta formando: l'avv. Giovagnoli risponde con entusiasmo ai compiti assegnati ed anche alle prove, tanto che gli sono state conferite

deleghe per tenere udienze istruttorie, rispetto alle quali anche gli utenti hanno manifestato apprezzamento per la competenza e la consapevolezza del ruolo.

L'avv. Felici ha predisposto una relazione sull'attività svolta dall'Uditore Giovagnoli, nella quale, dopo avere illustrato il percorso formativo seguito, ha svolto alcune valutazioni che ritengo doveroso riportare: "si è – fin da subito – avuto l'occasione di verificare un'eccellente – anche ottima – preparazione teorica e di studio. L'Uditore Fabio Giovagnoli conosce in modo senz'altro approfondito la teoria del diritto civile sammarinese, con una particolare propensione – così mi è parso – al diritto bancario e degli affari. Ho infatti notato una particolare applicazione, ma anche brillanti argomentazioni e ragionamenti, in una fattispecie relativa al contenzioso tra istituto di credito e cliente [...]. All'inizio esisteva qualche lacuna dal punto di vista della disciplina strettamente processuale, dettata in modo prevalente alla assenza di pratica; difficoltà superata in modo brillante, ed in poco tempo. Allo stato – ma non ancora alla fine dell'anno 2009 – anche nella redazione dei decreti, l'autonomia è prossima ad essere completa. La lettura del fascicolo è sempre corretta, vengono individuati gli aspetti rilevanti rispetto al provvedimento richiesto, e pertanto anche il tempo impiegato per la consultazione e la redazione è molto diminuito; l'obiettivo è quello di riuscire a redigere tutti i provvedimenti conseguenti al giovedì giuridico in completa autonomia entro la mattinata del venerdì successivo, obiettivo che pare ormai prossimo. Dal punto di vista delle procedure concorsuali, invece, la conoscenza del fascicolo è stata acquisita soprattutto attraverso attività di consultazione, in occasione della redazione della sentenza di esecutorietà dello stato passivo, che ha comunque consentito di approcciare problematiche giuridiche non sempre routinarie [...]. Anche in tale materia si è giunti a svolgere udienze di comparizione del gravato, e a predisporre il provvedimento dirimente (apertura o rigetto dell'istanza). L'autonomia raggiunta è sufficiente: conto nei prossimi mesi di procedere con più sistematicità all'esame congiunto dei provvedimenti che il giudice adotta successivamente all'apertura; in due occasioni, ma solo in questa ed in modo non sistematico, al sabato mattina, si è congiuntamente svolta tale attività. Asseverata l'ottima preparazione teorica, va però detto che il percorso formativo ha

avuto riguardo anche ad altri aspetti: condotta impegno motivazione; comprensione critica dei fatti e degli interessi di causa. Da questo secondo punto di vista, come è naturale, l'approccio alla decisione si è rivelato in un primo momento focalizzato soprattutto sulla ricerca delle norme applicabili e delle interpretazioni possibili. Anche attraverso specifiche domande, è stata acquisita una sempre maggiore consapevolezza della necessità di comprensione anticipata dei fatti e degli interessi sottostanti alla vicenda processuale, ponendo sempre maggiore attenzione alla valutazione – disincantata e scaltra, se così si può dire – del materiale probatorio e delle risultanze testimoniali. Anche rispetto a tale aspetto la risposta è stata di rilievo: si è infatti immediatamente iniziato ad interrogare delle conseguenze concrete rispetto agli interessi delle parti delle diverse soluzioni ipotizzate quale decisione, ha posto maggiore attenzione alla valutazione dei documenti in atti, in più occasioni – anche con riferimento ad udienze testimoniali dallo stesso tenute – ha svolto osservazioni molto intelligenti in ordine alla vicenda sostanziale in causa (comprendendo, in anticipo, ad esempio, la natura volontaria e non contenziosa di una causa civile). Dal primo punto di vista, ho impartito allo stesso alcune disposizioni di condotta, che facevano riferimento alle modalità di rapporto con il personale del tribunale, gli utenti (in particolare gli avvocati e gli altri professionisti), gli uffici pubblici, le modalità di accesso ai fascicoli, gli altri colleghi, oltre ad alcuni consigli di morigeratezza e irreprensibilità rispetto ai comportamenti da tenersi anche al di fuori dell'ambito lavorativo, all'esigenza preminente di riservatezza. L'Uditore Fabio Giovagnoli si è dimostrato assolutamente osservante ed oltremodo maturo: ha tenuto – anzitutto nel modo in cui si rivolgeva anche al sottoscritto – un atteggiamento assolutamente appropriato, ha mantenuto la corretta distanza e la necessaria cortesia con tutti gli impiegati (esclusi ovviamente eventuali rapporti pregressi), si è relazionato con i procuratori delle parti solo allorché necessario ed autorizzato, ha mostrato disponibilità altresì rispetto alla presenza in ufficio e alle modalità di godimento dei periodi di congedo, non ho motivo di dubitare in ordine a relazioni o rivelazioni non idonee. In definitiva, ritengo di aver potuto asseverare – almeno allo stato – una ottima preparazione teorica (la progressiva esperienza assicurerà

un aumento della cultura generale) ed un vero interesse, con una motivazione autentica e tenace. Il comportamento tenuto è stato adeguato e già oltremodo professionale, accompagnato da una appropriata umiltà, mai scesa ad accondiscendenza o piaggeria, con una opportuna (ma non superba) considerazione di sé. Se tale andamento sarà confermato nei prossimi mesi, per quanto mi riguarda nulla osta a che lo stesso assuma, magari progressivamente, direttamente funzioni giurisdizionali; ferma restando la necessità di svolgere un percorso di formazione anche in altri settori”.

Per parte mia, dal confronto continuo e dalle deleghe per lo svolgimento di udienze istruttorie che ho dovuto attribuirgli in conseguenza di improvvisi impegni istituzionali, posso confermare il giudizio estremamente positivo che investe non solo la preparazione, le capacità professionali, ma anche la curiosità, la disponibilità a farsi carico di qualunque incombenza ulteriore gli venga assegnata; la presenza costante in ufficio, la riservatezza e non da ultimo la consapevolezza dell'importante ruolo del Magistrato.

La preparazione e le capacità dell'avv. Massimiliano Simoncini sono note a tutti gli operatori: è stato in grado di predisporre le minute delle sentenze nelle cause in materia di ricorsi avverso gli organismi dell'I.S.S., dando un contributo significativo per risolvere completamente l'arretrato (le sentenze sono già state depositate dall'avv. Felici), e si sta impegnando per risolvere l'arretrato nelle cause in materia tributaria, collaborando con l'avv. Pasini, oltre a svolgere le altre competenze che gli sono state assegnate.

L'avv. Felici ha predisposto una relazione sull'attività svolta, che ritengo opportuno riportare: “la collaborazione posta in essere è stata ottima e completamente proficua, oltre che del tutto tempestiva. Voglio sottolineare due distinti aspetti. Le problematiche poste ad oggetto del – seppur breve – confronto e le bozze predisposte testimoniano di una preparazione giuridica di assoluto rilievo. Tanto dal punto di vista della erudizione e della conoscenza dell'apparato normativo, quanto da quello metodologico, nella ricerca delle fonti di riferimento e dei precedenti giurisprudenziali,

nella interpretazione e nell'individuazione dei problemi giuridici sottesi alle domande ed alle eccezioni esplicitamente avanzate, ma anche di quelli che solo uno sguardo meticoloso e raffinato è in grado di individuare, neppure poste in rilievo dagli interessati. Si evidenzia una attenzione particolare alla condotta processuale delle parti e dei loro procuratori – che, attesa la struttura soggettiva dei relativi giudizi, non mutano con riferimento alla parte pubblica – rilevandone comunque le incongruenze, ma sempre fornendone ampia motivazione al riguardo. D'altro canto, al momento del confronto, l'uditore commissariale ha dimostrato di saper cogliere altresì quegli aspetti più concreti della vicenda di causa, che riguardano gli interessi in giudizio da un punto di vista meramente sostanziale, interrogandosi altresì sulle conseguenze che possono discendere da una decisione pure oltre i limiti soggettivi della stessa. Deve poi essere rimarcata l'intensità dell'applicazione; l'approfondimento e la cura delle bozze fornite danno conto senza dubbio di un costante impegno temporale, anche proficuo, se si considera che le osservazioni svolte sottendono l'acquisizione di informazioni di natura anche diversa da quella strettamente giuridica (ad esempio attraverso l'interpretazione degli esiti di perizie mediche su punti prettamente tecnici). Personalmente – ma non ha somma importanza – possono testimoniare della costante presenza giornaliera in ufficio, anche fino a sera inoltrata. Tale attività – pur confermando che tutte le bozze sono state attentamente riviste e revisionate dallo scrivente, impegnando una intera settimana, apportando tuttavia modifiche di rilievo al dispositivo solo in quattro cause, a conferma anche della proficuità del confronto preventivo alla relazione della bozza – ha permesso indubbiamente di contribuire alla sistemazione del contenzioso arretrato in tale materia, in modo più veloce di quanto altrimenti sarebbe stato possibile”.

L'esperienza dell'avv. Simoncini ha consentito di applicarlo anche a collaborare alla rilevazione dei dati statistici del Tribunale di rilievo per Moneyval e di destinarlo a coadiuvare l'avv. Battaglino nelle funzioni di decidente che gli sono state assegnate. L'aiuto all'avv. Battaglino si impone per il fatto che il Commissario continua a svolgere le funzioni istruttorie a tempo pieno, ma deve celebrare rapidamente alcuni processi

pervenuti alla decisione a rischio di prescrizione (riguardanti infortuni sul lavoro) ed un complesso processo per riciclaggio, rilevante per l'esame di Moneyval di settembre.

Le emergenze presenti non hanno consentito sinora di attribuire deleghe istruttorie all'avv. Simoncini: non appena avrà ultimato il lavoro per l'avv. Pasini, verrà affiancato alla sottoscritta per il tirocinio pratico (comprendente anche deleghe per udienze istruttorie e per la redazione di provvedimenti istruttori), al fine dell'acquisizione dell'esperienza pratica necessaria.

Anche l'avv. Antonella Volpinari è estremamente preparata, ed attende alle incombenze che le sono state attribuite con professionalità, serietà e dedizione.

Il lavoro che le è assegnato è delicato, rilevante ed altamente formativo, impone doti di organizzazione e di coordinamento, oltre che capacità professionali, di cui l'avv. Volpinari dà costantemente prova.

La dott. Vannucci ha fatto pervenire una nota sul lavoro svolto dall'Uditore per delega della stessa. Dopo avere confermato quanto riportato dall'Uditore in ordine alle attività compiute, ha rappresentato che "oggi, dopo circa 8 mesi di tirocinio, dimostra un ottimo livello di professionalità sotto il profilo pratico ed idoneità al concreto esercizio della relativa funzione. Ben si rapporta con serie metodologie di analisi delle questioni giuridiche da risolvere, nella valutazione delle prove, nei rapporti con gli ausiliari del giudice, nella capacità di avvalersi e dirigere tale personale nel corso delle indagini; ha manifestato di essere nelle condizioni di tenere un ordinato andamento delle udienze, possibile anche per aver sempre e diligentemente studiato il fascicolo prima dell'incombente delegato. I tempi di smaltimento del lavoro sono sempre stati rispettati, ed al riguardo, è stata in grado di coniugare i due parametri classici della produttività del magistrato, il numero degli affari espletati nell'unità di tempo e qualità degli stessi, con la condizione strutturale ed organizzativa dell'ufficio. A tal proposito ha dimostrato di saper coordinare il lavoro e l'attività delegata dalla sottoscritta con quella assegnata dal Commissario della Legge Laura Di Bona, tenuto conto che mi è stato chiesto di non appesantire l'uditore, onde consentire di prestare una maggiore collaborazione alla

collega Di Bona. Ma soprattutto nel periodo di affiancamento è particolarmente cresciuta nella conoscenza e padronanza delle tecniche di indagine, circostanza non facile, in quanto tale apprendimento non è il frutto solo di un'istruzione teorica, bensì emergente anche dall'effettivo esame e soluzione di casi concreti alla stregua di un continuo confronto con il Giudice Inquirente. Posso, infine, con tranquillità affermare di aver dimostrato sicura dottrina. In considerazione dell'importanza e della delicatezza del servizio che la giurisdizione nel suo complesso garantisce alla collettività ho ritenuto inoltre ricordare e confrontarmi con l'uditore in merito all'importanza di alcuni principi fondamentali: assicurare sempre che il giudice non sia solo imparziale ma anche che appaia tale, nel rapporto con gli utenti; che il compito del giudice inquirente non è quello di ottenere la condanna della persona imputata, ma quella di individuare il soggetto colpevole ricercando e valorizzando tutti gli elementi favorevoli all'imputato. Nel propormi la soluzione di determinati quesiti ha messo in pratica tali obiettivi. Tutto ciò premesso esprimo parere positivo in ordine alla professionalità dell'Uditore avv. Antonella Volpinari mostrata nell'ambito dei fascicoli ad ella assegnati dalla sottoscritta".

Anche la prof. Di Bona ha depositato una relazione sull'attività svolta dall'avv. Volpinari in collaborazione con la stessa, svolgendo alcune osservazioni che ritengo doveroso riportare: "la collaborazione prestata dall'uditore Volpinari all'attività giudiziaria [...] si è attestata su molteplici livelli, risultando, per ciascuno di essi, molto proficua sia quanto alla crescita di professionalità dello stesso uditore, sia quanto al concreto ausilio fornito all'attività concernente il mio ufficio. In relazione all'attività del suddetto uditore, in questa sede pare opportuno fornirne [...] una complessiva valutazione di ordine qualitativo. a) Efficace, anzi tutto, il contributo che l'uditore ha prestato sotto il profilo dell'organizzazione complessiva del lavoro; contributo rivelatosi tanto più fattivo quanto progressivamente maggiore sono risultati, nel tempo, il numero di fascicoli aperti in relazione ai reati assegnati alla mia competenza ed il grado di complessità dell'attività istruttoria ad essi sottesa. L'uditore appare pienamente in grado di organizzare la trattazione dei diversi fascicoli secondo adeguati criteri di priorità

temporale e, al contempo, di rilevanza delle vicende trattate nonché di opportunità. b) Parimenti proficua la collaborazione prestata dall'uditore sotto il profilo dello studio e dell'approfondimento delle questioni teoriche sottese alla trattazione dei singoli fascicoli [...]. c) Progressivamente crescente, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, per sempre maggiore rapidità di esecuzione degli incarichi assegnatili, nonché più esatta esecuzione degli stessi, è risultato il contributo prestato dall'uditore nel concreto svolgimento dell'attività istruttoria relativa ai procedimenti penali trattati: quantitativamente significativa ed altresì ispirata da costante ed adeguato approfondimento preventivo delle questioni teoriche è risultata l'elaborazione dei decreti di comunicazione giudiziaria; di delega delle indagini; di fissazione delle udienze istruttorie (giuramenti di calunnia, interrogatori, esami testimoniali); di riunione di procedimenti; nonché la redazione dei testi delle rogatorie attive indirizzate verso l'Italia. Nello svolgimento dell'attività istruttoria l'uditore ha peraltro progressivamente acquistato una maggiore competenza ed autonomia di organizzazione e di svolgimento del lavoro, iniziando con la mera assistenza alle udienze istruttorie condotte dalla sottoscritta, e risultando nel tempo pienamente in grado di svolgere in piena autonomia i vari incombeni istruttori, ricevendo all'uopo apposite deleghe. L'attività istruttoria svolta dalla stessa non si è limitata peraltro al solo svolgimento delle udienze, ma si è altresì spiegata in incontri e colloqui formativi con vari rappresentanti delle Forze dell'Ordine e di diversi Uffici Pubblici, specie, in quest'ultimo caso, al fine di chiarire questioni tecniche di particolare complessità (ad es., Ufficio Tributario). d) Il contributo operativo prestato dalla Volpinari è risultato vieppiù crescente nella redazione dei provvedimenti di archiviazione i quali, postulando una esaustiva motivazione, anche funzionale all'esercizio del diritto di impugnazione degli stessi, richiedono competenza e sensibilità giuridica, nonché adeguate capacità espressive delle questioni giuridiche sottese alla trattazione dei singoli procedimenti: requisiti e capacità dei quali l'uditore ha dato ampia e crescente dimostrazione".

Proprio in ragione del più che positivo esito del tirocinio sinora effettuato, e della progressiva acquisizione di autonomia nello svolgimento delle incombenze che le sono

affidate, l'Uditore avv. Volpinari verrà gradualmente inserita nei turni di reperibilità (sotto la supervisione del Commissario della Legge, che, in caso di difficoltà, dovrà intervenire direttamente) e le verranno attribuite in via generale deleghe in procedimenti penali riguardanti alcune materie più semplici, perché possano essere gestiti interamente sino al rinvio a giudizio o alla archiviazione.

In conclusione, non posso che esprimere soddisfazione per la nomina di questi giovani Magistrati, che stanno confermando con il loro lavoro e la rilevanza dell'apporto sotto il profilo qualitativo (e non solo quantitativo) e la necessità per il Tribunale di disporre di collaboratori per l'attività dei Giudici. Gli Uditori stanno dimostrando quotidianamente come la formazione sul campo sia indispensabile per poter contare ai fini del reclutamento futuro per incarichi superiori su professionisti preparati, capaci e adeguati.

3. ALCUNE QUESTIONI SUGLI UFFICI GIUDIZIARI

3.1. Situazione del personale amministrativo: riqualificazione e dotazione organica minima

E' mio dovere in questa sede confermare e ribadire con forza la necessità di riqualificazione del personale del Tribunale Unico, secondo i profili professionali che ho ricostruito nella Relazione sullo stato della giustizia per il 2003, per il 2004 e per il 2005.

Devo nuovamente ripetere che il Tribunale è stato penalizzato ingiustificatamente dalla dotazione organica di cui alla legge 17 settembre 1993 n. 106, che non teneva già allora minimamente conto della situazione reale derivante dalle mansioni effettivamente svolte dai dipendenti. E' sufficiente, a questo proposito, notare come non esistano profili professionali intermedi, come sia esiguo il numero degli operatori di cancelleria, e come, invece, venga svilita la professionalità del personale, collocato al livello più basso delle incombenze di segreteria. Nessuno dei dipendenti del Tribunale può permettersi di attenersi al mansionario: corrisponde a giustizia, pertanto, porre rimedio ad una situazione iniqua che si trascina ormai da troppo tempo.

Auspico vivamente che la riforma della Pubblica Amministrazione possa consentire di rimediare a tale iniquità, e che si tenga conto dell'urgenza della riorganizzazione della pianta organica e della indispensabile riqualificazione del personale del Tribunale Unico.

Purtroppo devo segnalare che stanno diventando assolutamente critiche anche le condizioni in cui si trova la dotazione organica. Vi è una carenza significativa di personale, che sta determinando gravi disfunzioni in alcuni settori: mi riferisco alla

Cancelleria penale, alla Cancelleria civile, all'Ufficio Certificazioni e agli Ufficiali Giudiziari.

Le attuali disposizioni per le sostituzioni risultano particolarmente penalizzanti ed inadeguate per sopperire tempestivamente alle vacanze nei posti: il criterio della supplenza interna è naturalmente valido, ma i problemi (spesso insormontabili) si verificano quando devono essere coperti i posti ai livelli inferiori, in quanto la mobilità interna alla Pubblica Amministrazione, tra l'altro fondata sulla disponibilità e consenso dei dipendenti, non consente di reperire unità qualificate in relazione al lavoro da svolgere. Il Tribunale è un settore particolare e sensibile: anche la vacanza di una unità determina scompensi inimmaginabili, con ricadute negative sull'efficienza e la qualità dei servizi.

E' anche da rilevare che in questi anni sono venute a gravare sul Tribunale nuove attribuzioni e un complesso di attività sconosciuto nel passato che, assieme all'aumento degli organici dei Giudici, sta palesando l'assoluta inadeguatezza della attuale dotazione organica. E' paradossale rilevare che non tutti i Giudici dispongono di personale per la dattiloscrittura in udienza; lo svolgimento di udienze in contemporanea svuota le Cancellerie di addetti, che peraltro non sempre sono in grado di provvedere adeguatamente, e blocca il lavoro amministrativo. Alla maggiore complessità degli incumbenti di cancelleria richiesti da alcuni processi penali e da alcune rogatorie passive si è fatto fronte fermando altri servizi; la continua rilevazione di dati statistici per adempiere a richieste nuove e diverse da parte degli organismi internazionali impone la destinazione fissa di risorse, sottratte ad altre attività; le continue modifiche alla legge sulle società hanno accresciuto la mole di lavoro gravante sulla Cancelleria Commerciale; la gestione delle cause civili in rapporto al numero sempre crescente degli avvocati, unitamente a nuove attribuzioni, ed alla presenza di unità (in tutto il Tribunale) non sempre adeguate allo svolgimento delle funzioni, soprattutto di dattilografia (nonostante siano stati effettuati corsi durante l'orario d'ufficio organizzati dal Centro di Formazione professionale), sta ponendo in crisi la Cancelleria civile. Sinora si è fatto fronte con grande fatica a queste continue emergenze che, ormai, vanno a delineare una

situazione lavorativa caratterizzata dalla stabilità, anche grazie all'impegno dei Magistrati, che spesso si sostituiscono al personale amministrativo nelle attività più semplici, e alla disponibilità del personale: ma tale precarietà, che pone a rischio l'efficienza della giustizia non è più procrastinabile.

3.2. Alcune iniziative sugli Uffici Giudiziari

Negli ultimi anni sono state avviate una serie di iniziative per superare le difficoltà derivanti dall'eccessiva burocratizzazione di alcuni servizi, ed altro ancora è necessario, per evitare strozzature, inutili perdite di tempo e dispendio di risorse.

Il riferimento è al piano informatico del Tribunale. Oltre al registro delle società, al casellario giudiziario, ai repertori, ed ai registri ed alle attività degli Uffici Giudiziari, si sta procedendo alla informatizzazione dei registri civili e di conciliazione (partita dal 1° gennaio 2008) e delle procedure concorsuali; è anche iniziata l'informatizzazione dei registri penali. Infatti, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della legge 17 giugno 2008 n. 93 il Cancelliere deve seguire la "vita" del fascicolo, e controllare le scadenze dei termini per la conclusione dell'istruttoria ed il deposito delle motivazioni delle sentenze, per la trasmissione del fascicolo ovvero per la segnalazione del ritardo al Magistrato Dirigente, che, a sua volta, ha l'obbligo di informare la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia ed il Consiglio Giudiziario ordinario: non è chi non veda come la gestione efficiente di tali incumbenti si trovi ostacolata dalla necessità di compiere ricerche sui registri cartacei o annotazioni progressive sugli stessi (con la ripetizione costante di attività). La informatizzazione dei registri è anche essenziale per rispondere con la necessaria tempestività alle sempre più frequenti richieste di dati statistici complessi ed aggregati da parte degli organismi internazionali: si tratta di attività importanti, sulle quali si misura l'efficacia del sistema giudiziario.

Si è anche richiesto l'aggiornamento del programma di gestione del casellario giudiziario, che nell'impianto risale agli anni Novanta ed è insuscettibile di ulteriore espansione, per far fronte, ad esempio, alla necessità di informatizzare il protocollo delle richieste (oggi tuttora tenuto manualmente). E, in proposito, devo nuovamente segnalare la necessità di intervenire sulla legge del Casellario Giudiziario e del relativo

regolamento del 13 settembre 1906: numerose disposizioni regolamentari del Giudice dell'Esecuzione (che, ai sensi dell'art. 3, dirige e vigila sul casellario, essendo il servizio affidato al Cancelliere, e che *ex art. 204 bis n. 12 c.p.p.*, decide “sulle iscrizioni e sulle cancellazioni del casellario giudiziario”) sono andate a colmare le lacune e le insufficienze della legge e ne hanno adattato progressivamente l'impianto; l'informatizzazione ha eliminato di fatto i “cartellini”, che prima erano sottoscritti dal Cancelliere, e, tuttavia, è residuo il “visto” (inutile) del Commissario della Legge sui certificati (che viene apposto senza alcun controllo concreto); stanno anche emergendo nuovi problemi, ai quali il Giudice dell'Esecuzione sempre più fatica a porre rimedio. Mi permetto, pertanto, di sollecitare l'adeguamento della legge allo stato di fatto ed alle esigenze attuali, anche per ridurre adempimenti ora meramente burocratici, che ritardano la consegna dei certificati ai richiedenti.

In questa sede è sempre mio dovere ringraziare l'Ufficio Programmazione per l'attenzione e la fattiva collaborazione prestata per lo studio e l'attuazione dei progetti proposti.

Desidero anche ribadire l'esigenza di sottrarre al Tribunale Unico una serie di incombenze non giudiziarie, ma piuttosto amministrative, che stanno creando problemi e disfunzioni, soprattutto con riferimento alla conservazione dei registri dello stato civile da parte del Tribunale ed alle notificazioni, da parte degli Ufficiali Giudiziari, di atti amministrativi interni ed esteri, come già riferito nella Relazione relativa al 2006: si libererebbero, in tal modo, risorse importanti, che potrebbero essere destinate ad altre incombenze, ovvero a migliorare l'efficienza dei servizi che istituzionalmente gravano sul Tribunale.

Desidero, altresì, richiamare l'attenzione sulla necessità di procedere ad una revisione della legge sull'imposta di bollo, al fine di consentire l'eliminazione della gestione delle marche da bollo da parte dell'Ufficio Certificazioni, provvedendo alla sostituzione con altra imposta che non implichi l'apposizione fisica della marca da bollo.

Segnalo, in proposito, che l'art. 59 della legge 21 dicembre 2007 n. 129 aveva dato mandato "al Congresso di Stato di adottare interventi finalizzati all'attuazione del processo di informatizzazione della Pubblica Amministrazione che consenta la graduale eliminazione dei documenti cartacei in favore di un crescente dialogo informatizzato tra gli Uffici. In tale ambito si collocano: l'introduzione del protocollo informatico e del progetto di gestione dei flussi documentali, l'uso della firma elettronica e l'adozione della carta di identità elettronica, l'ammodernamento dell'ordinamento contabile dello Stato, degli strumenti di gestione e controllo della finanza pubblica e la riforma della struttura del bilancio dello Stato. [...] Considerato che il processo di informatizzazione statale consentirà un miglioramento dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione in termini di efficienza ed efficacia, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato relativo all'eliminazione delle imposte di bollo disciplinate dalla Legge 29 ottobre 1981 n. 86 e successive modifiche. Con il decreto sopra menzionato si dovrà procedere alla conversione degli oneri di imposta sopra indicati in altre forme di entrata a favore dello Stato". E', pertanto, importante che si proceda alla attuazione di tale disposizione, che determinerebbe per lo Stato anche benefici, consistenti nella eliminazione dei costi per la stampa delle marche da bollo, e comporterebbe indubbi vantaggi per gli utenti. Infatti, solo svincolando i certificati dalla legge sull'imposta di bollo si riuscirebbe ad evitare, ad esempio, il rilascio degli stessi ai fini della produzione ad altri uffici della pubblica amministrazione. Non è chi non veda come appaia oggi assurda (con le nuove tecnologie) la consegna, ad esempio, del certificato di vigenza per la richiesta di rilascio della licenza o per la vidimazione dei libri sociali, quando sarebbe sufficiente consentire la stampa del certificato da parte dell'ufficio preposto alle varie attività, con riscossione dei diritti (pari all'imposta di bollo), da parte dell'Ufficio terminale. In altre parole, solo l'eliminazione dell'imposta di bollo (oltre ad una integrazione dei programmi informatici in uso da parte dei diversi uffici della Pubblica Amministrazione) può consentire all'utente di evitare di richiedere il rilascio inutile di certificati (perché, comunque, i dati provengono sempre dalla Pubblica Amministrazione), pagando i relativi diritti all'Ufficio destinatario finale: vi sarebbe

indubbio risparmio di tempo da parte degli operatori privati, e indubbi benefici per la Pubblica Amministrazione che, senza costi (ed anzi risparmiando nella stampa delle marche da bollo, nel personale addetto agli sportelli, che può essere destinato ad altre incombenze, e negli archivi), potrebbe avvicinarsi maggiormente alle esigenze degli utenti, ai quali, in generale, potrebbe essere anche consentita la presentazione di richieste per via telematica.

Ricordo, infine, che il Tribunale partecipa al progetto dell'Università di San Marino – Dipartimento di Economia e Tecnologia, relativo al formato unico XBRL dei bilanci societari, che consentirà di evitare la predisposizione dei bilanci in diversi formati elettronici per la Camera di Commercio, il Tribunale e l'Ufficio Tributario. E' noto che lo standard XBRL costituisce un linguaggio per la comunicazione elettronica di informazioni finanziarie che fa capo ad un consorzio internazionale. Il documento XBRL è un *file* nel quale i dati sono etichettati con un codice che definisce il tipo di voce. Un bilancio in formato elettronico contiene un blocco di informazioni testuali, numeriche e grafiche, che può essere visualizzato e stampato o modificato manualmente; il *file* XBRL, invece, consente al ricevente di analizzarlo automaticamente, convalidarlo, elaborarlo, trasformarlo ed archivarlo. Il ruolo del Tribunale è, ovviamente, marginale, atteso che svolge solo funzioni di depositario, per cui non ha necessità di prelevare o selezionare dati dai bilanci, a differenza degli altri enti ed uffici menzionati, ma nonostante ciò aderisce al progetto, per consentire agli operatori economici di poter beneficiare della semplificazione che necessariamente ne conseguirà. E' necessario procedere con sollecitudine, per sollevare gli operatori e gli uffici da una burocrazia che sta diventando sempre più asfissiante.

In conclusione di questa Relazione è mio dovere ringraziare tutto il personale del Tribunale, per l'impegno e per il senso di responsabilità costantemente e quotidianamente dimostrato, in assenza dei quali sarebbe impossibile assicurare il corretto svolgimento dei servizi.

Parimenti, devo ringraziare le Forze dell'Ordine, gli Uffici e servizi della pubblica amministrazione coinvolti nell'attività del Tribunale per la preziosa collaborazione sempre offerta.

San Marino, 16 giugno 2010

Il Magistrato Dirigente
dott. Valeria Pierfelici

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATI RELATIVI AL SETTORE CIVILE

- A Elenco del *pro servato* del giudice delle Appellazioni Civili
- B Elenco del *pro servato* dei Commissari della Legge
- C Tabelle relative al pendente globale delle cause civili
- D Tabelle comparative riferite al settore civile e rappresentazioni grafiche
- E Tabelle relative alle procedure concorsuali
- F Tabelle relative società, cooperative, consorzi ed enti morali

ALLEGATI RELATIVI AL SETTORE PENALE

- G Tabelle relative alla istruttoria penale
- H Prospetto relativo alle rogatorie internazionali
- I Tabelle relative alla decisione penale
- L Tabella comparativa del flusso dei reati e rappresentazioni grafiche

ALLEGATI RELATIVI AL SETTORE DELLA CONCILIAZIONE

- M Elenco del *pro servato* dei giudici conciliatori
- N Tabelle relative al pendente globale delle cause di conciliazione e rappresentazioni grafiche, anche in raffronto con le cause civili
- O Tabelle relative alle procedure di mano regia

ALLEGATI RELATIVI AL SETTORE DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

- P Elenco dell'arretrato e delle sentenze emesse